



31 maggio 2018

Procedura di consultazione sulla revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Rapporto sui risultati

Sommario

1	Situazione di partenza	2
2	Procedura di consultazione.....	2
3	Risultati della consultazione.....	3
3.1	Riassunto	3
3.2	Richieste e osservazioni generali.....	5
3.3	Osservazioni e proposte concernenti le singole disposizioni.....	29
	Allegato: Elenco dei destinatari.....	132

1 Situazione di partenza

Nel rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera (RAPOLSIC 2010) del 23 giugno 2010, il Consiglio federale aveva annunciato l'intenzione di formulare, assieme ai Cantoni, una strategia per la protezione della popolazione e la protezione civile per il periodo successivo al 2015. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni partner della protezione della popolazione hanno quindi stilato congiuntamente il rapporto «Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+», approvato dal Consiglio federale il 9 maggio 2012. Il rapporto illustra possibili modalità per sviluppare ulteriormente la protezione della popolazione e la protezione civile al fine di far fronte efficientemente alle catastrofi e alle situazioni d'emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale.

Nel marzo 2013, l'allora capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e consigliere federale Ueli Maurer e l'allora presidente della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) e consigliere di Stato Hans Diem, hanno commissionato un rapporto sull'attuazione della strategia di protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. Il rapporto d'attuazione è stato stilato sotto una direzione paritetica e con la collaborazione di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e di altri organi.

Sulla base delle linee guida e delle direttive accennate nel rapporto strategico, il rapporto d'attuazione cita i settori che richiedono adeguamenti, miglioramenti o innovazioni.

Sotto forma di raccomandazioni, espone l'ampio consenso per l'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile. Il 6 luglio 2016, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto. Ha quindi incaricato il DDPS di procedere a una revisione della legge federale del 4 ottobre 2002¹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC) sulla base delle misure proposte nel rapporto. Nell'ambito della protezione della popolazione, la revisione riguarda in particolare i compiti della Confederazione e dei Cantoni, i sistemi di allarme e di telecomunicazione, l'istruzione e il finanziamento. Nell'ambito della protezione civile sono previste modifiche per l'obbligo di prestare servizio e l'istruzione, gli impianti di protezione e il materiale nonché per il finanziamento e l'utilizzazione dei contributi sostitutivi.

2 Procedura di consultazione

Il 1 dicembre 2017, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolgere una procedura di consultazione sulla revisione della LPPC tra i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali di comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate.

La procedura di consultazione, per la quale sono stati interpellati 107 enti e associazioni (vedi l'elenco dei destinatari in appendice), è durata dal 4 dicembre 2017 al 31 marzo 2018. In totale sono pervenute 74 prese di posizione, tra cui 18 di enti non interpellati.

¹ RS 520.1

Partecipanti alla consultazione	Interpellati	Risposte
Cantoni	26	26
Conferenze (CG MPP, CdC, CDDGP, CDS, CdEN, CCPCS)	6	2
Partiti politici	13	6
Associazioni mantello di Comuni, città, regioni di montagna	3	2
Associazioni mantello dell'economia	8	2
Organizzazioni militari e di protezione civile	8	2
Associazioni femminili	2	--
Altre organizzazioni e istituzioni	15	5
Gestori di infrastrutture critiche	26	11
Altri enti (non invitati)	--	18
Totale	107	74

3 Risultati della consultazione

3.1 Riassunto

L'orientamento alla revisione totale è accolto favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Ciò concerne in particolare le misure volte a colmare lacune nei sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione, nella protezione NBC o nelle prestazioni sanitarie della protezione civile. In generale, anche le modifiche dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile sono state accolte favorevolmente. Quattro Cantoni (AR, SG, TG e ZH) rifiutano tuttavia il disegno di legge se non vengono apportate determinate modifiche.

La netta maggioranza dei Cantoni, numerose associazioni e un partito politico (PPD) chiedono di dividere il progetto di legge in due leggi, ossia una legge sulla protezione della popolazione e una legge sulla protezione civile, poiché le parti della legge che concernono la protezione della popolazione contemplano un mandato di politica di sicurezza d'ordine superiore, mentre la protezione civile è soltanto uno dei pilastri del sistema globale della protezione della popolazione e le sue normative sono principalmente di carattere organizzativo. Essi ritengono inoltre che la suddivisione in due leggi separate crei maggiore chiarezza. Due Cantoni sono invece contrari a dividere il progetto in due leggi.

Per quanto concerne i sistemi d'allarme e di comunicazione, la maggioranza dei Cantoni e delle associazioni sono favorevoli alla definizione delle priorità dei progetti e alla ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. Auspicano informazioni più precise sulle conseguenze finanziarie poiché queste servono per i loro piani finanziari e i loro preventivi.

La supposizione che in futuro, sulla base dei rischi esistenti e prevedibili, sia sufficiente un numero nettamente inferiore di impianti di protezione, non è condivisa da gran parte dei Cantoni. Le modifiche proposte, in particolare nel settore degli impianti di protezione del servizio sanitario, dovrebbero basarsi su una strategia per le costruzioni di protezione condivisa da tutti. Chiedono quindi di rinunciare alla riduzione degli impianti nella revisione della legge.

La maggioranza dei Cantoni respinge anche la proposta di modifica della normativa finanziaria per i costi di smantellamento degli impianti di protezione che non sono più necessari.

Largo consenso è stato invece riscosso dalla nuova normativa per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare (attuazione della mozione 14.3590 dal Consigliere nazionale Walter Müller). Si auspica inoltre di ancorare nella legge l'aumento dal 4 al 5 per cento della riduzione della tassa d'esenzione per giorno di servizio prestato.

Gran parte dei Cantoni chiede infine una concretizzazione delle disposizioni sui militi della protezione civile impiegati per compiti federali.

3.2 Richieste e osservazioni generali

CG MPP, Cantoni AR, BL, BS, FR, GL, GR, NE, NW, SH, SO, TI, TG, VD, ZG e ZH, Unione delle città svizzere, CSP, FSP, ASPP, AGV

Due leggi separate: in una votazione consultiva tenuta durante la conferenza annuale del 19 maggio 2017, la CG MPP si è chiaramente espressa, con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti, a favore della divisione della LPPC in due leggi separate. La motivazione è che legge sulla protezione della popolazione contempla un mandato di politica sicurezza d'ordine superiore, mentre le normative della protezione civile sono principalmente di carattere organizzativo. La protezione della popolazione definisce inoltre un sistema integrato globale comprendente gli organi di condotta federali, cantonali o regionali e cinque organizzazioni partner. Siccome anche le altre organizzazioni partner disciplinano i loro principi nelle loro leggi (cantonali), anche la protezione civile dev'essere trattata in una legge a sé stante. Le normative riunite nell'attuale LPPC danno inoltre luogo a conflitti di competenza. Una divisione in due leggi distinte permetterebbe di creare maggiore chiarezza, agevolare l'accettazione in seno alle organizzazioni partner e rafforzare il sistema integrato della protezione della popolazione e della protezione civile.

CG MPP, Cantoni AR, AG, BL, BS, LU, SH, SO, TI, TG, UR, VD e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Chiarimento di termini: i termini «*Führung*» (condotta), «*Zuständigkeit*» (competenza), «*Koordination*» (coordinamento), «*Verantwortung*» (responsabilità) e «*Sorgen*» (provvedere) sono utilizzati in modo poco preciso e devono essere delimitati e definiti più chiaramente. Sebbene abbia la facoltà di emanare prescrizioni per determinati eventi, la Confederazione non dispone delle competenze costituzionali necessarie per assumere la «condotta» in caso d'evento. In mancanza di queste competenze, non è quindi possibile affidare la responsabilità della condotta generale alla Confederazione.

Canton TI, inoltre

Al fine di evitare incomprensioni, si dovrebbero definire in dettaglio anche i termini «catastrofi», «situazioni d'emergenza» e «conflitti armati».

CG MPP, Cantoni AR, BL, BS, GL, GR, LU, NW, SH, SO, TG, UR, ZG e ZH, Unione delle città svizzere, CSP, FSP, ASPP, AGV

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: il rapporto esplicativo cita la necessità di perfezionare le singole interfacce tra le organizzazioni partner. Vi rientra in particolare la ripartizione dei compiti e delle competenze nell'ambito della protezione NBC. I punti ambigui non vengono però chiariti con la presente revisione. Occorre chiarire queste domande oppure suggerire una procedura che spieghi come le organizzazioni partner possano disciplinare la ripartizione dei compiti e delle competenze.

CG MPP, Cantoni AR, BL, GL, GR, LU, SO e ZG

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: le richieste dei cantoni in merito alla definizione delle priorità dei progetti sono confluite nel rapporto esplicativo. Anche la ripartizione dei

costi è accolta favorevolmente. I costi dei progetti non sono invece documentati con sufficiente precisione. I Cantoni devono poter contare su queste informazioni per elaborare i loro piani finanziari e budget. La Confederazione deve definire un processo che permetta alle commissioni competenti della Confederazione e dei Cantoni di definire congiuntamente la portata, le tappe dei singoli progetti e i costi che ne risultano.

Cantoni AI, BS, SH e TG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: le richieste dei Cantoni in merito alla definizione delle priorità dei progetti sono confluite nel rapporto esplicativo. Anche la ripartizione dei costi è accolta favorevolmente. I costi dei progetti non sono invece documentati con sufficiente precisione. Mancano dichiarazioni vincolanti sulle conseguenze sui costi per i Cantoni. Questi devono essere documentati in dettaglio per ogni singolo Cantone. I Cantoni devono poter contare su queste informazioni per elaborare i loro piani finanziari e budget.

CG MPP, Cantoni AI, AR, BL, LU, NW, SH, SO, TG, UR e ZG

Impianti di protezione: la tesi esposta nel rapporto esplicativo, secondo cui «i rischi attuali e previsibili in Svizzera richiedono un numero nettamente inferiore di impianti di protezione, non è condivisa. La probabilità di un conflitto militare in Europa è aumentata. Inoltre, la popolazione svizzera è cresciuta rapidamente. In caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato, si deve quindi fare i conti con un numero maggiore di persone in cerca di protezione o di pazienti rispetto a trent'anni fa.

Le modifiche proposte, in particolare nel settore degli impianti di protezione del servizio sanitario, devono basarsi su nuove strategie e concetti condivisi dalla maggioranza. Finora questi concetti mancano. Finché non è disponibile una visione e una strategia globale per le costruzioni di protezione, si deve rinunciare a una riduzione degli impianti di protezione nella revisione di legge.

CG MPP e Cantoni AR, BL, NW, SO e ZG (in aggiunta)

Per i *posti di comando e gli impianti d'apprestamento*, una riduzione o un cambiamento di destinazione risultano opportuni. Prima di definire l'ulteriore utilizzo degli *impianti di protezione del servizio sanitario*, occorre invece accertare il fabbisogno e definire chi deve gestire tali impianti.

CG MPP, Cantoni AI, AR, BL, NW, SH e ZG

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile è accolta favorevolmente. Per il momento, mancano tuttavia le basi decisionali per la sanità pubblica e il servizio sanitario. Queste basi dovrebbero illustrare come, con quali mezzi e in quale misura si può garantire un'assistenza sanitaria in Svizzera anche in caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato. Le direzioni sanitarie dei Cantoni devono sviluppare un concetto globale corrispondente in collaborazione con l'UFSP, l'UFPP e il SSC. La CDS deve definire le direttive.

CG MPP, Cantoni AI, AG, BL, LU, NW, SH, SO, TG e ZG

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: in generale, l'equiparazione con

l'esercito è accolta favorevolmente. Tuttavia, dal 2010 le quote di reclutamento nella protezione civile sono drasticamente diminuite. Si deve tenere conto di questa evoluzione e garantire che i Cantoni dispongano degli effettivi necessari a medio e lungo termine. Questo deve essere dichiarato nel rapporto esplicativo.

CG MPP, Cantoni BL, BS, JU, LU, SO, TI, TG, UR, VS e ZG, Unione delle città svizzere, FSPC, BZSV

Attuazione della mozione Müller: oltre agli adeguamenti previsti per l'attuazione della mozione Müller, l'aumento dal 4 al 5% della riduzione della tassa per ogni giorno di servizio prestato nella protezione civile dovrebbe essere ancorato nella legge.

Canton AG

Priorità della protezione della popolazione: la revisione tiene poco conto delle attuali priorità della protezione della popolazione (protezione delle infrastrutture critiche, ciber-rischi, approvvigionamento economico del Paese). La revisione è un passo importante, ma non è l'unico passo necessario per orientare la protezione della popolazione e la protezione civile verso le sfide future.

Servizio sanitario nella protezione civile: il miglioramento dell'assistenza sanitaria grazie al coinvolgimento della protezione civile è accolto favorevolmente. In questo contesto sussiste una lacuna dal 2004. Il primo passo indispensabile consiste nell'elaborazione di un profilo prestazionale nel settore sanitario.

Finanze: le conseguenze finanziarie della revisione non sono chiaramente deducibili dagli atti. Di principio, il disegno di legge non dovrebbe comportare trasferimenti di costi dalla Confederazione ai Cantoni.

Entrata in vigore della LPPC: la Confederazione ha impiegato molto tempo per il progetto di revisione e il progetto «Protezione civile e protezione civile 2015+» diventa ormai «2020+». Si presume quindi che il messaggio sarà sottoposto al Consiglio federale nell'estate del 2018 in modo che le condizioni per la sua entrata in vigore verranno soddisfatte entro la metà del 2019.

Canton AI

Un'unica legge: la materia deve essere disciplinata come finora in un'unica legge. Due leggi richiedono oneri supplementari sia a livello federale che cantonale.

Attuazione della mozione Müller: per ragioni di parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, la riduzione della tassa dovrebbe rimanere del 4percento per ogni giorno di servizio prestato.

Canton AR

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: l'equiparazione all'esercito è accolta favorevolmente. Dal 2010, le quote di reclutamento nella protezione civile sono diminuite

drasticamente. Si deve tenere conto di questa evoluzione e garantire che i Cantoni dispongano degli effettivi necessari a medio e lungo termine.

I sottufficiali come i capigruppo sono i pilastri del sistema di condotta della protezione civile e devono quindi essere assolutamente impiegati per la stessa durata degli altri quadri. Un proscioglimento anticipato sarebbe irresponsabile. Sarà inoltre più difficile trovare sottufficiali da istruire a sottufficiali superiori o ufficiali a causa della grande differenza nella durata del servizio. La fine del servizio obbligatorio per i quadri della protezione civile va quindi generalmente fissata a 40 anni d'età.

Limitare a 12 anni l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile comporta una riduzione del 30 per cento circa del numero di funzioni di truppa. Inoltre, il reclutamento ha corretto i requisiti medici a favore dell'esercito. Ciò deve essere precisato nel rapporto esplicativo.

Attuazione della mozione Müller: per ragioni di parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, la riduzione della tassa dovrebbe rimanere del 4 percento per ogni giorno di servizio prestato.

Canton BE

Due leggi separate: nell'ambito di una votazione consultiva, i partecipanti alla conferenza annuale della CG MPP del 19 maggio 2017 si sono chiaramente espressi per la divisione della LPPC in due leggi separate con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti. La divisione è richiesta per i seguenti motivi:

- La Confederazione ha diverse competenze legislative in materia di protezione della popolazione e protezione civile. Mentre la protezione civile è di esclusiva competenza della Confederazione, la protezione della popolazione è un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Una netta divisione aumenta la certezza del diritto e impedisce l'insorgenza di conflitti di competenze.
- La parte concernente la protezione della popolazione viene sensibilmente ampliata. In questo contesto disturba il fatto che la protezione civile sia disciplinata nella stessa legge dell'intero sistema integrato visto che è solo una delle cinque organizzazioni partner. Anche le altre organizzazioni partner disciplinano le proprie basi in una propria legge, anche se cantonale. La protezione civile non dovrebbe godere di uno statuto speciale.
- L'importanza delle organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica e servizi tecnici viene sminuita dalla struttura della LPPC. Dividere la legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile in due leggi separate aumenterebbe il consenso delle organizzazioni partner succitate, rafforzando così il sistema integrato della protezione della popolazione.
- La protezione della popolazione implica un mandato di politica di sicurezza. Al contrario, le normative della protezione civile sono di puro carattere organizzativo. In una legge in cui la protezione della popolazione è il sistema superiore, la protezione civile e le sue normative organizzative sono quindi estranee al sistema.
- Una legge unica favorisce l'ambiguità e la confusione terminologica. I due concetti sono già connessi nel titolo occultando il loro rapporto gerarchico: la protezione della popolazione è un sistema superiore che comprende l'organizzazione partner protezione civile.
- Secondo l'UFG, una divisione della legge sarebbe giuridicamente possibile. Si deve valutare se la separazione è sensata dal punto di vista dell'UFG. Se vi sono troppe similitudini e sovrapposizioni, non avrebbe senso dividere la LPPC in due leggi distinte.
- Dividere la LPPC in due leggi separate si giustifica anche per il fatto che le disposizioni relative al finanziamento sono state divise in due capitoli separati.

Adeguamento della terminologia: la terminologia deve essere adeguata alla Costituzione federale. Questa non prevede l'obbligo di prestare servizio civile («*Zivildienstpflicht*»). Il termine «*Wehrpflicht*» (servizio di leva obbligatorio) dovrebbe essere sostituito con «*Militärdienstpflicht*» (obbligo di prestare servizio militare). Si dovrebbe rinunciare al termine «*Zivildienstpflicht*» (obbligo di prestare servizio civile) e ai termini derivati. In questo contesto, gli art. 9 e 10 cpv. 1 LSC e altri articoli dovrebbero essere indirettamente modificati e il termine «*Zivildienstpflicht*» (obbligo di prestare servizio civile) dovrebbe essere eliminato.

Delimitazione dei termini: occorre verificare l'uso dei termini «*Führung*» (condotta), «*Zuständigkeit*» (competenza), «*Koordination*» (coordinamento), «*Verantwortung*» (responsabilità) e «*Sorgen*» (provvedere). Nel rapporto esplicativo si deve definire chiaramente cosa s'intende con questi termini, quali compiti pratici descrivono, in che misura influenzano i processi, le responsabilità e il finanziamento e quale relazione hanno con le disposizioni di altre basi legali federali.

Nel disegno della LPPC e nel rapporto esplicativo, i termini «*Zuständigkeit*» (competenza), «*Führung*» (condotta), «*Koordination*» (coordinamento) e «*Verantwortung*» (responsabilità) vengono usati con poca precisione. Sulla base della legislazione speciale corrispondente, la Confederazione è autorizzata a emanare istruzioni in determinati settori (incidenti in CN, rottura di dighe, caduta di satelliti, pandemie o epizoozie). Non esiste tuttavia una base costituzionale che consente alla Confederazione di assumere la condotta e la gestione degli eventi.

Descrizione dei processi in caso di competenze comuni: in caso di competenze comuni o condivise tra Confederazione e Cantoni, occorre definire chiaramente come funziona il processo decisionale. Si deve spiegare quale ruolo riveste l'autonomia cantonale nel processo decisionale e come si deve procedere con le competenze comuni o condivise. In particolare, si deve descrivere come funziona il processo decisionale comune e in che modo i Cantoni possono essere obbligati in tal senso.

Rinuncia alle modifiche nel settore delle costruzioni di protezione: nell'aprile 2017, i Cantoni hanno chiesto all'unanimità che si rinunciasse ad apportare modifiche nel settore delle costruzioni di protezione nell'ambito dell'imminente revisione della LPPC. Questo perché è necessario innanzitutto procedere con lavori concettuali da cui dedurre il fabbisogno di costruzioni di protezione e rifugi, e soltanto allora (probabilmente in una successiva revisione della LPPC) si potranno apportare le modifiche giuridiche necessarie. Sorprende quindi che malgrado ciò s'intenda introdurre sostanziali modifiche nel settore delle costruzioni di protezione. Si deve pertanto rispettare il desiderio dei Cantoni e rinunciare a tutte le modifiche previste nel settore delle costruzioni di protezione.

La formulazione nel rapporto esplicativo (pag. 9) secondo cui in caso di varie catastrofi possibili, i rifugi fornirebbero tutt'oggi un importante contributo alla protezione della popolazione è di principio accolta favorevolmente. Tuttavia, la concezione della Confederazione, tuttora valida, presuppone anche per i rifugi un uso esclusivo per il caso di conflitto armato; l'uso alternativo in caso di catastrofe o per alloggiare persone in cerca di protezione viene largamente ignorato. Ciò è anacronistico.

Si avanzano quindi le seguenti richieste:

- Si chiede di rinunciare a tutte le modifiche previste nel settore delle costruzioni di protezione (impianti di protezione e rifugi).
- A livello federale occorre elaborare, in collaborazione con i Cantoni, un concetto globale per l'uso futuro degli impianti di protezione esistenti (escluse le infrastrutture protette del servizio sanitario). Si deve definire chiaramente per quale scopo gli impianti di protezione dovrebbero essere utilizzati in futuro. Occorre dare la priorità alle esigenze dei Cantoni. Le riflessioni finanziarie devono essere considerate solo secondariamente. Da questo

concetto e dalla pianificazione delle esigenze dei Cantoni si può dedurre il futuro fabbisogno di impianti di protezione. Soltanto allora si potrà decidere in merito alla soppressione degli impianti di protezione.

- Occorre rivedere, in collaborazione con i Cantoni, i concetti esistenti nel settore della costruzione di rifugi. Si dovrebbe rinunciare all'uso esclusivo dei rifugi in caso di conflitto armato. Occorre inoltre definire chiaramente il loro uso futuro. Sulla base di questi lavori, si dovranno poi adottare le misure opportune.

Concetto per l'esercizio degli impianti protetti del servizio sanitario: il parere secondo cui le strutture sanitarie siano difficilmente gestibili per carenza di personale viene condiviso. Da ciò è tuttavia sbagliato dedurre che sia necessario sopprimere ospedali e servizi sanitari protetti. Manca un concetto globale che tenga conto sia dell'aspetto edificatorio, sia dell'apporto di personale. Solo un tale concetto permetterebbe di dedurre il futuro fabbisogno di impianti protetti del servizio sanitario e di decidere in merito a un'eventuale soppressione degli impianti. Deve quindi essere necessariamente elaborato a livello federale dal SSC. L'UFPP (per le questioni edilizie) e i Cantoni devono essere strettamente coinvolti nella stesura.

Occorre fondamentalmente permettere ai Cantoni di reintrodurre un servizio sanitario nella protezione civile. Tuttavia, le affermazioni sul loro ruolo nella gestione degli impianti protetti del servizio sanitario devono essere riviste nel rapporto esplicativo. Il loro possibile contributo è esposto in maniera troppo ottimistica. Di fatto è da presumere che nemmeno la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile potrà sopperire alla mancanza di personale specializzato (medici, infermieri, ecc.) nel settore sanitario.

Canton BL

Uso delle costruzioni di protezione come alloggi temporanei: manca una normativa che consenta ai Comuni e ai Cantoni di utilizzare le costruzioni di protezione per alloggiare temporaneamente persone anche quando non sussiste una reale emergenza. Occorre chiarire se in questi casi le costruzioni di protezione soddisfano i requisiti edilizi anche per l'uso civile. Se ne era già discusso in tutta la Svizzera quando c'era la necessità di alloggiare temporaneamente i profughi nelle costruzioni di protezione. Anche perché i requisiti vigenti per le costruzioni di protezione non soddisfano i requisiti civili (per es. norme antincendio). Questo aspetto assume rilevanza anche quando si tratta di alloggiare temporaneamente persone impossibilitate a muoversi in seguito a catastrofi e situazioni d'emergenza (cancellazione di treni, chiusura di strade, nevicate abbondanti, ecc.).

Canton BS

Protezione NBC: il laboratorio Spiez dovrebbe essere specificamente tenuto a coordinare i suoi servizi e le attività di ricerca con i Cantoni e gli organi federali che partecipano a interfacce come la rete dei laboratori. Una commissione dovrebbe concordare le priorità per le prove o gli acquisti di materiale nonché per la ricerca e la diagnostica (specialmente nel settore B).

Occorre inoltre precisare che la Confederazione non può reclutare militi della protezione civile per rinforzare le squadre d'intervento specializzate nel settore NBC. A tal fine, è necessario stipulare un accordo di prestazione con uno o più Cantoni. Si deve inoltre stabilire in modo chiaro che i Cantoni dirigono le basi d'appoggio NBC intercantonali.

Sanità pubblica e servizio sanitario: per la sanità pubblica e il servizio sanitario mancano per ora le basi decisionali. Le direzioni sanitarie dei Cantoni devono assolutamente elaborare un concetto globale ad hoc in collaborazione con l'UFSP, l'UFPP e il SSC. La CDS

deve fissare le condizioni necessarie.

L'introduzione di un servizio sanitario nella protezione civile è vista con scetticismo. Si potrebbe eventualmente introdurre una formazione complementare nel servizio sanitario per gli addetti all'assistenza, ma si deve rinunciare a una funzione di base e un'istruzione di base in materia di sanità. In ogni caso, anche questa decisione deve basarsi su un concetto globale che illustri in che modo, con quali mezzi e in che misura si possono garantire i servizi della sanità pubblica in Svizzera anche in caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato.

Canton FR

Costruzioni di protezione: il rapporto esplicativo prevede di ridurre il numero di impianti protetti del servizio sanitario e di reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile. Visto che non esiste alcun concetto sul fabbisogno e sulle conseguenze per il personale della protezione civile, questa interpretazione è prematura. Dovrebbe pertanto essere cancellata dal rapporto esplicativo. Un concetto per l'esercizio degli impianti protetti del servizio sanitario è d'importanza strategica e deve, in particolare, tenere conto dei mezzi del servizio civile.

Protezione dei beni culturali: la cancellazione dei contributi federali destinati alle documentazioni di sicurezza per i beni culturali ha conseguenze negative. Questi contributi servono a garantire la documentazione dei beni culturali con mezzi molto modesti, al contrario delle misure edilizie che, a causa dei loro costi elevati, rimarranno un'eccezione e con le quali viene in fondo protetta solo una piccola parte dei beni culturali in caso di catastrofe. L'effetto auspicato rimarrà quindi molto ipotetico.

Canton GE

Due leggi separate: la Confederazione ha sempre respinto la separazione della LPPC in due leggi con la motivazione che non esiste una base costituzionale che attribuisca alla Confederazione le competenze per la protezione della popolazione. È stato anche fatto valere il dato di fatto che non c'è sufficiente materia per una legge separata sulla protezione civile. Secondo l'articolo 57 Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione nell'ambito delle loro competenze. È stato inoltre stabilito che Confederazione e Cantoni coordinano i loro sforzi nel campo della sicurezza interna. Esiste quindi una base costituzionale sulla base della quale possono essere emanate disposizioni, altrimenti la Confederazione non avrebbe assolutamente alcuna competenza nel settore della protezione della popolazione. Oltre a ciò, i recenti sviluppi hanno portato a un forte aumento delle norme che disciplinano aspetti specifici della protezione della popolazione (allarme, condotta coordinata, comunicazione e istruzione). C'è quindi abbastanza materia per stilare una legge federale separata.

Basi d'appoggio NBC intercantonali: l'istituzione di basi d'appoggio NBC intercantonali non deve essere disciplinata dalla legge. Spetta ai Cantoni organizzarsi sulla base delle loro esigenze e dei loro mezzi. Essi continuano ad essere responsabili di tutti gli aspetti organizzativi. In considerazione dell'interoperabilità del materiale e della coerenza dell'istruzione, è però necessario che la Confederazione continui a offrire supporto nell'ambito dell'acquisto del materiale NBC.

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: i Cantoni hanno bisogno di maggiori dettagli sui costi. Inoltre, termini come «componenti centralizzate/decentralizzate» non sono definiti in modo chiaro. Pertanto, le disposizioni del capitolo 4 sotto il titolo secondo non possono

essere accolte. Costituiscono una sorta di «assegno in bianco» a favore della Confederazione. Se vengono comunque mantenute senza fornire chiare indicazioni sulle conseguenze finanziarie per i Cantoni, tali disposizioni devono essere completate in modo da tenere conto del criterio del potere finanziario dei Cantoni.

Costruzioni di protezione: non è accettabile che la Confederazione scarichi oneri sui Cantoni, in particolare per quanto concerne la definizione del fabbisogno di impianti di protezione e delle condizioni per la loro soppressione.

Chiarimento di termini: sia il disegno di legge che il rapporto esplicativo utilizzano i termini «*Leitung*» (direzione), «*Führung*» (condotta), «*Koordination*» (coordinamento), «*Verantwortung*» (responsabilità), «*Zuständigkeit*» (competenza) e «*Übernahme*» (assunzione) con significati diversi. Questi termini dovrebbero quindi essere definiti con precisione.

Disposizioni transitorie: all'entrata in vigore della nuova legge, i militi della protezione civile istruiti fino al 2008 dovrebbero essere prosciolti, poiché avranno completato il loro obbligo di prestare servizio di 12 anni. Ciò comporterà un drastico ridimensionamento dell'effettivo della protezione civile, mettendo a repentaglio la capacità operativa delle organizzazioni di protezione civile. Per evitare questa conseguenza si dovrebbe creare una normativa transitoria per le persone il cui obbligo di prestare servizio è iniziato durante la legislazione vigente.

Le modifiche in PISA richieste dalla revisione della legge dovrebbero essere completate entro la data d'entrata in vigore.

Canton GL

Obbligo di prestare servizio per i sottufficiali e la truppa: l'auspicata riduzione a 12 anni della durata dell'obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile, compresi i sottufficiali, rappresenta una grande sfida per il reclutamento di nuovi militi nella protezione civile glarone. Diventa inoltre più difficile trovare candidati disposti a seguire l'istruzione per diventare sottufficiali o ufficiali superiori a causa della notevole differenza di durata dell'obbligo di prestare servizio. La fine dell'obbligo di prestare servizio per tutti i quadri della protezione civile è generalmente fissata a 40 anni d'età. La prevista riduzione a 12 anni della durata dell'obbligo di prestare servizio per gli ufficiali della protezione civile viene quindi espressamente respinta.

Settore sanitario: per le modifiche proposte riguardanti il servizio sanitario e gli impianti protetti del servizio sanitario mancano le basi decisionali. Pertanto, le modifiche previste vengono per ora respinte. I dipartimenti sanitari dei Cantoni devono assolutamente elaborare un concetto globale corrispondente.

Utilizzazione dei contributi sostitutivi: le restrizioni per l'utilizzazione dei contributi sostitutivi vengono decisamente respinte. La normativa finora vigente si è dimostrata valida e concede ai Cantoni lo spazio di manovra necessario per tenere conto delle proprie esigenze. Cambiare qualcosa che si è dimostrato valido non ha senso.

Canton GR

Obbligo di prestare servizio per i sottufficiali della protezione civile e la truppa: la prevista riduzione a 12 anni della durata dell'obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile e i sottufficiali rende molto più difficile il reclutamento di personale. Diventa inoltre più difficile trovare candidati disposti a seguire l'istruzione per diventare sottufficiali o

ufficiali superiori a causa della notevole differenza di durata dell'obbligo di prestare servizio. La fine dell'obbligo di prestare servizio per tutti i quadri della protezione civile è generalmente fissata a 40 anni d'età.

Impianti di protezione: dal 2012 il Canton GR ha sensibilmente ridotto il numero di impianti di protezione o, laddove necessario, ha eseguito ampliamenti tecnici e adeguato i restanti impianti alle esigenze del servizio attivo per tutti i partner della protezione civile. La prevista riduzione del numero di impianti di protezione è quindi accolta favorevolmente.

Servizio sanitario nella protezione civile: il Canton GR (come i Cantoni ZG e BL) dispone già di unità sanitarie di protezione civile. Il proposito di reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile è quindi accolto favorevolmente. Il servizio sanitario è un contenitore importante per il reclutamento di sanitari per le sezioni sanitarie di pronto intervento, che in caso di necessità vengono impiegate per rinforzare i mezzi dei servizi di salvataggio.

Cantoni JU e VS

Due leggi separate: sussistono ambiguità e incongruenze tra i termini «protezione della popolazione» e «protezione civile». Si chiede pertanto di dividere la LPPC in due leggi separate.

Compiti della protezione civile: gli articoli 3 e 27 sono ridondanti e contengono incoerenze. Nell'articolo 3 si devono definire i compiti generali o le prestazioni centrali della protezione civile e le organizzazioni partner. L'articolo 27 deve invece contenere maggiori dettagli sul profilo delle prestazioni della protezione civile. Si devono chiaramente definire ed elencare nella legge le prestazioni di base generali che ogni organizzazione di protezione civile è tenuta a fornire.

Basi d'appoggio NBC: il proposito della Confederazione riguardo le basi d'appoggio NBC dovrebbe essere esposto in modo chiaro. S'intende istituire una base d'appoggio NBC nazionale o attribuire ai Cantoni la competenza di creare basi d'appoggio NBC intercantonali? Le responsabilità, i compiti e le competenze delle basi d'appoggio NBC devono essere chiaramente definiti nella legge.

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: sui cantoni non possono essere scaricati nuovi oneri finanziari. Inoltre, i costi devono essere chiaramente attestati. Oneri e costi supplementari vengono in ogni caso respinti.

Canton VS (in aggiunta)

Ripartizione dei costi: è inaccettabile che si trasferiscano oneri ai Cantoni senza una valutazione precisa. Le conseguenze finanziarie non sono sufficientemente dimostrate. Il rapporto esplicativo dovrebbe essere più trasparente a questo riguardo.

Canton LU

Sanità pubblica e servizio sanitario: per la sanità pubblica e il servizio sanitario mancano per il momento le basi decisionali. Il SSC deve assolutamente elaborare un concetto globale ad hoc in collaborazione con l'UFPP e i Cantoni. È necessario giustificare il fabbisogno di infrastrutture protette del servizio sanitario in un concetto globale. Soltanto allora si potrà decidere in merito alla soppressione degli ospedali e dei centri sanitari protetti.

La prevista reintroduzione di un servizio sanitario è di principio accolta favorevolmente. Tuttavia, questa decisione dovrebbe basarsi su un concetto globale che illustri in che modo,

con quali mezzi e in che misura si possono mantenere i servizi della sanità pubblica in Svizzera anche in caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato. Le direzioni sanitarie dei Cantoni devono elaborare un concetto globale ad hoc in collaborazione con l'UFSP, l'UFPP e il SSC. La CDS deve fissare le condizioni necessarie.

Necessità di modificare basi legali cantonali: la proposta di revisione della LPPC comporterà modifiche di basi legali cantonali. La necessità di modifiche non è ancora stata accertata con precisione e verrà esaminata non appena il messaggio sarà disponibile. Al momento di fissare la data d'entrata in vigore si deve badare che i Cantoni abbiano a disposizione un termine ragionevole (15 mesi dopo la scadenza del termine di consultazione) entro cui adeguare le loro basi giuridiche cantonali.

Conseguenze finanziarie: secondo il rapporto esplicativo, le modifiche di carattere finanziario determineranno in parte una riduzione e in parte un aumento dell'onere per i Cantoni, e questi due effetti sembrerebbero più o meno equilibrarsi. Per la valutazione di diversi progetti e la pianificazione finanziaria, i Cantoni necessitano urgentemente di informazioni precise sulle conseguenze finanziarie. Le conseguenze sui costi devono quindi essere esposte in modo trasparente e preciso.

Canton NE

Assunzione e ripartizione dei costi: di solito si applica il principio «chi paga, comanda». È quindi inaccettabile attribuire costi per decisioni imposte, per le quali non esistono ancora dei concetti definitivi. Si ha l'impressione che i Cantoni debbano firmare un «assegno in bianco» a favore della Confederazione, in particolare per i settori rifugi, PISA e Polyalert. Sono previsti numerosi trasferimenti di oneri ai Cantoni senza una valutazione precisa. Il rapporto esplicativo dovrebbe essere più trasparente a tal riguardo. L'argomentazione delle conseguenze finanziarie per i Cantoni è insufficiente.

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: il disegno di legge può essere accolto solo se i costi sono attestati in modo chiaro e inequivocabile. Non sono ancora stati esposti con sufficiente precisione. La Confederazione deve stabilire una procedura che permetta di definire la portata e le tappe dei singoli progetti e i costi che ne risultano.

Basi d'appoggio NBC: occorre definire in modo più chiaro le interfacce tra le organizzazioni partner, in particolare in merito alla ripartizione dei compiti e delle competenze in materia di protezione NBC. Si dovrebbe in particolare chiarire se s'intende creare una base d'appoggio NBC nazionale o delle basi d'appoggio NBC intercantionali, oppure se questo compito dovrebbe essere lasciato ai Cantoni.

Canton SG

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: sia il disegno di legge che il rapporto esplicativo non contengono affermazioni vincolanti sulle conseguenze finanziarie per i Cantoni. I costi dovrebbero però essere esposti in dettaglio per ogni Cantone almeno nel rapporto esplicativo. Queste informazioni sono indispensabili per la riuscita del progetto poiché consentono ai Cantoni di integrare i costi nella loro pianificazione operativa e finanziaria e nel loro budget.

Settore sanitario: per la reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile mancano le basi decisionali. Le modifiche proposte vengono pertanto respinte. È indispensabile elaborare un concetto globale ad hoc con i dipartimenti cantonali della sanità.

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: il proposito di equiparare l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile con quello nell'esercito è accolto favorevolmente. Si deve però garantire che i Cantoni dispongano degli effettivi di militi (sia quantitativamente che qualitativamente) necessari a medio e lungo termine. Ciò deve essere precisato almeno nel rapporto esplicativo.

Utilizzazione dei contributi sostitutivi: la prevista limitazione dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi viene decisamente respinta. La normativa federale in vigore si è dimostrata valida e concede ai Cantoni lo spazio di manovra necessario per tenere conto delle reali esigenze regionali. Cambiare qualcosa che finora ha dato prova di sé non è ragionevole.

Protezione delle infrastrutture critiche: dato che le conseguenze di un guasto o di un'interruzione delle infrastrutture critiche non si fermano ai confini cantonali, occorre statuire nella legge l'obbligo per i Cantoni di proteggere le loro infrastrutture critiche. Questo è l'unico modo per garantire una protezione su scala nazionale.

Protezione dei beni culturali: le pianificazioni d'emergenza sono decisive per la protezione dei beni culturali. Per questo motivo, la Confederazione deve assolutamente finanziare i piani d'emergenza per gli oggetti di importanza nazionale.

Canton SZ

Un'unica legge: la divisione della LPPC in due leggi separate viene respinta. Le considerazioni fatte all'epoca in merito alla creazione di una base giuridica unitaria per la protezione civile e la protezione civile restano invariate. Il concetto della protezione della popolazione quale sistema integrato è già stato ancorato nella LPPC del 2002. La Confederazione continua a non essere autorizzata a legiferare sulla collaborazione con le organizzazioni partner che sottostanno al diritto cantonale. Essa non dispone infatti di un mandato costituzionale corrispondente.

Canton TI

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile non viene di principio respinta, ma vista con scetticismo. La durata della formazione di un milite non permette di approfondire le conoscenze e competenze necessarie per questo servizio. Si corre oltretutto il rischio di sviluppare un profilo concorrenziale con l'addetto all'assistenza. Si propone però l'introduzione di un corso complementare per sanitari, concepito principalmente per i militi dell'assistenza, i quali durante la formazione potranno approfondire alcuni temi legati al supporto di strutture sanitarie, senza però diventare *de facto* dei militi sanitari sul modello militare.

L'assistenza sanitaria e l'erogazione di servizi sanitari sono di competenza cantonale e spetta quindi al Cantone autorizzarli. Non si può rinunciare al principio che siano i Cantoni a definire chi e come debba e possa offrire assistenza sanitaria.

Basi d'appoggio intercantionali: nella strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ le basi d'appoggio intercantionali venivano descritte come strutture polyvalenti destinate a fornire prestazioni specialistiche attribuite alla protezione civile. Non risulta quindi chiaro il motivo per cui il termine «basi d'appoggio intercantionali» sia citato nella presente legge, unicamente in relazione all'ambito NBC. Aspetti come l'ubicazione, il finanziamento, la gestione e i compiti di queste basi d'appoggio devono essere approfonditi, così da definire le responsabilità e la ripartizione dei costi ad essi legati. La tematica deve essere analizzata più a fondo in collaborazione con i Cantoni.

Effettivi della protezione civile: nel rapporto esplicativo si deve spiegare la relazione che verrà forzosamente a crearsi tra le prestazioni richieste e gli effettivi della protezione civile, i quali a causa del nuovo modello di servizio obbligatorio subiranno un drastico ridimensionamento. Gli effettivi necessari devono essere garantiti a lungo e medio termine.

Prontezza operativa elevata: nella strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ veniva proposto e definito un sistema di prontezza molto dettagliato. Il progetto prevedeva anche un numero di effettivi e tempi d'entrata in servizio chiaramente definiti. Sebbene un tale grado di dettaglio non sia necessario, la legge in oggetto dovrebbe prevedere il principio per cui i Cantoni debbano disporre di un picchetto strutturato.

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: nei testi in consultazione mancano riferimenti alla stima e al calcolo dell'impatto dei costi per i Cantoni. Se di primo acchito potrebbe risultare interessante per il Cantone, la presa a carico di competenze da parte della Confederazione rischierebbe di rivelarsi uno strumento atto ad imporre in futuro attività onerose da sopportare, come è stato il caso della prova annuale di verifica del dispositivo «CH Dunkel» (CH al buio).

Costruzioni di protezione: la prevista riduzione (riconversione in rifugi pubblici o dismissione) deve essere finanziata dalla Confederazione. In particolare deve continuare ad assumere i costi di smantellamento delle componenti tecniche, oggi di sua competenza. Si propone inoltre l'introduzione di un incentivo finanziario federale ai Cantoni che s'impegnano a trasformare gli impianti non più utilizzati in rifugi pubblici a favore della popolazione. Per i Cantoni, che provvederanno ad un'oculata pianificazione strategica, dovrà essere corrisposto un importo forfettario per ogni singolo impianto che verrà trasformato per aumentare il grado di copertura in posti protetti. Si favoriranno così i proprietari che richiederanno la messa fuori uso del rifugio per problemi tecnici oppure in caso di ristrutturazioni. Ciò permetterebbe di rinunciare agli investimenti per mantenere la prontezza operativa.

Canton TG

Utilizzazione dei contributi sostitutivi: la proposta di limitare l'utilizzazione dei contributi sostitutivi viene decisamente respinta. La normativa federale vigente si è dimostrata valida e concede ai Cantoni lo spazio di manovra necessario per soddisfare le reali esigenze regionali. Cambiare qualcosa che finora ha dato prova di sé non è ragionevole.

Indennità per prestazioni d'allarme: la nuova normativa proposta prevede che la Confederazione sarà l'unica responsabile di dare l'allarme alla popolazione tramite le sirene. Di principio, questa novità viene accolta favorevolmente. Non viene però precisato se i Cantoni devono continuare a svolgere dei compiti e quali. Secondo il principio del finanziamento da parte dell'organo competente, essi dovrebbero essere indennizzati dalla Confederazione per l'assunzione di determinati compiti.

Canton UR

Polyalert come sistema federale: il rapporto esplicativo afferma che la vigente regolamentazione delle competenze e dei finanziamenti nel settore delle sirene non è efficiente e orientata agli obiettivi, generando ingenti costi aggiuntivi per la Confederazione. L'affermazione secondo cui i costi supplementari derivino dalle competenze e dai finanziamenti non si può tuttavia provare. La causa è piuttosto da attribuire alla macchinosa gestione del progetto da parte dell'UFPP. Non è chiaro come si possono ridurre i costi. Con il nuovo orientamento di Polyalert a sistema federale, occorre ridefinire i compiti tra Confederazione e Cantoni. La

loro ripartizione manca nel rapporto esplicativo e dovrebbe essere menzionata. Si deve inoltre precisare come verrebbero indennizzati i Cantoni per eventuali prestazioni a favore di Polyalert. La proposta di trasformare Polyalert in un sistema federale viene quindi respinta poiché mancano le condizioni quadro necessarie.

Utilizzazione dei contributi sostitutivi: la prevista regolamentazione esaustiva sull'utilizzazione dei contributi sostitutivi, in particolare per lo smantellamento degli impianti di protezione, è respinta. La regolamentazione vigente va mantenuta e la Confederazione deve continuare ad assumere i costi di smantellamento.

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione di un servizio sanitario di protezione civile è respinta. Non vi sono basi concettuali sufficienti per stabilire se e in che misura la sanità pubblica dipende dal sostegno della protezione civile in caso di grave catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato. Queste vanno elaborate prima della revisione della legge.

Canton VD

Basi d'appoggio NBC: le basi d'appoggio NBC intercantonali devono essere cancellate dal disegno di legge poiché nel settore NBC le prestazioni e il materiale devono essere disponibili molto rapidamente. Esse non sono in grado di fornire queste prestazioni immediate. Tuttavia, la Confederazione deve supportare l'acquisto di materiale NBC da parte dei Cantoni.

Competenze/Responsabilità: il disegno di legge prevede che la Confederazione emetta sempre più prescrizioni e assuma sempre maggiori competenze (specialmente per i sistemi di comunicazione, lo scambio di informazioni e il materiale di protezione civile). Ciò le consentirebbe di imporre prestazioni ai Cantoni senza tener conto delle loro risorse e intenzioni politiche. Tale procedura è ritenuta inappropriata. È inoltre inaccettabile che vengano trasferite competenze all'UFPP senza che il relativo contesto sia disciplinato nei dettagli. Ciò equivale a un «assegno in bianco» e priva i Cantoni della loro libertà d'azione.

Il Consiglio federale scarica determinati oneri e costi sui Cantoni senza verificare se sono in grado di assumerli. Allo stesso tempo, numerosi compiti e competenze vengono trasferiti all'UFPP. I Cantoni devono continuare ad avere determinate competenze, mentre l'UFPP deve garantire il coordinamento tra i Cantoni. Occorre inoltre descrivere i processi la cui responsabilità è condivisa da Confederazione e Cantoni.

Finanze: si prevede di scaricare numerosi oneri sui Cantoni senza valutare in dettaglio questa scelta e senza consultare i Cantoni. Il rapporto esplicativo dovrebbe essere più trasparente a questo riguardo. L'argomentazione delle conseguenze finanziarie per i Cantoni è insufficiente. Per quanto concerne i sistemi di comunicazione, nel rapporto esplicativo si parla anche di uno sgravio per i cantoni. Ciò non è chiaro, poiché attualmente i Cantoni non assumono ancora le spese corrispondenti e i nuovi sistemi di comunicazione previsti comporterebbero costi aggiuntivi per i Cantoni. È quindi inaccettabile scaricare sui Cantoni costi per decisioni imposte, per le quali non esistono ancora concetti definitivi (rifugi, PISA, Polycom, Polyalert ecc.).

Canton ZH

Modifiche per il finanziamento delle costruzioni di protezione: il finanziamento dei costi di smantellamento degli impianti di protezione con contributi sostitutivi provenienti dai fondi

cantionali per i rifugi è respinto poiché comporterebbe ingenti costi supplementari per i Cantoni e i Comuni. Il finanziamento dello smantellamento degli impianti di protezione spetta alla Confederazione, poiché i sistemi dei rifugi sono stati installati secondo norme federali. È quindi inaccettabile gravare i fondi cantionali per i rifugi con spese che competono alla Confederazione.

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è respinta poiché manca un concetto globale che descriva come dovrebbe essere garantita la sanità pubblica in Svizzera in caso di catastrofe, situazione d'emergenza o conflitto armato. Prima di reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile, con conseguenze finanziarie imprevedibili per i Cantoni, la Confederazione dovrebbe elaborare un concetto globale sul SSC insieme ai Cantoni. Dai compiti della protezione civile (art. 27) occorre in ogni caso escludere il personale medico (medici e infermieri) e i suoi compiti. Un finanziamento esclusivo del servizio sanitario da parte dei Cantoni sarebbe anche in contraddizione con il principio di equivalenza fiscale. Il progetto di revisione contiene però direttive d'ampia portata della Confederazione, senza che quest'ultima debba adempiere i suoi obblighi finanziari.

Sistemi di comunicazioni congiunti: gli articoli 18-20 vengono respinti poiché si basano sulle strutture tradizionali e limitano eccessivamente le future possibilità di sviluppo. Non è noto in quale forma e a quali condizioni quadro verranno realizzati il sistema di radiocomunicazione di sicurezza, la rete di dati e la comunicazione a banda larga. Tutti e tre i concetti di comunicazione sono tecnicamente interdipendenti e non potranno quindi essere considerati separatamente. Sulla base delle esigenze e delle possibilità tecniche prevedibili, i concetti esistenti non soddisfano più i futuri requisiti per la trasmissione di dati a banda larga, di informazioni sulla situazione nonché di immagini e suoni. Con la regolamentazione dei sistemi di comunicazione proposta nel disegno di legge si crea grande incertezza sui futuri costi per i Cantoni.

Protezione civile federale: la creazione di un'organizzazione federale di protezione civile (art. 12 cpv. 2 e art. 35 cpv. 4) viene respinta poiché è in contraddizione con la decisione di base della CG MPP, secondo cui la responsabilità per tutti i militi della protezione civile spetta ai Cantoni e non alla Confederazione. La Confederazione non deve assumere compiti nei settori della convocazione e del *controlling* dei militi della protezione civile. Si deve quindi rinunciare a normative in materia. La Confederazione deve stipulare accordi di prestazione con uno o più Cantoni per adempiere i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza.

Coordinamento di compiti e competenze: gli articoli 6 e ss. del disegno di legge descrivono i compiti della Confederazione, mentre gli articoli 14 e ss. quelli dei Cantoni. Alcuni di questi coincidono e non è quindi sempre evidente chi è responsabile di quali compiti. Compiti e responsabilità devono essere descritti in modo più chiaro.

Protezione dei beni culturali: l'articolo 3 della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato prevede che le parti contraenti predispongano già in tempo di pace la «tutela» dei loro beni culturali con misure appropriate. Tra queste misure, descritte nell'articolo 5 del Secondo Protocollo, rientrano anche la pianificazione di misure antincendio e di misure per prevenire i crolli di edifici. Le statistiche dimostrano tuttavia che circa un terzo degli incendi sono dovuti a negligenza. Pianificare la protezione antincendio diventa quindi ancora più importante. Piani d'emergenza pratici devono assolutamente includere anche misure volte a prevenire piene, terremoti o colate detritiche. Le istituzioni della protezione dei beni culturali soffrono già per la soppressione dei fondi federali destinati all'allestimento delle documentazioni di sicurezza. Ciò dovrebbe essere compensato dalla Confederazione con un sostegno finanziario per le misure preventive molto costose, volte a proteggere i beni culturali da incendi, crolli, allagamenti, terremoti o colate detritiche. Una disposizione corrispondente dovrebbe essere inclusa nel disegno di legge.

Sistematica della legge: il disegno di legge comprende numerosi articoli che citano l'UFPP

per nome. Questo non è necessario e insolito per le leggi federali. L'attribuzione di compiti all'interno dell'amministrazione federale a un ufficio federale specifico non dovrebbe essere definita nelle leggi federali, bensì nelle ordinanze esecutive emesse dal Consiglio federale o dai dipartimenti competenti. La legge delega in vari punti una competenza legislativa limitata all'UFPP. Occorre in ogni caso precisare che tale competenza è limitata alle sfere di competenza della Confederazione. Vengono inoltre create basi legali per temi di natura estranea alla normativa, come ad esempio il progetto «Protezione delle infrastrutture critiche» e le disposizioni sugli impianti d'accumulazione.

BDP

Sistemi di comunicazione: un sistema di comunicazione di sicurezza a banda larga mobile è fondamentale in questa epoca. È quindi opportuno che la competenza in materia spetti alla Confederazione. Occorre tuttavia compiere scrupolosamente gli accertamenti necessari per evitare errori e ritardi. Anche l'ulteriore sviluppo del sistema di analisi integrata della situazione è indispensabile.

Coordinamento da parte della Confederazione: quando un evento colpisce più Cantoni, questi possono chiedere un coordinamento federale. Si dubita tuttavia che la formulazione potestativa utilizzata nel disegno di legge abbia senso. Sarebbe più sensato definire innanzitutto le dimensioni di una catastrofe per poi delegare generalmente il coordinamento degli eventi maggiori alla Confederazione.

Protezioni di costruzione: il numero delle costruzioni di protezione dovrebbe essere ridotto al minimo necessario.

PPD

Due leggi separate: ci si chiede se non sarebbe opportuno disciplinare la protezione della popolazione e la protezione civile in due leggi separate. La protezione della popolazione è un sistema integrato di livello superiore, mentre la protezione civile è solo una delle cinque organizzazioni partner di questo sistema.

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è ritenuta degna di revisione, ma non deve comportare un trasferimento di oneri dalla Confederazione ai Cantoni.

Obbligo di prestare servizio: l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile va equiparato a quello dell'esercito, badando a garantire a lungo termine gli effettivi dei militi della protezione civile.

Impianti di protezione: prima di prendere importanti decisioni sulla riduzione degli impianti di protezione, occorre valutare il fabbisogno ed elaborare una strategia di utilizzazione.

PLR

Sistemi di comunicazione: consideriamo positivo che il disegno di legge preveda chiare disposizioni in materia di responsabilità e finanziamento tra Confederazione e Cantoni nell'ambito dei sistemi congiunti. Deploriamo invece che il rapporto esplicativo non fornisca dati più concreti in relazione all'orizzonte temporale per l'acquisto di Polydata o del sistema a banda larga. Nel caso del sistema a banda larga, sarebbe inoltre auspicabile avere una

stima dei costi d'acquisto.

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: il PLR giudica prioritaria la messa in atto della mozione Müller e accoglie con favore le relative disposizioni.

Le proposte sulla durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile vengono fondamentalmente accettate. Si richiedono tuttavia informazioni più concrete riguardo ai militi in ferma continuata. Andrebbe per esempio chiarito se possono prestare servizio anche a livello comunale.

Sono accolte favorevolmente le misure proposte dal Consiglio federale riguardanti il caso in cui non venisse raggiunto il contingente annuo o fosse necessario aumentare il contingente di militi della protezione civile durante un'emergenza prolungata. Purtroppo non vengono presentate soluzioni sostenibili per contrastare la forte diminuzione degli effettivi nella protezione civile.

Ripercussioni finanziarie e sull'organico: le stime relative alle spese finanziarie e di personale sono in parte troppo vaghe, in particolare quelle riguardanti la reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile, che secondo il rapporto esplicativo, comporterà notevoli spese finanziarie e di personale supplementari per i Cantoni. Al momento non è possibile quantificare l'onere supplementare, ma occorrerà far luce su questa voce di spesa prima della reintroduzione del servizio sanitario.

PVL

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: il servizio di protezione civile ha la stessa importanza del servizio militare. Questa è la ragione per cui promuoviamo esplicitamente la riduzione e la flessibilizzazione dell'obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile e quindi l'allineamento con l'esercito.

Riserva: si chiede che venga mantenuta la riserva di militi della protezione civile per al massimo cinque anni (analogamente all'esercito), affinché sia possibile reagire rapidamente e in modo flessibile anche in caso di emergenze prolungate. Questo semplificherebbe notevolmente le procedure amministrative e di equipaggiamento rispetto a una reintroduzione di militi prosciolti dall'obbligo di prestare servizio civile, come proposto nel disegno di legge.

PS

Contesto mutato delle minacce: il PS si rallegra che si sia preso atto che negli ultimi anni le minacce e i pericoli in Svizzera sono cambiati e che ci si deve concentrare sui casi di catastrofe nelle regioni, gli attacchi informatici, le interruzioni di corrente, le pandemie e le forme ibride di conflitto. La protezione della popolazione deve adeguarsi velocemente alla nuova situazione. Il presente disegno di legge soddisfa questo bisogno, anche se in parte con poca coerenza.

Costruzioni di protezione: la riduzione del numero di infrastrutture della protezione della popolazione è un passo che va nella giusta direzione, ma per il PS ancora insufficiente. Gli scenari dei rischi attuali e futuri in Svizzera richiedono un numero notevolmente inferiore di impianti di protezione. L'obiettivo di ridurre il numero di impianti deve quindi essere perseguito in modo ancor più coerente.

Basi d'appoggio intercantonali: riunire in basi d'appoggio intercantonali le risorse specializzate di personale e materiale permette di risparmiare sui costi, evitare doppioni e aumentare l'efficienza dell'intero sistema. Per accentuare questo effetto la protezione civile deve

soddisfare i criteri di interoperabilità, in modo da poter essere impiegata in qualsiasi momento su scala intercantonale.

UDC

Norme/grado di dettaglio: l'UDC è piuttosto critico nei confronti della revisione, soprattutto per quanto riguarda la quantità di norme. La revisione della LPPC prevede 23 articoli in più rispetto all'attuale LPPC, mentre per l'UDC sarebbe preferibile uno snellimento. Nell'attuale LPPC i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono descritti in un articolo ciascuno, con la revisione sono necessari due interi capitoli. Questo grado di dettaglio non si addice ad una legge federale. Inoltre, per quanto riguarda la delega delle competenze al Consiglio federale, il disegno di legge appare troppo generoso: l'attuale LPPC prevede 21 deleghe, nel disegno di legge sono invece previste ben 35 deleghe. Su questo punto occorrerebbe più moderazione.

Organizzazioni d'intervento specializzate: l'UDC è scettico sulla creazione di una base per altre organizzazioni d'intervento specializzate. Questo potrebbe provocare un aumento del numero degli uffici amministrativi, che poco gioverebbe alla protezione della popolazione e gonfierebbe ulteriormente l'amministrazione.

Rete nazionale di dati sicura: i costi d'investimento per la sua realizzazione, pari a circa 150 mio., sono troppo elevati. A questa somma vanno aggiunti altri 80-90 mio. di franchi ogni otto anni per la salvaguardia del valore. Si teme che la Confederazione spenda ancora una volta molte più risorse di quanto necessario per un progetto informatico.

Unione delle città svizzere

Comunicazione mobile di sicurezza: le città sostengono gli sforzi volti alla realizzazione di una futura comunicazione mobile di sicurezza (CMS). Già oggi i servizi d'intervento si avvalgono della comunicazione mobile a banda larga nelle attività quotidiane in situazione normale.

In vista della sostituzione di Polycom prevista nel 2030 ca., le disposizioni legali devono essere impostate in modo tale che, dopo la sostituzione, un nuovo sistema di comunicazione basato sulla CMS sia messo a disposizione delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS). Soprattutto i provider privati delle reti mobili devono essere costretti, mediante disposizioni di legge, a fornire le larghezze di banda e le funzioni necessarie alle AOSS. A tal fine è importante che le AOSS siano liberate dagli aspetti commerciali. Come in altri Paesi, il progetto della comunicazione wireless a banda larga dovrà essere lanciato in collaborazione con altri operatori di telefonia mobile commerciali. Affinché il sistema funzioni anche in assenza di corrente, è necessaria un'infrastruttura di radiocomunicazione indipendente con una propria gamma di frequenza.

In tal senso approviamo i contenuti della revisione di legge, in particolare quelli che disciplinano i compiti e le competenze di terzi (soprattutto dei fornitori di servizi di comunicazione).

Analisi coordinata della situazione: la proposta di introdurre una sola piattaforma elettronica è vista con scetticismo. Cantoni, città e altre organizzazioni utilizzano già sistemi elettronici di gestione della situazione. Per questo motivo, proponiamo che la Confederazione metta a disposizione un sistema elettronico di gestione della situazione a livello di CENAL e di Stato maggiore federale, che i Cantoni e le città possano utilizzare come piattaforma informativa. Città e Cantoni devono tuttavia poter continuare a sfruttare i propri sistemi. Già oggi essi hanno la possibilità di mettere a disposizione della Confederazione i propri dati in forma sintetica. Si richiede il coinvolgimento dei gestori di infrastrutture critiche.

Sistemi di comunicazione congiunti: le AOSS devono potersi avvalere di una comunicazione mobile di sicurezza (comunicazione wireless a banda larga) anche in situazione normale.

Rete nazionale di dati sicura: la Confederazione e i Cantoni devono coordinare e accordarsi sull'utilizzo dei sistemi esistenti. I costi indicati nel rapporto esplicativo per il finanziamento di una rete di dati sicura sono troppo elevati. Anche se un simile sistema deve soddisfare determinati requisiti di sicurezza e disponibilità, i costi devono essere tenuti il più bassi possibile. Bisogna cercare sinergie con fornitori commerciali e considerare anche i gestori di infrastrutture critiche. Sulle infrastrutture commerciali devono essere realizzate ridondanze a basso costo.

Basi d'appoggio intercantionali: la concentrazione di risorse specializzate (ad esempio materiale NBC, gruppi elettrogeni d'emergenza) è in contraddizione con la rapidità d'impiego. Le città devono essere in grado di reagire velocemente in caso di un'emergenza (ad esempio in caso di interruzione di corrente, intervento NBC). Attualmente la SIDDPS è disponibile in un solo luogo. Tuttavia possono trascorrere diverse ore finché le risorse sono pronte per l'intervento. Questo è il motivo per cui criticiamo questo punto.

Flessibilizzazione dell'obbligo di prestare servizio: non tutte le città valutano allo stesso modo la riduzione della durata e la flessibilizzazione dell'obbligo di prestare servizio. Sono favorevoli quelle che registrano un'eccedenza di militi. Ma in altre, l'abbassamento del limite di età per i sottufficiali comporterebbe una massiccia perdita di personale, soprattutto a livello di quadri, e costi aggiuntivi per la formazione di nuovi quadri.

Interventi di pubblica utilità: molti sono i militi della protezione civile che ancora oggi non ricevono alcuna IPG dal proprio datore di lavoro per i servizi prestati durante il fine settimana. Sugeriamo di trovare immediatamente una soluzione e di adeguare le pertinenti basi legali. I datori di lavoro devono essere obbligati ad accordare giorni di riposo ai militi della protezione civile che hanno prestato servizio durante il fine settimana. In alternativa deve essere data la possibilità di prolungare il servizio con due giorni di riposo ordinati e indennizzati con l'IPG.

Servizi ricorrenti: la pratica della fatturazione oraria per i servizi ricorrenti non è soddisfacente. Ai militi della protezione civile che prestano fino a sette ore di servizio sotto forma di servizi ricorrenti, non viene accreditato alcun giorno di servizio, mentre già a partire da dieci ore di servizio ne vengono remunerati due. La disparità di trattamento diventa ancora più evidente con i militi della protezione civile che vengono prosciolti dal servizio dopo l'interrogazione sanitaria d'entrata. A questi viene computato un giorno di servizio dopo soli 20 minuti di presenza.

Corsi di ripetizione: in pochi casi i compiti della protezione civile sono così complessi da richiedere 2 o 3 giorni di corso all'anno. Come già avviene con i vigili del fuoco di milizia, due o tre lezioni serali all'anno sono sufficienti per acquisire le competenze necessarie. Ciò risponderebbe alle esigenze dell'economia e dell'industria. Si propone quindi di abolire l'aumento della durata minima dei corsi di ripetizione da due a tre giorni.

Per consolidare le competenze dirigenziali dei quadri e le competenze d'impiego delle squadre d'intervento sono necessari interventi di lunga durata. Questi non devono necessariamente ricorrere ogni anno. Sarebbe opportuno considerare una disposizione che combinasse i giorni di servizio dell'anno precedente, dell'anno corrente e di quello successivo per adempiere all'obbligo di frequenza dei corsi di ripetizione. In questo modo i militi della protezione civile potrebbero essere convocati per esempio ogni tre anni per cinque giorni di CR. Questa misura aumenterebbe l'efficienza nell'ambito delle pratiche amministrative.

Dovrebbero inoltre essere conteggiati anche i giorni di servizio prestati durante eventi maggiori, catastrofi o situazioni d'emergenza.

Impianti di protezione: Nel rapporto esplicativo si afferma che i rischi attuali e prevedibili in Svizzera richiedono un numero nettamente inferiore di impianti di protezione. Le città non condividono del tutto questa tesi. Negli ultimi anni la politica di sicurezza ha conosciuto sviluppi importanti per la sicurezza della Svizzera. Inoltre, è stato registrato un rapido aumento della popolazione. Rispetto a trenta anni fa bisogna quindi prevedere un numero maggiore di persone in cerca di protezione o di pazienti in caso di conflitto armato. Pertanto, le costruzioni di protezione continuano ad essere un pilastro essenziale per la protezione della popolazione.

La riduzione delle infrastrutture della protezione civile (IAP/PC) è invece considerata positiva, come pure la riduzione degli impianti protetti del servizio sanitario e degli ospedali protetti. Per l'esercizio di tali impianti mancano infatti le risorse finanziarie e di personale necessarie.

Sanità pubblica e servizio sanitario: non tutte le città sono concordi sulla reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile. Alcune sono scettiche nei confronti della proposta o la respingono. Propongono invece che venga introdotta una formazione sanitaria supplementare per gli addetti all'assistenza, mentre una funzione di base e una formazione sanitaria sono giudicate superflue. Tale decisione deve basarsi su un concetto globale, che deve dimostrare come la sanità pubblica in Svizzera può essere garantita anche in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza o conflitti armati.

Altre città ritengono che la minaccia rappresentata da svariati virus influenzali con il potenziale di far scoppiare una pandemia dimostri chiaramente che queste infrastrutture non sono progettate per gestire emergenze simili e confermi la necessità di introdurre un servizio sanitario nella protezione civile. Questa misura ha tuttavia senso soltanto se la formazione soddisfa i requisiti qualitativi della sanità pubblica.

L'adesione del Servizio sanitario coordinato (SSC) alla Base logistica dell'esercito (BLEs) deve essere esaminata con occhio critico. Proprio in relazione all'ulteriore sviluppo dell'esercito, una subordinazione del SSC alla BLEs non ha più senso. È assolutamente indispensabile che i servizi civili di salvataggio possano gestire le operazioni in maniera congiunta, soprattutto in caso di afflusso in massa di feriti e pazienti. L'approvvigionamento sanitario della popolazione è un tema centrale della protezione della popolazione. L'eventuale integrazione del SSC nell'UFPP andrebbe pertanto riesaminata.

FSPC, BZSV

Due leggi separate: la richiesta di ripartizione della LPPC era già stata avanzata in sede di elaborazione del rapporto strategico e viene ora reiterata. Tuttavia la priorità deve essere data al rispetto delle tempistiche per evitare che la revisione subisca dei ritardi.

Sistema dell'obbligo di prestare servizio: per quanto riguarda il sistema dell'obbligo di prestare servizio, non si rilevano cambiamenti sostanziali. Nella procedura di reclutamento, l'idoneità è ancora il criterio determinante per prestare servizio militare, mentre la protezione civile viene stigmatizzata come soluzione per inabili al servizio militare. I risultati ottenuti dalla protezione civile negli ultimi venti anni hanno tuttavia smentito questo modo di pensare. La disparità di trattamento a scapito della protezione civile emerge già durante la procedura di reclutamento.

Impianti di protezione: il numero di impianti di protezione deve essere ridotto a un quantitativo ragionevole e la manutenzione degli impianti adeguata di conseguenza. Per quanto possibile e necessario, gli impianti in esubero saranno convertiti in rifugi.

Negli articoli 66-70 manca tuttavia una chiara strategia da parte della Confederazione. Chie-

diamo pertanto che essa elabori una strategia per l'ulteriore utilizzo degli impianti di protezione.

Servizio sanitario nella protezione civile: accogliamo con favore l'idea di assegnare nuovamente alla protezione civile i compiti del servizio sanitario. Resta però da chiarire quale tipo di servizio sanitario debba prestare la protezione civile. Anche il termine "salvataggio" deve essere definito chiaramente.

Cure da parte di soccorritori non professionisti: secondo le analisi dei pericoli, il pericolo maggiore cui siamo esposti è l'insorgenza di epidemie e pandemie. Occorre pertanto rafforzare il sostegno presso gli istituti, le case per anziani, gli ospedali e l'assistenza domiciliare (spitex) fornendo cure da parte di soccorritori non professionisti. D'intesa con la sanità pubblica questo tipo di sostegno deve essere attuato in modo più coerente.

Servizio sanitario al fronte / Servizio di salvataggio: sono tipi di sostegno in ambito sanitario che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della protezione civile. Occorre tuttavia chiarire le esigenze dei partner della protezione della popolazione.

Sanità negli impianti del servizio sanitario: attualmente a livello federale mancano i concetti necessari. Questo tipo di servizio deve concentrarsi in primo luogo sugli eventi maggiori, sulle catastrofi e sulle situazioni d'emergenza. Al momento un orientamento ai conflitti armati non è opportuno, poiché richiederebbe decisioni politiche fondamentali e relativi concetti.

Non è compito della protezione civile sostenere le associazioni di samaritani durante le manifestazioni importanti.

Equipaggiamento personale: per raggiungere l'uniformità a livello nazionale, la Confederazione dovrebbe sostenere i costi dell'equipaggiamento personale.

Finanze: proponiamo di mantenere il principio del finanziamento da parte dell'organo competente e di attuarlo in modo coerente. Occorre impedire a livello di legge che i costi della Confederazione e dei Cantoni vengano sobbarcati ai Comuni.

Rafforzamento della protezione civile: non si indica con quali norme e secondo quali modalità si intende rafforzare la protezione civile (ad esempio scadenze, competenze, finanziamenti). Bisogna assolutamente definire in modo chiaro cosa s'intende con il termine «rafforzamento».

SSU

Due leggi separate: bisogna chiedersi se non sia preferibile creare due leggi separate. Se l'ambito della protezione della popolazione e quello della protezione civile sono tematizzati in un'unica legge, si corre il rischio di far confusione e di non distinguere i due ambiti.

In alternativa, dal momento che la protezione civile è subordinata alla protezione della popolazione, si potrebbe creare una legge per la protezione della popolazione e un'ordinanza per la protezione civile.

Compiti/prestazioni: i compiti e gli incarichi della protezione della popolazione e della protezione civile dovrebbero essere descritti in modo più chiaro, in modo che l'esercito e le altre organizzazioni partner possano fornire le loro prestazioni sussidiarie in modo mirato e senza malintesi. L'articolo 27, per esempio, solleva un interrogativo: se i militi della protezione civile assistono le persone in cerca di protezione, significa che i servizi sanitari prestati dalla protezione civile sono paragonabili a quelli forniti da un samaritano civile o un paramedico dell'esercito? Che tipo di prestazione viene fornito nel caso concreto?

Anche le prestazioni richieste dall'esercito dovrebbero essere descritte in modo più preciso.

Spiegazione di termini e interfacce: alcuni termini dovrebbero essere definiti in modo più preciso e chiaro (ad esempio all'articolo 27 gli interventi di pubblica utilità). Anche le definizioni delle interfacce andrebbero migliorate.

Impianti di protezione: la Confederazione deve coordinare il rilevamento degli impianti di protezione tramite una direttiva quadro, mentre i Cantoni devono verificarne la completezza. Ci sono Cantoni che hanno impianti di protezione in esubero, altri che ne hanno troppo pochi.

Formazione: la Confederazione deve fissare gli obiettivi di formazione per i Cantoni in modo da evitare differenze. L'affermazione all'articolo 51, secondo cui i Cantoni sono responsabili della formazione, non è sufficiente.

Rete integrata Svizzera per la sicurezza: la RSS deve essere menzionata e spiegata. Quali interfacce esistono? Chi fa cosa? Quali sono le differenze?

CDDGP

Sistemi d'allarme e di telecomunicazione: il quarto capitolo del disegno di legge della LPPC e il rapporto esplicativo tengono conto delle priorità definite congiuntamente. Secondo la CDDGP, la Rete di dati sicura, Polydata, la sostituzione di Vulpus e la comunicazione mobile a banda larga sono priorità assolute.

Finanziamento: la prevista ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni è accolta favorevolmente. Per i Cantoni ci sono tuttavia ancora grandi incertezze e rischi per quanto riguarda i costi finanziari. La stima dei costi andrebbe illustrata meglio e in modo più dettagliato affinché i Cantoni, sulla base di queste informazioni, possano redigere i piani finanziari e i bilanci. Chiediamo inoltre che la Confederazione formuli nel rapporto esplicativo l'intenzione di definire in tempi brevi un processo in cui gli organi federali e cantonali competenti determinino congiuntamente la portata, le tappe e le conseguenze finanziarie dei singoli progetti.

ComNBC

Compiti della ComNBC: La Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) viene espressamente menzionata a pagina 11 del rapporto esplicativo. Tuttavia, l'incarico cui si far riferimento non corrisponde alla missione effettiva, in considerazione soprattutto del contesto generale del capitolo. La ComNBC era stata incaricata di chiarire le responsabilità tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della protezione NBC. Alla piattaforma politica RSS del 5 marzo 2018 è stato deciso di portare avanti il progetto internamente e di esonerare la ComNBC da questo incarico.

La Posta

Possibilità di codecisione: accogliamo con favore l'intento di consolidare il ruolo di coordinamento della Confederazione nel settore della protezione delle infrastrutture critiche. Contestiamo invece che questo orientamento non aumenti in modo corrispondente le possibilità di codecisione. La legge non definisce chiaramente il genere e l'entità del coinvolgimento e della possibilità di codecisione dei gestori di infrastrutture critiche. Non è quindi chiaro cosa implichi. Per vincolare maggiormente la Posta, occorre attribuire un livello adeguato di codecisione nei settori rilevanti. Con il presente disegno di legge non è possibile

effettuare una stima degli obblighi materiali, organizzativi e finanziari supplementari. La Posta deve essere coinvolta nell'elaborazione delle disposizioni esecutive a livello di ordinanza.

Finanze: dalle spiegazioni al capitolo 6 non è chiaro se la LPPC determinerà un ulteriore fabbisogno di fondi. Questo potrebbe significare che qualsiasi nuovo compito dovrà essere assolto senza retribuzione, una proposta che rifiutiamo. A tal riguardo, facciamo riferimento all'articolo 12 della legge sulle poste, che prevede una disposizione specifica d'indennizzo che prevale sulle disposizioni della LPPC.

Swisscom

Nuove tecnologie: Con l'introduzione della tecnologia 5G vengono create nuove possibilità tecniche che saranno essenziali sia per la protezione della popolazione che per l'esercito. Per un sistema mobile di comunicazione protetta a banda larga già esiste in commercio un concetto di rete ibrida LTE. Un sistema di questo tipo sarebbe opportuno e terrebbe conto della forte pressione sul bilancio nell'amministrazione federale. Per questi motivi, Swisscom è molto propensa ad una collaborazione e intende presentare le nuove possibilità agli uffici federali competenti.

Finanziamento: i costi assunti da Swisscom per soddisfare i requisiti posti dalla LPPC dovrebbero essere regolamentati come segue: Swisscom si assume i costi per ciò di cui fa uso e per i requisiti che deve soddisfare per scopi propri. Il committente (Confederazione o Cantoni) si assume i costi per ciò che deve essere allestito e per i requisiti che devono essere soddisfatti per motivi di conformità con la LPPC.

Swissgrid

Definizione di terzi e gestori di IC: nella legge e nelle spiegazioni mancano definizioni chiare e un uso coerente (compresa una delimitazione) dei termini «Dritte» (terzi) e «*Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen*» (gestori di infrastrutture critiche). Non è chiaro se i gestori IC siano un gruppo a parte o rientrino in una categoria (specifica) di terzi. Dalle spiegazioni relative all'articolo 1 si evince che i gestori di infrastrutture critiche sono una categoria specifica di terzi. Di conseguenza devono essere adeguate anche le spiegazioni agli articoli 19 e 25. Nell'articolo 19 i termini terzi oppure gestori di infrastrutture critiche devono essere utilizzati in modo uniforme. Nell'articolo 21, il capoverso 5 e le spiegazioni al riguardo non combaciano.

Assicurazione immobiliare del Canton Argovia AGV

Protezione NBC: secondo i pompieri, la Confederazione dovrebbe sostenere non solo la protezione civile, ma anche gli altri partner della protezione della popolazione con materiale NBC, laddove la responsabilità della Confederazione è chiara (radioattività/radioprotezione, terrorismo C, epizoozie ecc.). I Cantoni hanno la facoltà di decidere come utilizzare questo materiale e con quali unità d'intervento.

Per quanto riguarda l'istruzione NBC delle organizzazioni di pronto intervento si auspica una partecipazione da parte della Confederazione. A tal proposito è opportuno segnalare che i corsi di formazione offerti dall'UFPP non rispondono ai bisogni e all'impiego dei pompieri e della difesa NBC, motivo per cui attualmente questi assolvono i corsi di formazione al di fuori

dell'UFPP. I relativi corsi vengono svolti a livello cantonale e nazionale. Dalla Confederazione ci si aspetta una partecipazione alle spese di formazione, senza tuttavia fare concorrenza o creare offerte di formazione parallele.

Chance Schweiz – Chance Suisse

Interfacce con l'esercito: nel disegno di legge le interfacce con l'esercito sono trattate troppo marginalmente. Andrebbero invece esaminate più in dettaglio visto che il reclutamento dei militi della protezione civile e dell'esercito avviene congiuntamente attraverso il sistema di gestione del personale PISA. Dato l'elevato numero di interfacce, l'esercito rappresenta un partner particolarmente importante.

Finanze/fabbisogno di personale: le implicazioni finanziarie e il fabbisogno aggiuntivo di personale devono essere esplicitati. Attualmente non esistono neppure delle stime sui costi previsti per la ricostruzione del servizio sanitario, l'istruzione di condotta centralizzata degli ufficiali e i progetti telematici, mentre per la gestione del materiale della protezione civile esiste soltanto la direttiva sulla neutralità di bilancio.

H+ Gli ospedali svizzeri

Finanziamento: negli ospedali e nelle cliniche di pubblico interesse, il settore pubblico dovrebbe sostenere i costi cagionati da un ospedale protetto, una clinica o una costruzione di protezione (articoli 69 e 74).

Interfacce con il SSC: manca un riferimento esplicito all'interfaccia con il SSC. Questa interfaccia, compresa la descrizione degli ambiti di competenza, sono di fondamentale importanza per la sanità pubblica e i servizi di salvataggio. L'interfaccia dovrebbe essere menzionata nella legge, lo stesso dicasi per l'articolo 11. La protezione NBC non deve essere ridotta agli aspetti tecnici e analitici, ma includere anche la protezione NBC medica. L'interfaccia con il SSC deve essere menzionata esplicitamente. La base legale deve contemplare non solo gli aspetti tecnico-analitici, ma anche la protezione NBC medica.

APF

Costruzioni di protezione: nel rapporto esplicativo le disposizioni relative alle costruzioni di protezione, in particolare quelle sui rifugi, non sono spiegate in modo chiaro. Non è ad esempio spiegato il motivo di alcune modifiche apportate. I termini «manutenzione», «salvaguardia del valore» e «rimodernamento» non sono definiti nel disegno di legge e non vengono ulteriormente spiegati. Si chiede che almeno nel rapporto esplicativo vengano esemplificati più in dettaglio.

Regione Oberhasli (Comuni di Brienz, Brienzwiler, Guttannen, Hasliberg, Hofstetten, Innertkirchen, Meiringen, Oberried, Schattenhalb, Schwanden)

Sistema di servizio: la crescente regionalizzazione, la concentrazione di personale e materiale e gli adeguamenti previsti nel sistema di servizio nella protezione civile mettono seriamente a rischio la prontezza operativa e la rapida disponibilità delle risorse necessarie. Se si riducessero ulteriormente gli effettivi, alcune organizzazioni regionali non potrebbero più essere mantenute o non potrebbero più svolgere autonomamente i propri compiti. Con

il sistema di servizio bisogna pertanto tener conto delle regioni rurali e poco abitate. Per garantire una prontezza operativa permanente, occorrerà disporre di risorse di personale e materiale in loco come mezzi di primo intervento. Per assicurare la prontezza operativa in qualsiasi momento, si dovrà mantenere anche nelle regioni poco abitate un numero sufficiente di militi della protezione civile. Il processo di reclutamento deve essere adattato di conseguenza. In particolare vanno evitate le incorporazioni nel servizio civile.

Consiglio svizzero per la pace

Obbligo di costruire rifugi: in considerazione delle attuali minacce e dei futuri rischi in Svizzera è il momento di rivedere la necessità di rifugi obbligatori per i privati. Proponiamo di sopprimere gli articoli 44 e 49 e di adeguare di conseguenza il capitolo 5 relativo alle costruzioni di protezione.

Servizio civile: viste le continue critiche mosse al servizio civile, accusato di ridurre gli effettivi dell'esercito e della protezione civile, bisognerebbe valutare la possibilità di trasferire l'aiuto in caso di catastrofe al servizio civile.

Associazione delle amministrazioni cantonali responsabili della tassa d'esenzione dall'obbligo militare (VkwPEV)

Attuazione della mozione Müller: con il riporto dei giorni di servizio prestati dalla truppa nella protezione civile agli anni successivi e con il rimborso pro rata per i sottufficiali superiori e gli ufficiali la mozione Müller sarà integralmente attuata. Per garantire la parità di trattamento, si propone di mantenere al 4% la percentuale di riduzione della tassa d'esenzione dal servizio militare per ogni giorno di servizio prestato. Il motivo: con l'USEs, i mil Es devono prestare 245 giorni di servizio in 9 anni. Il decimo anno si è prosciolti dall'obbligo di prestare servizio. Dividendo 245 per 9 si ottengono 27,2 giorni di servizio. In genere un mil PCi presta in media circa 3-5 giorni di servizio; ma se questi 27,2 giorni di servizio dovessero ipoteticamente essere trasferiti alla protezione civile, si otterrebbe il 3,6% ($245 \text{ GS} : 9 \text{ anni} = 27,2 \text{ GS}$, $100\% : 27,2 = 3,6\%$). Un aumento della riduzione della tassa d'esenzione al 5% non è pertanto accettabile.

3.3 Osservazioni e proposte concernenti le singole disposizioni

Ingresso

CG MPP, Cantoni AR, AG, BE, BL, NE, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Manca qualsiasi riferimento agli articoli costituzionali su cui si basa la Confederazione per la sezione dedicata alla protezione della popolazione (titolo secondo). L'articolo 61 Cost. si riferisce esclusivamente alla protezione civile.

Titolo primo: Oggetto

Art. 1

Canton AG

Proponiamo di aggiungere alla lettera a «*und dabei namentlich die Führungsorgane und gemeinsamen Kommunikationssysteme*» (in particolare gli organi di condotta e i sistemi di comunicazione congiunti). Gli organi di condotta sono un elemento centrale della protezione della popolazione e meritano di essere menzionati nell'articolo 1. Anche il rimodernamento e lo sviluppo dei sistemi di comunicazione congiunti andrebbero menzionati nell'articolo 1, essendo temi centrali della riforma LPPC.

Canton GE

Lettera b: si chiede di specificare parimenti la definizione dei compiti della protezione civile.

Canton VD

Lettera b: si ribadisce la necessità di separare l'attuale LPPC in due leggi distinte. Nella legge sulla protezione della popolazione andrebbero stabiliti il quadro generale e il settore d'impiego dei partner.

Associazione dei comuni

Lettera a (si applica anche agli articoli 3 e 4): i comuni assumono un ruolo fondamentale come organizzazioni partner nell'attuazione della protezione della popolazione e della protezione civile. Considerata l'importanza che rivestono nella gestione delle crisi e degli eventi quotidiani, risulta evidente che ai Cantoni non è attribuita sufficiente attenzione. I Comuni devono essere menzionati esplicitamente nella legge come partner e non figurare nella categoria «terzi».

Titolo secondo: Protezione della popolazione

Capitolo 1: Compiti, collaborazione e obblighi di terzi

Art. 2 Compiti

Canton NW

Oltre ai termini «catastrofi» e «situazioni d'emergenza» deve figurare anche il termine «eventi maggiori». Anche in situazioni normali la protezione civile ha compiti da assolvere. La denominazione «catastrofi» e «situazioni d'emergenza» è pertanto insufficiente. Nell'articolo 27 si parla giustamente di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza.

Canton SH

La protezione della popolazione deve intervenire in caso di eventi maggiori. Quindi (e analogamente all'articolo 27) vanno menzionati nella legge. I termini eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza potrebbero eventualmente essere sintetizzati in «eventi rilevanti per la protezione della popolazione». In questo modo la terminologia nella legge verrebbe semplificata e uniformata.

Canton TI

Si propone di aggiungere nei compiti anche la «protezione dei beni culturali: «La protezione della popolazione ha il compito di proteggere la popolazione, le sue basi vitali e i beni culturali in caso di catastrofi, [...]»).

Canton VD

Si propone di menzionare anche i beni culturali: «*La protection de la population a pour tâches de protéger la population, ses bases d'existence et les biens culturels en cas de catastrophe [...]»* (La protezione della popolazione ha il compito di proteggere la popolazione, le sue basi esistenziali e i beni culturali in caso di catastrofi, [...]).

Non accettiamo l'affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui, fatta salva la protezione civile, le altre organizzazioni partner debbano compiere la loro missione di base anche in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. La protezione civile non dovrebbe essere ritenuta un'organizzazione che dipende da altri partner, ma un partner a pieno titolo con compiti chiaramente definiti. Per quanto riguarda la capacità di resistenza della protezione civile, le ripercussioni sull'approvvigionamento di materiale e sul finanziamento sono poco chiare.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Il conflitto armato è la prima minaccia da menzionare nell'elenco. Il disegno di legge dovrebbe elencare dapprima lo scenario più pericoloso, e non quello più probabile.

Art. 3 Organizzazioni partner e terzi

CG MPP, Canton AG (cpv. 1 lett. b ed e), BL, GR, NW, NE (cpv. 1 lett. e), SH (senza cpv. 1 lett. e), SO, SZ, TG, UR (senza cpv. 1 lett. b, d, e), ZG, CSP (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2), FSP (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2), ASPP (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2), AGV (cpv. 1 lett. b, d, e, cpv. 2)

La condotta è ora annoverata nei compiti della Confederazione e dei Cantoni. Nell'articolo 3 andrebbe pertanto descritta la collaborazione tra gli organi di condotta e le organizzazioni partner e terzi. Il termine organi di condotta andrebbe aggiunto nel titolo e integrato in un nuovo capoverso. Capoverso 1 (nuovo): «*Die Führungsorgane, Partnerorganisationen und Dritte arbeiten in der Vorsorge und der Ereignisbewältigung zusammen*» (Gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano nella preparazione e nella gestione degli eventi). Il capoverso 1 diventa il capoverso 2.

Capoverso 1 lettera b: La formulazione non è corretta e va precisata come segue: «*die Feuerwehr zur Rettung sowie zur Sicherstellung der Schadenwehr bei Brand-, Natur- und Spezialereignissen (inkl. ABC-Wehr)*» (i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in caso di incendio, eventi naturali e eventi speciali (compresa la difesa NBC)). (CG MPP, SO: «*inkl. ABC-Ereignissen*») (compresi gli eventi NBC). Secondo le leggi cantonali in vigore, i pompieri devono assicurare l'intervento in caso di incendio, eventi naturali, eventi speciali come il salvataggio di persone, la difesa NBC e la difesa contro i sinistri in generale.

Capoverso 1 lettera d: il rapporto esplicativo dovrebbe descrivere i servizi tecnici e definire il termine «infrastrutture critiche».

Capoverso 1 lettera e: deve essere in linea con l'articolo 27 (nell'articolo 27 i servizi di salvataggio non vengono menzionati).

Capoverso 2: l'esercito, in quanto partner centrale del sistema di comunicazione della protezione della popolazione, deve essere aggiunto in una lettera separata. Nel rapporto esplicativo occorre dare maggior rilievo all'esercito.

Canton GR (in aggiunta)

Capoverso 1 lettera c: deve essere riformulato come segue: «*die Spitäler und Kliniken, die Alters- und Pflegeheime, die Rettungsorganisationen, die Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung sowie die Angehörigen von Berufen des Gesundheitswesens*» (gli ospedali e le cliniche, le case per anziani e di cura, le organizzazioni di salvataggio, i servizi di assistenza domiciliare e gli addetti al settore sanitario). I «servizi della sanità pubblica» e i «responsabili del salvataggio» non possono essere partner della protezione della popolazione, casomai lo sono le imprese e le persone che forniscono prestazioni in questi settori.

Canton SH (in aggiunta)

Capoverso 1 lettera e: cancellare il termine «*Rettung*» (portare in salvo). Secondo questa lettera, il salvataggio è compito della protezione della popolazione. All'articolo 27 il salvataggio giustamente non figura tra i compiti della protezione civile. Questo punto deve essere armonizzato.

Capoverso 2: singole persone e specialisti che non rientrano nelle categorie imprese e ONG devono essere elencati in una lettera separata.

Canton BE

Capoverso 1 lettera d: Siamo sostanzialmente favorevoli a una formulazione più generale per la descrizione dei compiti dei servizi tecnici. Ma il rapporto esplicativo dovrebbe perlomeno precisare quali organi e istituzioni rientrano tra i «servizi tecnici». Andrebbe chiarito in particolare se vi fanno parte anche le imprese private, ad esempio i grandi distributori.

Secondo il capoverso 1 lettera e, il salvataggio di persone in cerca di protezione rientra tra i compiti della protezione civile. Nell'articolo 27 tuttavia il salvataggio di persone in cerca di protezione non figura tra i compiti della protezione civile. Il testo va corretto di conseguenza. Se si vuole mantenere il «salvataggio» tra i compiti della protezione civile, allora occorre fornire una definizione del termine nel rapporto esplicativo: esiste infatti il «salvataggio tecnico» dalle macerie o il «soccorso medico». Quest'ultimo è di competenza della sanità pubblica e non può essere fornito dalla protezione civile.

Capoverso 2: nel rapporto esplicativo le organizzazioni private di salvataggio aereo (Rega, TCS, ecc.) devono essere menzionate quali partner aggiuntivi.

Capoverso 2 (in combinato disposto con l'art. 4): l'esercito deve essere menzionato in una lettera separata del capoverso 2, in quanto è uno dei partner più importanti del sistema integrato della protezione della popolazione. Non è accettabile che l'esercito figuri nella categoria «autorità» (lettera a). Data la sua importanza negli ambiti della protezione NBC e dei sistemi di allarme e comunicazione, l'esercito (in quanto strumento della Confederazione) dovrebbe essere menzionato in modo più esplicito nel rapporto esplicativo.

Canton FR

Proponiamo di adeguare la formulazione come segue: «*La protection civile, pour sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l'aide à la conduite, protéger les biens culturels et appuyer les organisations partenaires*» (La protezione civile incaricata di salvare e assistere le persone in cerca di protezione, fornire aiuto alla condotta e sostenere le altre organizzazioni partner). Tutti i partner della protezione della popolazione sono incaricati di proteggere la popolazione attraverso interventi coordinati. La protezione dei beni culturali è un compito della protezione civile (l'art. 27 cpv. 1 lett. e).

Canton GE

Nel titolo e nell'articolo gli organi di condotta devono essere menzionati come elemento centrale della protezione della popolazione.

Capoverso 1 lettera e: la formulazione non corrisponde a quella presente nell'articolo 27. Le due disposizioni devono coincidere. Manca in particolare qualsiasi riferimento alla protezione dei beni culturali.

Canton JU, VS

Capoverso 1: gli organi di condotta devono essere menzionati nel titolo e in un nuovo capoverso: «*Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci*» (Gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano nell'ambito della protezione della popolazione nella preparazione e nella gestione degli eventi). Il capoverso 1 diventa il capoverso 2.

Capoverso 1 lettera e: adeguare la formulazione come segue: «*la protection civile, pour protéger la population, sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l'aide à la conduite, protéger les biens culturels et appuyer les organisations partenaires*» (la protezione civile incaricata di proteggere la popolazione, portare in salvo e assistere le persone in cerca di protezione, fornire aiuto alla condotta, proteggere i beni culturali e sostenere le altre organizzazioni partner).

Canton LU

Al capoverso 1 lettera e, occorre precisare se con il termine «*Rettung*» (portare in salvo), s'intende il salvataggio dalle macerie o il salvataggio di persone. Il salvataggio non riguarda soltanto la protezione civile, ma anche i pompieri e le squadre di soccorso. Per evitare ridondanze, occorre definire l'attribuzione dei compiti. La formulazione deve essere in linea con l'articolo 27. Il profilo delle prestazioni della protezione civile (compiti) non viene descritto in modo dettagliato. Almeno nel rapporto esplicativo dovrebbe figurare una descrizione dettagliata.

Al capoverso 2 l'esercito deve essere menzionato come partner centrale della protezione della popolazione.

Canton TI (in combinato disposto con l'art. 27)

Gli organi di condotta sono un elemento chiave nella protezione della popolazione che manca. Adeguare il titolo in: «*Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi*».

Capoverso 1 lettera e: il salvataggio di persone deve essere menzionato anche nell'articolo 27.

Gli articoli 3 e 27 sono al tempo stesso ridondanti e in contraddizione. Nell'articolo 3 vanno menzionati i compiti generali della protezione civile e di altre organizzazioni partner. L'articolo 27 dovrebbe descrivere meglio i compiti chiave della protezione civile in modo da garantire l'uniformità a livello nazionale.

Canton VD

Capoverso 1: manca qualsiasi riferimento agli organi di condotta. Il titolo dell'articolo 3 deve essere cambiato come segue: «*Organes de conduite, organisations partenaires et tiers*» (Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi). La formulazione dell'articolo va adeguata come segue: «*Des organes de conduite coordonnent les organisations partenaires et les tiers. Ces organisations collaborent, dans le cadre de la protection de la population [...]*» (gli organi di condotta coordinano i lavori delle organizzazioni partner e di terzi. Queste organizzazioni collaborano nell'ambito della protezione della popolazione [...]). Inoltre, i compiti dei

partner della protezione della popolazione non sono chiari e andrebbero descritti più in dettaglio.

L'esercito, in quanto partner centrale della protezione della popolazione, dovrebbe figurare in una lettera aggiuntiva.

Capoverso 1 lettera d: le organizzazioni e le istituzioni designate con il termine «servizi tecnici» dovrebbero essere descritte più in dettaglio nel rapporto esplicativo. In particolare bisognerebbe chiarire se le imprese private (ad esempio i grandi distributori) appartengano a questa categoria e se possano essere considerate in futuro organizzazioni partner.

Capoverso 1 lettera e: si propone una formulazione più chiara che definisca i compiti centrali e le competenze chiave della protezione civile. L'ambito ricerca e salvataggio dalle macerie e i lavori di prevenzione devono essere ancorati nella legge. Inoltre, il capoverso non è in linea con l'articolo 27. Nell'articolo 27, per esempio, non si parla di salvataggio e nell'articolo 3 manca la protezione dei beni culturali. Sempre all'articolo 3 andrebbero menzionati i compiti generali della protezione civile, mentre l'articolo 27 manca di descrivere questi compiti in dettaglio. La lettera e andrebbe pertanto adeguata come segue: «*la protection civile, pour protéger la population, sauver et assister les personnes en quête de protection, assurer l'aide à la conduite, protéger et sauver les biens culturels et appuyer les organisations partenaires*» (la protezione civile incaricata di proteggere la popolazione, portare in salvo e assistere le persone in cerca di protezione, fornire aiuto alla condotta, proteggere e salvaguardare i beni culturali nonché sostenere le organizzazioni partner).

Capoverso 2 lettera c: il coinvolgimento delle ONG deve essere esposto meglio (profilo delle prestazioni, competenze, subordinazione durante gli interventi, ecc.). Inoltre si propone la seguente precisazione: «*des organisations ou associations non gouvernementales*» (organizzazioni o associazioni non governative).

PS

Manca qualsiasi chiarimento delle interfacce con il servizio civile, che potrebbe aumentare la resistenza dell'intero sistema. I militi della protezione civile e gli altri dispositivi d'intervento della protezione della popolazione vengono in genere dispiegati per qualche giorno o qualche settimana. In seguito, se necessario, i militi del servizio civile possono subentrare per qualche settimana o mese. Nell'articolo 3 bisogna fare riferimento al servizio civile come organizzazione partner della protezione della popolazione e precisare in un secondo tempo quali sono le interfacce a livello di ordinanza. La formulazione proposta si basa sugli articoli 2 e 4 della LSC. La LPPC va quindi integrata nel modo seguente:

Capoverso 1 lettera f (nuovo): «*der Zivildienst zur Vorbeugung und Bewältigung von Katastrophen und Notlagen sowie Regeneration nach solchen Ereignissen, wo Ressourcen fehlen oder nicht ausreichen*» (la protezione civile per la prevenzione e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza nonché la rigenerazione in seguito a tali eventi, quando mancano le risorse o sono insufficienti).

È ormai dimostrato che servono militi del servizio civile per la «prevenzione e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza nonché la rigenerazione in seguito a tali eventi». Ciò è stato confermato più volte negli ultimi anni dopo approfonditi accertamenti: cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza 12.3933, rapporto del gruppo di studio sul sistema dell'obbligo di prestare servizio (raccomandazioni 6 e 11), *Ausführungen Leiter Vollzugsstelle Zivildienst* (ASMZ 08/2017).

Dalle cifre si capisce l'importanza che riveste il servizio civile nella capacità di resistenza (servizio civile: circa 1,7 milioni di giorni di servizio all'anno; esercito: 5,9 milioni; protezione civile: 0,33 milioni). Nel caso dell'esercito e della protezione civile si tratta perlopiù di corsi d'istruzione. Solo presso il servizio civile vengono forniti prevalentemente servizi di pubblica utilità. Sarebbe irresponsabile ignorare il potenziale del servizio civile in caso di catastrofe e situazione d'emergenza.

Unione delle città svizzere

Capoverso 1 lettera e: il termine «*Rettung*» (portare in salvo) deve essere precisato.

Capoverso 2: nella Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ si riconosce la necessità di coinvolgere maggiormente le città nella protezione della popolazione. Proponiamo pertanto che alla lettera b venga aggiunto «grandi città».

CRS

Secondo il decreto federale concernente la Croce Rossa Svizzera del 13 giugno 1951, oltre ai compiti principali, alla CRS possono incombere anche altri compiti umanitari, affidati per esempio dalla Confederazione. Sugeriamo pertanto di aggiungere la menzione «terzi» in relazione alla collaborazione nell'ambito della protezione della popolazione. In linea con il decreto federale, sugeriamo di menzionare esplicitamente la CRS al capoverso 2.

Swissgrid

Il capoverso 1 menziona le organizzazioni partner, ma non terzi. Il capoverso 1 lettera d dovrebbe fare riferimento anche ai gestori di infrastrutture critiche. Dalla formulazione al capoverso 2 si deduce tuttavia che non sono inclusi i gestori di infrastrutture critiche. Chiediamo che la terminologia venga chiarita e che i gestori di infrastrutture critiche figurino esplicitamente nell'articolo 3 (ad esempio al capoverso 1 lettera d).

Chance Schweiz – Chance Suisse

I compiti della protezione civile sono esposti nell'articolo 3 ed elencati soltanto nell'articolo 27, a scapito della leggibilità. L'articolo 3 dovrebbe contenere un rimando all'articolo 27.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

L'esercito è un partner della protezione della popolazione. La LPPC deve rispecchiare il ruolo dell'esercito per la protezione della popolazione e la posizione conferitogli nella Costituzione federale. Auspichiamo pertanto l'aggiunta della lettera f: «*die Armee für grossräumige Schutz- und Sicherungsaufgaben und mit dazu geeigneten Einheiten zur Hilfeleistung bei massiven, grossräumigen Ereignissen*» (l'esercito per lavori di protezione e sicurezza di ampia portata e unità appropriate per prestare soccorso in caso di eventi massicci su larga scala).

Art. 4 Collaborazione

Canton BE

È favorevole al principio di collaborazione tra Confederazione e Cantoni e che venga esteso ad altri ambiti tematici. Si aspetta tuttavia che Confederazione e Cantoni agiscano in qualità di partner paritetici e che settori con responsabilità comuni o condivise siano disciplinati comunemente e consensualmente. Le decisioni devono essere sempre prese d'intesa con i Cantoni.

Canton GE

Le possibilità finanziarie della Confederazione e dei Cantoni devono rappresentare il principale criterio decisionale.

Canton SH

Per analogia con l'articolo 3 capoverso 2, la frase deve essere completata con l'aggiunta di «*Organisationen*» (organizzazioni) e diventa quindi «*sowie weitere Stellen und Organisationen zusammen [...]*» (anche altri enti e organizzazioni [...])

Canton VD

Suggeriamo di tener conto anche delle capacità finanziarie: «*Dans les limites de leurs compétences respectives et tenant compte des capacités financières, la Confédération, les cantons [...]*» (nel limite delle loro competenze e tenendo conto delle capacità finanziarie, la Confederazione, i Cantoni [...]).

Sono diversi gli organi (CG MPP, CRMPC ecc.) coinvolti nella collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Questi andrebbero iscritti in un inventario con indicazione delle loro competenze. L'ordinanza dovrebbe definire le loro interfacce.

Unione svizzera arti e mestieri, Centre Patronal

I Comuni andrebbero menzionati esplicitamente nella legge.

Art. 5 Doveri di terzi

CG MPP, Canton AG, BE, BL, GR, NW, SH, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Proponiamo la seguente formulazione: «*Jede Person ist verpflichtet, im Ereignisfall die Alarmierungsanordnungen und die Verhaltensanweisungen der Behörden zu befolgen*» (In caso d'evento, ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate dalle autorità in caso di allarme). Anche le istituzioni semiprivato e private fanno parte delle organizzazioni partner della protezione della popolazione. Il rapporto esplicativo menziona soltanto le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate dalle autorità. Questa affermazione è corretta e dovrebbe essere integrata nel testo di legge. Occorre inoltre precisare che ciò vale solo in caso d'evento.

Canton BE (in aggiunta)

Il rapporto esplicativo dovrebbe precisare cosa si intende per «misure prescritte». Queste misure devono essere comunicate alla popolazione.

Canton GR (in aggiunta)

Occorre valutare se sanzionare eventuali infrazioni. Se del caso, suggeriamo di specificare il reato nelle disposizioni penali.

Canton FR

Proponiamo la seguente formulazione: «*En cas d'alarme, toute personne physique ou morale est tenue de suivre les mesures et consignes prescrites par les organes de conduite ou les organisations partenaires de la protection de la population*» (Ogni persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate dagli organi di condotta o dalle organizzazioni partner della protezione della popolazione). Dopo l'attivazione di un allarme, le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento delle autorità, degli organi di condotta e delle organizzazioni partner valgono anche per le imprese.

Canton GE, VD

Proponiamo di completare come segue: «*En cas de nécessité, toute personne physique ou morale est tenue de suivre les mesures et consignes prescrites par les organes de conduite et les organisations partenaires de la protection de la population*» (In caso di necessità, ogni persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate dagli organi di condotta o dalle organizzazioni partner della protezione della popolazione).

Canton LU

Non tutte le organizzazioni partner sono autorizzate a diramare istruzioni in caso di allarme.

Il termine «organizzazioni partner» andrebbe pertanto sostituito con «autorità».

Capitolo 2: Compiti della Confederazione

Art. 6 Compiti generali

Canton AG

Sugeriamo di sostituire il secondo capoverso con la seguente formulazione: «*Er schliesst mit Nachbarländern Vereinbarungen ab, wenn sich im Grenzraum Gefährdungen für das Hoheitsgebiet und die Bevölkerung in der Schweiz ergeben*» (Stipula convenzioni con i Paesi confinanti quando nella zona di confine emergono pericoli per il territorio svizzero e la popolazione svizzera). Nel Canton Argovia, per esempio, la rottura della diga del Schluchsee nella Foresta Nera meridionale, potrebbe provocare inondazioni lungo il Reno superiore e nella bassa valle dell'Aar. Chiediamo quindi che nei colloqui transfrontalieri per il miglioramento del sistema per l'allarme acqua, la Confederazione fornisca un sostegno tangibile. Situazioni simili possono verificarsi anche in altre regioni di confine.

Canton FR

Nel rapporto esplicativo si afferma che la Confederazione continuerà ad assumersi la totalità dei costi necessari per la realizzazione e il rimodernamento di tutti i rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle raccolte di rilevanza nazionale. Ciò è in contraddizione con l'affermazione all'articolo 91 capoverso 5 secondo cui la Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale nonché per il loro arredamento

Canton OW

Capoverso 3: non è chiaro cosa si intenda con il termine «*Verstärkung*» (rafforzare). I progetti della Confederazione andrebbero definiti più chiaramente (PQQTD).

Canton SH

Il capoverso 1 va riformulato nel modo seguente: «*Der Bund sorgt für die Koordination zwischen den bevölkerungsschutzbetrauten Stellen in den Kantonen und dem Bund sowie für deren Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Stellen im Bereich der Sicherheitspolitik*» (La Confederazione coordina i lavori tra gli organi preposti alla protezione della popolazione nei Cantoni e la Confederazione e si assicura che queste ultime collaborino con le altre autorità e gli organi nel settore della politica di sicurezza). La coordinazione con i Cantoni andrebbe privilegiata rispetto alla collaborazione con le organizzazioni partner, che è secondaria. Questo compito compete perlopiù ai Cantoni. Questo aspetto deve figurare nel testo di legge. Inoltre la parola «*Arbeiten*» (lavori) risulta vaga.

FSPC, BZSV

Capoverso 2: aggiungere «*Grossereignisse*» (eventi maggiori)

Inserire un nuovo capoverso: «La Confederazione gestisce un forum del materiale».

CFPBC

Capoverso 2: approviamo la disposizione prevista. Proponiamo tuttavia che la Confederazione, oltre alle misure concernenti le costruzioni e il loro arredamento, disciplini anche misure per il salvataggio sicuro dei beni culturali digitali immateriali, che impongono requisiti particolari per il salvataggio sicuro a lungo termine, tra cui fotografie digitali, videoarte, pubblicazioni digitali e videogiochi.

ComNBC

Alla fine del 2016 è stato istituito un gruppo di lavoro per la creazione di una piattaforma nazionale per la protezione NBC. Il gruppo ha proposto che si creasse un organo di coordinamento NBC (OrCNBC). Riteniamo che nell'ambito della revisione della LPPC, questo coordinamento nella protezione NBC debba essere ancorato nella legge. Il C DDPS e la CG MPP hanno approvato questa proposta nel maggio 2017.

L'articolo 6 deve essere integrato con una disposizione aggiuntiva: Capoverso 3: «*Das VBS ist verantwortlich für die Koordination des ABC-Schutzes*» (Il DDPS è responsabile di coordinare le attività nell'ambito della protezione NBC).

Associazione svizzera di conservazione e restauro (SCR), Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE)

Oltre ai pericoli di incendio e crollo di edifici, menzionati esplicitamente all'articolo 5 del Secondo protocollo, sarebbe opportuno aggiungere delle misure di prevenzione contro il rischio di inondazione, terremoto e scoscendimento. In genere, i piani d'emergenza vengono elaborati in collaborazione con i pompieri, la protezione civile, la polizia e altri esperti. Sarebbe auspicabile che i beni culturali d'importanza nazionale ricevessero un sostegno finanziario dalla Confederazione. Per molte istituzioni la perdita dei fondi federali per la creazione della documentazione di sicurezza sarebbe così meno dolorosa.

Art. 7 Condotta e coordinamento

CG MPP, Canton BL, JU, NW (cpv. 3), SO, SZ, TG, UR e ZG

Il titolo «*Führung*» (Condotta) andrebbe sostituito con «*Führung und Koordination*» (Condotta e coordinamento). Solo in alcuni settori la Confederazione ha la facoltà di assumere la condotta in caso d'evento. Queste competenze devono essere descritte in modo preciso nel rapporto esplicativo e i termini chiariti.

Capoverso 3: «*Führungsorgan*» (organo di condotta) va sostituito con «*Koordinationsorgan*» (organo di coordinamento).

Canton AG

Dal capoverso 3 lettera b e dal rapporto esplicativo non è chiaro se si intenda la capacità di condotta della Svizzera, della Confederazione o dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Questo punto andrebbe precisato.

Il capoverso 3 lettera e andrebbe formulato in modo più comprensibile, per esempio: «*Koordination ziviler Ressourcen*» (coordinamento delle risorse civili).

Canton BE

Proponiamo di cambiare il titolo dell'articolo in «*Bundesstab Bevölkerungsschutz*» (Stato maggiore federale Protezione della popolazione), di stralciare il capoverso 1 e di adeguare di conseguenza il rapporto esplicativo. Il capoverso 2 è fondamentalmente incontestabile, andrebbe tuttavia spostato alla fine dell'articolo e adeguato nel modo seguente: «*Der Bundesstab Bevölkerungsschutz kann im Einvernehmen mit den Kantonen [...]*» (D'intesa con i Cantoni, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione può [...].)

In alcuni casi, giustamente, la Confederazione può emanare disposizioni e ordini in caso di incidenti in centrali nucleari, rottura di dighe, caduta di satelliti, pandemie o epizoozie. Questa competenza è retta da leggi speciali. Siamo tuttavia contrari che responsabilità e competenze che esulano dalla sfera di competenza della Confederazione vengano ancorate nella legge, soprattutto considerato che non vi è una relativa base costituzionale. L'attuazione delle disposizioni della Confederazione e la condotta in caso di simili incidenti devono

rimanere di competenza dei Cantoni.

I Cantoni hanno chiesto ripetutamente che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione venisse concepito come uno stato maggiore di condotta della Confederazione, senza rappresentanza dei Cantoni. Una collaborazione con i Cantoni è possibile nell'ambito delle pianificazioni preventive. In caso d'evento, tuttavia, gli organi di condotta cantonali non dispongono del personale necessario per collaborare con lo stato maggiore federale. Sugeriamo che in caso d'evento lo stato maggiore federale invii un rappresentante presso gli stati maggiori di condotta dei Cantoni interessati. Il rapporto esplicativo va adeguato di conseguenza.

Canton BL

Capoverso 3 lettera a: si parte dal presupposto che con «*Einsätze spezialisierter Einsatzorganisationen [...]*» (il ricorso a mezzi d'intervento specializzati) non si intendano formazioni specializzate (partner) della protezione della popolazione, come per esempio la polizia.

Canton FR

Titolo e disposizione dovrebbero essere adeguati come segue:

«*Etat-major Protection de la population*

¹*L'état-major Protection de la population de la Confédération peut, en accord ou sur demandes des cantons, assurer la conduite et la coordination des opérations.*

²*L'état-major Protection de la population de la Confédération est l'organe de conduite de la Confédération [...] Il assume les tâches suivantes:*

a. *coordonner l'établissement des planifications [...]*»

(Stato maggiore federale Protezione della popolazione)

¹ Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione può, d'intesa o su richiesta dei Cantoni, garantire la condotta e la coordinazione delle operazioni.

² Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è l'organo di condotta della Confederazione [...]. Esso assolve i seguenti compiti:

a. coordinare l'elaborazione delle pianificazioni [...]

Solo in casi specifici la Confederazione assume competenze di condotta in caso d'evento. Queste competenze devono essere indicate in modo preciso nel rapporto esplicativo.

Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) dovrebbe essere organizzato sulla base del modello dei Cantoni. In quanto stato maggiore di condotta e di coordinamento deve avere a disposizione un gruppo ristretto permanente e un responsabile della condotta. A seconda dell'evento, lo SMFP viene affiancato da specialisti di altri dipartimenti. In caso di bisogno, lo SMFP delega rappresentanti presso gli organi cantonali di condotta. Il rapporto esplicativo va adeguato in tal senso.

Canton GR, NW

La Confederazione non ha alcuna competenza costituzionale per assicurare la condotta in caso d'evento. Il titolo «*Führung*» (condotta) andrebbe pertanto sostituito con «*Koordination*» (coordinazione) e il capoverso 1 eliminato.

Canton LU

Occorre definire per quali eventi rilevanti per la protezione della popolazione è competente la Confederazione. Quest'ultima può assicurare il coordinamento, ma la condotta e l'attuazione delle misure devono competere ai Cantoni.

Canton OW

Capoverso 4: i contenuti dell'ordinanza non sono noti, questi devono essere redatti parallelamente alla legge.

Canton SH

Il capoverso 1 va stralciato. La Confederazione non ha alcuna competenza costituzionale per assumere la «*Führung*» (condotta) in caso d'evento.

PVL

Il capoverso 1 non definisce le catastrofi e le situazioni d'emergenza di cui è responsabile la Confederazione. Le competenze andrebbero pertanto precisate meglio: «*Der Bund übernimmt die Führung und die Koordination im Falle von Katastrophen und Notlagen, bei bewaffneten Konflikten und bevölkerungsschutzrelevanten Ereignissen mit nationaler Ausstrahlung wie KKW-Unfällen, Satellitenabstürzen, Pandemien und Tierseuchen*» (La Confederazione assicura la condotta e il coordinamento in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato e di eventi rilevanti per la protezione della popolazione con ripercussioni a livello nazionale, come incidenti in una centrale nucleare, cadute di satelliti, pandemie e epizoozie).

Al capoverso 3, le lettere c e d vanno integrate come segue:

«c. *Sicherstellung der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen, Behörden im Ausland und bei Bedarf eingesetzten Partnerorganisationen und Dritten*» (garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche, autorità estere e all'occorrenza organizzazioni partner e terzi coinvolti)

«d. *Sicherstellung des Lageverbunds zwischen Bund, Kantonen, Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen, Behörden im Ausland und bei Bedarf eingesetzten Partnerorganisationen und Dritten*» (garantire l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere e all'occorrenza organizzazioni partner e terzi coinvolti)

In caso di evento maggiore, è indispensabile che tutte le parti coinvolte ricevano le informazioni necessarie e i rapporti sulla situazione. Bisognerebbe pertanto garantire che le organizzazioni partner coinvolte e terzi vengano coinvolti adeguatamente.

Unione delle città svizzere

Spetta alle autorità cantonali o ai comuni garantire l'analisi integrata della situazione in condizioni normali. La lettera d al capoverso 3 va quindi precisata come segue: «*Sicherstellung des strategischen Lageverbunds [...]*» (garantire l'analisi strategica della situazione[...]).

Associazione dei comuni

Il coordinamento dei lavori tra Confederazione e Cantoni deve avvenire in modo trasparente e senza ostacoli. Per questo motivo devono essere precisati i compiti e le responsabilità operative della Confederazione.

Unione svizzera delle arti e mestieri

Al capoverso 1 le competenze della Confederazione devono essere precisate e riportate in un elenco completo.

FSPC, BZSV

Capoverso 3: chi prende il comando a livello federale in caso di conflitto armato? La gestione di eventi bellici deve essere disciplinata in un articolo separato.

CSP, FSP, ASPP, AGV

Proponiamo di sostituire il titolo «*Führung*» (condotta) con «*Koordination*» (coordinamento) e di stralciare il capoverso 1. La Confederazione non ha alcuna competenza costituzionale

per assicurare la condotta in caso d'evento.

Capoverso 3 (ora capoverso 2): «*Führungsorgan*» (organo di condotta) deve essere sostituito con «*Koordinationsorgan*» (organo di coordinamento).

ComNBC

Capoverso 3: è opportuno interrogarsi se lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) sia effettivamente in grado di *garantire* la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere, l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere nonché la gestione delle risorse civili. Proponiamo pertanto di mantenere solo le lettere a e b, poiché i compiti dello SMFP sono specificati più in dettaglio nell'ordinanza e di precisare la lettera b nel modo seguente:

Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione assolve i seguenti compiti:

- a. coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e il ricorso a mezzi d'intervento specializzati nonché altri organi e organizzazioni;
- b. garantire la capacità di condotta della Confederazione;

La Posta

Capoverso 3: si parte dal presupposto che lo Stato maggiore federale, su richiesta, sostenga la Posta nei suoi compiti in caso di eventi di rilevanza nazionale. Per valutare la fondatezza di una domanda di sostegno, occorre tuttavia fornire ulteriori dettagli in un'ordinanza esecutiva.

Centre Patronal

Capoverso 1: chiediamo che vengano precisate le competenze della Confederazione e dei Cantoni in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati.

Chance Schweiz – Chance Suisse

Per quanto riguarda la nuova OSMFP, in vigore dal 1° aprile 2018, constatiamo che l'articolo 7 OSMFP non spiega in modo univoco chi faccia parte dello stato maggiore federale, usa semplicemente l'espressione «*sind vertreten*» (sono rappresentati). Solo in casi eccezionali ha senso coinvolgere personalmente i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore nello stato maggiore federale durante una situazione di crisi. In genere, i Cantoni inviano degli interlocutori competenti.

Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche

Canton AG

La proposta di coinvolgere i gestori delle infrastrutture critiche è accolta favorevolmente. Andrebbe tuttavia sancita non solo la collaborazione. I gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale dovrebbero esseri tenuti ad avere un'organizzazione di crisi. Bisognerà poi valutare come mantenere una visione d'insieme delle condizioni e delle prescrizioni tecniche.

Canton FR

Proponiamo di adeguare il capoverso 3 come segue: «*Il coordonne les mesures de planification et de protection des exploitants d'infrastructures critiques d'importance nationale et collabore avec eux à cette fin*» (Esso coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale e collabora con loro a tal fine).

E di aggiungere un nuovo capoverso: «*En collaboration avec les cantons, l'OFPP propose*

des mesures de planification et de protection des exploitants d'infrastructures critiques d'importance cantonale» (In collaborazione con i Cantoni, l'UFPP propone misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche d'importanza cantonale).

Canton GE

Occorrerebbe menzionare gli obblighi che possono essere imposti ai gestori di infrastrutture critiche. Senza disposizioni vincolanti, la protezione delle infrastrutture, che è garantita esclusivamente da istituzioni private, rimane una semplice dichiarazione d'intenti.

Capoverso 2: andrebbe menzionata anche la collaborazione con i Cantoni, dal momento che anch'essi dispongono di infrastrutture critiche.

Proponiamo di precisare il campo d'applicazione dei capoversi 2 e 3 per chiarire se sono interessate solo le infrastrutture nazionali. Su questo punto il rapporto esplicativo si spinge oltre rispetto al disegno di legge.

Canton LU

Nel rapporto esplicativo si dovrebbe aggiungere che la Confederazione gestisce un sistema per il rilevamento dei dati.

Canton VD

Capoverso 2: occorre aggiungere la collaborazione con i Cantoni: «*En collaboration avec les cantons, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient [...]*» (In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene [...]).

Capoverso 3: il termine «*notamment*» (segnatamente) andrebbe sostituito con «*uniquement*»(unicamente).

PS

Le infrastrutture critiche elencate nel rapporto esplicativo non corrispondono a quelle che il Consiglio degli Stati ha elencato in sede di consultazione della legge sulla sicurezza delle informazioni (17.028) nella definizione all'articolo 5.

Nella CPS-N il PS aveva chiesto di includere nelle infrastrutture critiche anche le installazioni ospedaliere fondamentali. Questa aggiunta è importante per la protezione della popolazione. In linea di massima si presume che il termine «infrastrutture critiche» sia definito allo stesso modo in tutte le leggi federali e che diverga solo in casi eccezionali.

BKW

Nel contesto della strategia nazionale sulle infrastrutture critiche 2018-2022, approvata il 8.12.2017, occorre verificare se la base legale è sufficiente per realizzare le misure intersettoriali della nuova strategia PIC.

La Posta

Capoverso 3: considerati gli obblighi finanziari che i gestori di infrastrutture critiche devono onorare, è importante che la collaborazione implichi anche la possibilità di esprimersi in merito alle misure di pianificazione e di protezione, in particolare sul tipo e la portata dei concetti da elaborare. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione deve avere la competenza di ordinare e coordinare le misure. La retribuzione deve essere regolamentata e poggiare su una base legale solida.

Swisscom

Non è chiaro contro quali minacce i gestori delle infrastrutture critiche devono proteggersi e come deve avvenire la coordinazione tra questi, i Cantoni e la Confederazione. Attualmente la coordinazione richiede uno sforzo notevole, auspichiamo pertanto un miglioramento in tal

senso.

Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

CG MPP, Cantoni AG, BL, JU, NE, NW, SH, SO, TG, UR, VS e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV

D'ora in poi la Confederazione sarà competente per l'acquisizione e la gestione delle sirene, compreso il loro finanziamento. I compiti dei Cantoni nell'ambito dell'allarme diffuso dalle sirene, l'esecuzione della gara d'appalto per i fornitori di sirene, il processo degli accordi con i Comuni e le ubicazioni delle sirene nonché l'indennità versata ai Cantoni per eventuali compiti rimanenti devono figurare nel rapporto esplicativo. Inoltre, sarebbe opportuno aggiungere in che misura la modifica sgrava i Cantoni (concerne anche l'art. 24).

CG MPP, Cantoni BL, SH, SO, TG e ZG

Occorre stabilire se i sistemi definiti nell'articolo 9 sono utilizzati per comunicare e allertare la popolazione anche in caso di epizoozia e di epidemia oppure se in queste situazioni si continua a ricorrere ai sistemi dell'USAV e dell'UFSP.

CG MPP, Cantoni BL, JU, TG, UR, VS e ZG

Occorre definire misure a garanzia della diffusione dell'allarme alle persone udiolese e inserirle nel rapporto esplicativo.

Canton SH (in aggiunta)

I capoversi 2 e 3 devono essere riuniti.

Cantoni BE e SZ

Nel rapporto esplicativo occorre esplicitare il motivo per cui la popolazione sarà allarmata, oltre che dalle sirene, anche per mezzo di sistemi basati su Internet e spiegare come si garantirà la protezione contro le interruzioni di questi sistemi. Nella legge o almeno nel rapporto esplicativo occorre descrivere i compiti che incomberanno ancora ai Cantoni nell'ambito dell'allarme alla popolazione e quelli che saranno invece ripresi dalla Confederazione. Deve essere altresì esposto come la Confederazione intende collaborare con i terzi (ad es. con i fornitori delle sirene, i Comuni e i proprietari delle ubicazioni delle sirene). Va inoltre specificato come la Confederazione prevede di disciplinare i rapporti di proprietà delle sirene e come intende agire per quanto riguarda le ubicazioni delle sirene esistenti. Un altro punto da chiarire è come la Confederazione intende indennizzare i Cantoni.

Gran parte della popolazione non conosce l'app alertswiss. Per questo motivo sarebbe auspicabile illustrare il motivo per cui sarebbe opportuno appoggiarsi proprio a quest'app e come renderla nota.

Il disegno di revisione prevede che in futuro l'allarme con le sirene sarà di competenza esclusiva della Confederazione. Secondo il rapporto esplicativo, d'ora in poi la Confederazione sarà competente anche per l'acquisizione delle sirene, ma le questioni inerenti all'ubicazione e all'installazione continueranno a essere risolte insieme ai Cantoni. Né il testo di legge né il rapporto esplicativo spiegano la relativa collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

Dalla documentazione non si evincono neppure quali saranno le ripercussioni dell'adeguamento delle competenze sulle prassi cantonali. Si suppone che d'ora in poi la Confederazione sarà competente per tutti gli aspetti che riguardano l'acquisizione, l'installazione, la manutenzione, la riparazione, la sostituzione, gli accordi e le trattative con terzi e che i Cantoni di conseguenza non dovranno più espletare alcun compito in questi ambiti. Se anche in futuro i Cantoni assumeranno singoli compiti su incarico della Confederazione, la legge lo

deve sancire e i Cantoni dovranno essere indennizzati di conseguenza. Un obbligo dei Cantoni sancito a livello di ordinanza o sulla base della competenza legislativa delegata all'UFPP non è accettabile.

Capoverso 5: occorre rinunciare alla delega di ampie competenze legislative all'UFPP. È delicato creare a livello di legge la possibilità di delegare all'UFPP competenze legislative dal contenuto non meglio precisato. È accolta con favore la definizione di standard. Tuttavia, contenuto e limiti dovrebbero essere descritti chiaramente almeno nel rapporto esplicativo e successivamente a livello di ordinanza.

Canton BL

Capoverso 4: la formulazione «*Der Bund betreibt ein Notfallradio*» (La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza) è molto precisa. Occorre verificare se è opportuno limitare il concetto formulandolo in modo così specifico. Eventualmente è sufficiente indicare che la Confederazione gestisce una piattaforma di informazioni adeguata per dare l'allarme alla popolazione.

Canton FR

I compiti dei Cantoni devono essere esplicitati. Nel rapporto esplicativo figura solo il sistema Polyalert; non vi è menzione delle sirene. Questo deve essere chiarito. Ugualmente dovranno essere chiariti i compiti che la Confederazione intende assegnare ai Cantoni ed eventualmente le relative indennità.

Canton GE

Qualora la Confederazione volesse ricorrere a prestazioni dei Cantoni in relazione ai sistemi di allarme e di comunicazione, il trasferimento dei compiti e la relativa indennità dovranno essere sanciti dalla legge (si applica anche all'art. 24). Né il disegno di legge né il rapporto esplicativo forniscono indicazioni più precise sull'esecuzione e il finanziamento della manutenzione delle sirene. Ciò significa che la Confederazione assumerà tutti i costi in questo ambito. Un'alternativa dovrebbe essere sancita dalla legge di comune accordo con i Cantoni.

Il capoverso 5 sancisce una delega di competenze legislative all'UFPP. Tenuto conto del campo di applicazione della delega, sarebbe più opportuno concedere la competenza di emanare prescrizioni di esecuzione.

Canton GR

Tenuto conto del progetto OWARNA, anche l'UFAM ha un sistema di allerta. In questo campo è importante distinguere e separare chiaramente le competenze. Inoltre, si dovrebbe fare chiarezza sul coordinamento dei due sistemi.

Canton LU

Secondo il capoverso 1 lettera b, l'UFPP è competente per il sistema globale (sistema federale). La ripartizione dei lavori tra l'UFPP e i Cantoni deve essere previamente definita nel dettaglio.

Capoverso 2: i compiti dei Cantoni nell'ambito dell'allarme diffuso dalle sirene, l'esecuzione della gara d'appalto per i fornitori di sirene da parte della Confederazione e l'indennità versata ai Cantoni per eventuali compiti rimanenti devono figurare nel rapporto esplicativo. La ripartizione dei lavori tra l'UFPP e i Cantoni deve essere conosciuta in precedenza.

Canton TI

Capoverso 1 lettera a: la competenza della Confederazione per i sistemi di allerta in caso di pericolo imminente dovrebbe essere estesa alle forze d'intervento; in tal modo si discipline-

rebbe anche il finanziamento di questi sistemi. Completare la disposizione: «Allerta alle autorità e alle forze preposte ad intervenire in caso di pericolo imminente».

Capoverso 2: il concetto di gestione del sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione è di fatto interpretabile; è auspicabile una chiara definizione dei costi di progettazione e di mantenimento in servizio dello stesso a carico della Confederazione. Completare la disposizione: «Gestisce un sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione e ne garantisce il finanziamento». L'alternativa sarebbe di aggiungere una lettera all'articolo 91 capoverso 1.

Capoverso 4: è auspicabile una chiara definizione dei costi di gestione a carico della Confederazione. Proposta: «La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza e ne garantisce il finanziamento». L'alternativa sarebbe di aggiungere una lettera all'articolo 91 capoverso 1.

Canton VD

Capoversi 1 e 2: le competenze di Confederazione e Cantoni non sono chiare. Il contenuto dell'articolo si scosta dall'articolo 16. L'articolo 9 sancisce che i Cantoni non hanno più competenze nell'ambito dell'allerta e dell'allarme, mentre l'articolo 16 stabilisce che i Cantoni garantiscono in collaborazione con la Confederazione la trasmissione dell'allerta e dell'allarme alla popolazione.

Inoltre, i Cantoni adempiono attualmente compiti importanti in relazione alle sirene (acquisizione, installazione e manutenzione, trattative con i proprietari dei fondi ecc.). In futuro, per l'allarme diffuso dalle sirene sarebbe competente solo la Confederazione. Sarebbe altresì competente per l'acquisizione delle sirene e per la gestione delle componenti decentralizzate, mentre le questioni di ubicazione e installazione continueranno a essere risolte in collaborazione con i Cantoni. La centralizzazione dell'acquisizione delle sirene è accolta con favore; il trasferimento della competenza per la gestione delle componenti decentralizzate alla Confederazione, invece, è respinta. La Confederazione nella prassi non potrà, ad esempio, risolvere i problemi dovuti a guasti del sistema né curare i rapporti tra un Cantone e i proprietari dei fondi.

Inoltre, i compiti restanti ai Cantoni non sono definiti in modo chiaro. Occorre infine spiegare il modo in cui i Cantoni saranno indennizzati dalla Confederazione per l'espletamento di questi compiti.

I sistemi d'allarme per i laghi (avviso di tempesta) dovrebbero anch'essi figurare nella legge.

PS

La radio d'emergenza analogica trasmessa via OUC ha una grande importanza, poiché garantisce la ricezione anche in condizioni difficili. Tuttavia il PS teme che il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 17.4202 «Rete radio OUC d'emergenza. Investimenti milionari buttati al vento?» preveda l'imminente fine della rete radio OUC d'emergenza. Le costatazioni espresse nella risposta fanno sorgere dubbi sul contenuto materiale del capoverso 4. Si esige che si investa nella rete radio OUC d'emergenza con un orizzonte di utilizzo che va nettamente oltre il 2024-2027. Inoltre non è corretto dire che la SSR intenda cessare la trasmissione OUC nel 2024.

Unione delle città svizzere

Capoverso 2: in futuro, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e della digitalizzazione, l'allarme alla popolazione dovrà essere trasmesso con più mezzi o sistemi diversi. Il capoverso dovrebbe essere modificato come segue: «*Es betreibt technische Systeme zur Alarmierung der Bevölkerung*» (Gestisce sistemi volti a dare l'allarme alla popolazione).

Capoverso 4: è indispensabile che la parte trasmittente e quella ricevente siano coordinate tra loro. Oggigiorno, un grande numero di economie domestiche non dispone più di una radio. Occorre quindi chiedersi se la radio continuerà a essere anche in futuro il mezzo idoneo per diffondere informazioni. Inoltre, si dovrà garantire che nonostante la diffusione della tecnologia DAB+, i dispositivi possano continuare a ricevere trasmissioni radio anche

tramite OUC.

FSPC e BZSV

Sia la trasmissione sia la ricezione della radio d'emergenza dovrebbero essere adeguate alla nuova tecnologia.

Axpo

I capoversi 2 e 3 devono essere completati, aggiungendo che la legge permette di percepire da terzi, parzialmente o integralmente, le prestazioni qui definite. Anche i gestori di infrastrutture critiche dispongono di sistemi adeguati. Permettendo di percepire le prestazioni da terzi, è possibile sfruttare le sinergie e risparmiare. I terzi forniscono queste prestazioni su incarico dell'UFPP, cui incomberà anche in futuro la vigilanza.

SSR

Capoverso 4: la concessione obbliga la SSR ad adottare le misure organizzative e tecniche per adempiere al suo mandato di prestazioni per la radio anche in situazioni di crisi. I dettagli sull'obbligo di prestazione e sulla collaborazione sono disciplinati in una convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e la SSR. Di conseguenza si presume che il capoverso 4 è inteso quale completamento delle regole attuali che rimangono invariate dal punto di vista del contenuto nonostante la revisione della LPPC.

Swisscom

Oggi la Confederazione ha a disposizione una Rete radio OUC d'emergenza (radio d'emergenza). La migrazione verso DAB+ sarebbe conforme alle disposizioni della LPPC. Si pone però la questione del momento opportuno per attuare tale migrazione. Il passaggio a DAB+ inizierà presumibilmente già dal 2020 e si concluderà al più tardi entro il 2024. Si raccomanda quindi di pianificare tempestivamente la migrazione da OUC a DAB+ del sistema IBBK e di permettere una gestione parallela dal 2022.

Art. 10 Centrale nazionale d'allarme

Canton BE

Capoverso 1: sostituire «l'UFPP» con «la Confederazione». Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza. Non è corretto sancire le disposizioni sull'organizzazione di un ufficio federale in una legge formale. La disposizione deve essere formulata in modo più aperto. La subordinazione della CENAL all'UFPP o a un altro organo federale può essere disciplinata successivamente a livello di ordinanza.

Art. 11 Protezione NBC: Laboratorio Spiez

Canton BE

Capoverso 1: sostituire «l'UFPP» con «la Confederazione». Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza. Il fatto che il Laboratorio Spiez sia ora sancito a livello di legge è accolto con favore, tuttavia non è corretto sancire le disposizioni sull'organizzazione di un ufficio federale in una legge formale. La disposizione deve essere formulata in modo più aperto. L'annessione del Laboratorio Spiez all'UFPP o a un altro organo federale può essere regolamentata successivamente a livello di ordinanza. Sarebbe infatti possibile anche trasformare il Laboratorio Spiez in un istituto federale indipendente o integrarlo in uno dei due politecnici federali.

Cantoni GE, VD

La disposizione deve essere completata con i compiti di intervento e di sostegno a favore dei Cantoni, sia nell'ambito della pianificazione che in quello dell'intervento.

PVL

Completare il capoverso 2 aggiungendo una lettera g: «*die korrekte Ausbildung und die Bereitstellung von Ausbildungsunterlagen zu ABC-Fragen bei Armee, Bevölkerungsschutz und Partnerorganisationen*» (l'istruzione ad hoc e la messa a disposizione della documentazione didattica relativa a questioni NBC presso l'Esercito, la Protezione della popolazione e le organizzazioni partner).

La maggior parte dei corpi pompieri è organizzata quale organizzazione di milizia e di norma non dispone delle conoscenze necessarie per intervenire in caso di eventi NBC (p. es. incidente in una centrale nucleare, attentati terroristici con armi biologiche o chimiche). In gran parte degli ospedali manca inoltre una formazione specifica nelle misure NBC. La Svizzera, in generale, sembra essere molto impreparata in caso di un evento NBC al di sotto della soglia bellica. Deve esserci sufficiente materiale di protezione decentralizzato, le forze d'intervento (organizzazioni di primo intervento e organizzazioni di condotta) devono essere formate e la popolazione deve essere informata sul comportamento da adottare. Questo deve essere affrontato e disciplinato almeno a livello di ordinanza sotto la direzione dell'UFPP.

ComNBC

Il tipo di sostegno (finanziario, consulenza di mercato, consulenza tecnica, esami di laboratorio ecc.) dovrebbe essere descritto in modo più chiaro. Riformulare la lettera c come segue: «*die fachliche Unterstützung behördlicher Stellen bei ABC-Materialbeschaffungen*» (il sostegno tecnico fornito dalle autorità per l'acquisizione di materiale NBC).

Art. 12 Protezione NBC: organizzazioni d'intervento specializzate

CG MPP, Cantoni AG (osservazioni generali e in relazione al cpv. 4), BL, GR (in relazione ai cpv. 3 e 4), NW, SO, SZ, TG, UR e ZG, FKS (in relazione ai cpv. 3 e 4), FSF (in relazione ai cpv. 3 e 4), ASPP (in relazione ai cpv. 3 e 4), AGV (in relazione ai cpv. 3 e 4)

Occorre sancire in modo chiaro che la Confederazione non può reclutare militi della protezione civile per alimentare l'organizzazione d'intervento specializzata. Se sono necessari militi della protezione civile per fornire determinate prestazioni a livello federale, si dovrà concludere una convenzione sulle prestazioni con uno o più Cantoni. Il fabbisogno della Confederazione di militi della protezione civile per l'adempimento di compiti federali è riconosciuto, ma la creazione di una formazione di protezione civile propria presso la Confederazione è respinta. La protezione civile deve obbligatoriamente rimanere di competenza dei Cantoni. Questi ultimi possono però sostenere la Confederazione, dietro pagamento di un'indennità, nell'adempimento di compiti federali. A tal fine è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni tra i Cantoni o un Cantone guida e la Confederazione. Questo principio deve essere opportunamente sancito dalla legge.

L'articolo 12 deve essere completato con un capoverso supplementare: «*Bund und Kantone regeln vertraglich die Leistungen sowie die Verfügbarkeit einer solchen Unterstützung durch die spezialisierten Einsatzorganisationen im ABC-Bereich*» (Confederazione e Cantoni disciplinano per contratto le prestazioni e la disponibilità di tale sostegno da parte delle organizzazioni d'intervento specializzate nel campo NBC). Se i Cantoni si affidassero a un sostegno della Confederazione, potrebbero rinunciare alla creazione di capacità proprie. Tuttavia, ciò non funzionerebbe se per vari motivi i mezzi federali non fossero disponibili. La prestazione di sostegno deve quindi essere disciplinata per contratto oppure si deve stabilire in quali casi è garantito un sostegno della SIDDPS. Inoltre, vi è la possibilità di prediligere

singole organizzazioni regionali o eventualmente di completarle ai sensi dell'articolo 95.

Riformulare il capoverso 3 come segue: «*Der Bund beschafft und finanziert im ABC-Bereich das Einsatzmaterial für den Bund und die Kantone*» (nel campo NBC, la Confederazione acquisisce e finanzia il materiale d'intervento NBC a favore della Confederazione e dei Cantoni). (Canton GR, CSP, FSF, ASPP e AGV: «*Er kann die Kantone im ABC-Bereich mit Einsatzmaterial unterstützen*» (Può sostenere i Cantoni con materiale d'intervento NBC). Il tenore del disegno viola l'autonomia dei Cantoni. Spetta a questi ultimi definire come adempiere ai compiti loro assegnati. Il sostegno della Confederazione con materiale d'intervento NBC non può essere vincolato alla creazione di basi d'appoggio.

Riformulare il capoverso 4 come segue: «*Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials. Das BABS berücksichtigt dabei die spezifischen Unterschiede der lokalen Organisationen*» (Il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per stabilire le prescrizioni in materia di garanzia dell'efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione. L'UFPP tiene conto delle specificità delle organizzazioni locali). Il tenore del disegno viola l'autonomia dei Cantoni. L'organizzazione della protezione civile spetta esclusivamente ai Cantoni. Questi ultimi sono responsabili per la ripartizione regionale (raggio d'intervento) e l'organizzazione di eventuali basi d'appoggio NBC intercantionali. La protezione NBC nei Cantoni non è sempre annessa alla stessa unità organizzativa, cosicché occorre tenere conto delle particolarità locali.

Canton BE

Riformulare il capoverso 1 come segue: «*Der Bund unterstützt die Kantone im ABC-Bereich mit spezialisierten Einsatzformationen und mit Einsatzmaterial. Er kann auch das Ausland unterstützen*» (la Confederazione sostiene i Cantoni con formazioni d'intervento specializzate nel campo NBC e con materiale d'intervento. Può fornire sostegno anche all'estero). Il capoverso 3 deve quindi essere stralciato.

Spetta ai Cantoni decidere se adempiere ai compiti loro delegati da soli o unitamente ad altri Cantoni nella forma di basi d'appoggio intercantionali. La gestione di eventi NBC è tuttora di competenza dei Cantoni. Sono fatte salve le autorizzazioni speciali della Confederazione. Di conseguenza, il sostegno della Confederazione prestato con il materiale d'intervento nell'ambito NBC non può essere vincolato alla creazione di basi d'appoggio intercantionali. Ciò violerebbe l'autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. Una formulazione non vincolante («può») è respinta. I capoversi 1 e 3 possono analogamente essere riuniti in un unico capoverso. Per quanto riguarda il materiale d'intervento, si parte dal presupposto che la Confederazione è competente anche per l'istruzione e per la manutenzione del materiale e che se ne assume le relative spese.

È riconosciuto il fatto che la Confederazione debba ricorrere a militi della protezione civile per adempiere ai suoi compiti. A tal fine la Confederazione deve concludere una convenzione sulle prestazioni con un Cantone guida. Le organizzazioni d'intervento specializzate non possono quindi essere alimentate con militi della protezione civile sotto la conduzione della Confederazione. Qualora tali militi dovessero essere impiegati per le organizzazioni d'intervento specializzate, dovrà essere conclusa una convenzione sulle prestazioni con uno o più Cantoni. Questo principio deve essere ancorato nella legge.

Capoverso 2: deve essere stralciato o spostato in un altro punto della legge. Secondo il rapporto esplicativo il capoverso 2 si riferisce in primo luogo a formazioni d'intervento che non sono direttamente legate alla protezione NBC. Perciò questa disposizione è impropria in un articolo sulla protezione NBC. Si noti anche che le organizzazioni d'intervento non possono essere alimentate con militi della protezione civile sotto la conduzione della Confederazione.

Riformulare il capoverso 4 come segue: «*Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials*» (Il Consiglio federale può trasferire competenze legislative all'UFPP per fissare le direttive inerenti all'efficienza operativa del

materiale acquisito dalla Confederazione). L'organizzazione cantonale e intercantionale della protezione civile spetta esclusivamente al Cantone. Relative direttive dell'UFPP violerebbero l'autonomia organizzativa dei Cantoni e quindi sono respinte.

Canton BL

Capoverso 3: occorre menzionare, oltre alle basi d'appoggio NBC intercantionali, anche quelle cantonali: «*Er kann interkantonale und kantonale ABC-Stützpunkte mit Einsatzmaterial unterstützen*» (Può sostenere basi d'appoggio NBC intercantionali e cantonali con materiale d'intervento.).»

Capoverso 4: la delega di competenze legislative all'UFPP è problematica. I Cantoni devono essere coinvolti nella legislazione. Il coinvolgimento dei Cantoni deve essere sancito nella legge.

Canton FR

Il capoverso 1 deve essere modificato come segue: «*La Confédération soutien les cantons dans le domaine de la protection ABC en leur mettant à disposition des organisations d'intervention spécialisées et du matériel d'intervention. Elle peut aussi apporter son aide à d'autres pays*» (La Confederazione sostiene i Cantoni nell'ambito della protezione NBC mettendo loro a disposizione organizzazioni d'intervento specializzate e materiale d'intervento. Può inoltre fornire il proprio aiuto ad altri Paesi). I capoversi 3 e 4 vanno stralciati. Spetta ai Cantoni decidere in merito a una collaborazione intercantionale o all'istituzione di basi d'appoggio NBC intercantionali.

Canton GE

L'imposizione di basi d'appoggio NBC intercantionali è respinta, poiché limiterebbe l'autonomia decisionale e organizzativa dei Cantoni. Dovrà essere regolata solo la questione del sostegno fornito dalla Confederazione per l'acquisizione di materiale NBC.

La messa a disposizione di materiale d'intervento da parte della Confederazione è fatta dipendere, secondo le spiegazioni al capoverso 3, dal fatto che le direttive della Confederazione siano adempiute. Questo principio deve essere sancito dalla legge.

Cantoni JU, NE e VS

Le intenzioni della Confederazione in materia di basi d'appoggio NBC non sono chiare. Si tratta di una base d'appoggio nazionale o di varie basi d'appoggio intercantionali? Si tratta di basi d'appoggio NBC della protezione civile? In caso affermativo, queste dovranno essere integrate nei progetti sviluppati dalla conferenza NBC. Le spiegazioni inerenti a questo articolo sono in contraddizione con quelle fornite per l'articolo 35 capoverso 4.

L'istituzione di basi d'appoggio NBC non è respinta di per sé. Tuttavia la strategia, il profilo delle prestazioni, la dottrina d'intervento, le responsabilità e le competenze dovrebbero essere fissate o perlomeno descritte nel rapporto esplicativo. In mancanza di un concetto, l'articolo nella sua formulazione attuale è respinto.

Per quanto riguarda l'articolo 35 capoverso 4, non è chiaro quali compiti debbano essere espletati e quale sia la loro portata. Manca una spiegazione del fabbisogno.

L'articolo 76 capoverso 1 lettera d sembra essere in contraddizione con l'articolo 12 capoverso 3.

Canton NE (in aggiunta)

Proposta: «*Dans le domaine ABC, la Confédération acquiert et finance le matériel d'intervention*» (La Confederazione acquisisce e finanzia il materiale d'intervento in ambito NBC).

Canton LU

Capoversi 1 e 2: occorre stabilire in modo chiaro che la Confederazione non può reclutare

militi della protezione civile per le organizzazioni d'intervento specializzate. Qualora fossero necessari militi della protezione civile per fornire le prestazioni, si dovrà concludere una convenzione sulle prestazioni con uno o più Cantoni.

Capoverso 3: l'organizzazione della protezione civile è di competenza dei Cantoni e non può quindi essere vincolata a una base d'appoggio. Riformulare il capoverso come segue: «*Er kann die Kantone im ABC-Bereich mit Einsatzmaterial unterstützen*» (Può sostenere i Cantoni nell'ambito NBC con materiale d'intervento).

Riformulare il capoverso 4 come segue: «*Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials*» (Il Consiglio federale può delegare competenze legislative all'UFPP per emanare prescrizioni volte a garantire l'efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione).

Canton SH

Riformulare il capoverso 1 come segue: «*Der Bund unterstützt die Kantone im ABC-Bereich mit spezialisierten Einsatzformationen und mit Einsatzmaterial. Er kann auch das Ausland unterstützen*» (La Confederazione sostiene i Cantoni nell'ambito NBC con squadre d'intervento specializzate e materiale d'intervento. Può anche offrire sostegno all'estero). Il capoverso 3 deve quindi essere stralciato. Il sostegno della Confederazione con materiale d'intervento NBC non dovrebbe essere vincolato alla creazione di basi d'appoggio intercantionali, poiché in tal modo violerebbe l'autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo.

Il capoverso 2 deve essere stralciato o spostato in un altro punto della legge. Secondo il rapporto esplicativo s'intendono in primo luogo le squadre d'intervento che non hanno un nesso diretto con la protezione NBC. Di conseguenza la disposizione è impropria in un articolo che tratta della protezione NBC.

Riformulare il capoverso 4 come segue: «*Der Bundesrat kann dem BABS Rechtsetzungskompetenzen übertragen zur Festlegung von Vorgaben für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund beschafften Materials*» (Il Consiglio federale può delegare competenze legislative all'UFPP per emanare prescrizioni volte a garantire l'efficienza operativa del materiale acquisito dalla Confederazione). L'organizzazione cantonale e intercantonale della protezione civile spetta esclusivamente ai Cantoni. Eventuali prescrizioni dell'UFPP violerebbero l'autonomia organizzativa dei Cantoni e sono quindi respinte.

Canton TI

Il riferimento alle «organizzazioni d'intervento specializzate» e i commenti riportati dal rapporto esplicativo creano confusione con quanto citato dagli art. 35 cpv. 4 e 57 cpv. 2 lett. c. Inoltre la terminologia «la Confederazione può ...» utilizzata al capoverso 3 è vaga e lascia libertà d'interpretazione. Crediamo che la legge debba definire in modo esplicito la strategia e le prestazioni di tali centri. Adeguare il capoverso 3 come segue: «*Sostiene basi d'appoggio NBC intercantionali con materiale d'intervento.*»

Per alimentare la dotazione di personale nelle organizzazioni d'intervento specializzate, è fondamentale concludere delle convenzioni di prestazione con uno o più Cantoni. La costituzione di una formazione di protezione civile propria della Confederazione è respinta. È invece accolta con favore la messa a disposizione, dietro indennizzo, di personale incorporato nelle OPC cantonali, per dare supporto alla Confederazione per lo svolgimento di sue attività. Chiediamo quindi che questo principio venga inserito in questo articolo di legge.

Canton VD

Nella legge o nel rapporto esplicativo dovrebbe essere formulato più chiaramente chi fa cosa e come. Alcuni compiti dovrebbero essere esplicitamente trasferiti ai Cantoni. Le responsabilità di Confederazione e Cantoni potrebbero essere stabilite mediante un profilo delle prestazioni nell'ambito NBC.

Capoversi 1 e 3: spetta ai Cantoni decidere se intendono espletare i loro compiti soli o in

collaborazione con altri Cantoni mediante basi d'appoggio NBC intercantionali. Per gestire gli eventi NBC sono tuttora competenti i Cantoni. Per questo motivo il sostegno fornito dalla Confederazione sotto forma di materiale NBC non può essere condizionato dall'istituzione di basi d'appoggio NBC intercantionali. Si deve rinunciare al termine «basi d'appoggio NBC intercantionali». Per quanto riguarda il materiale d'intervento, si presume che la Confederazione è competente anche per l'istruzione e la manutenzione del materiale e che se ne assume i relativi costi.

Riformulare il capoverso 4 come segue: «*Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFPP la compétence d'établir des règles pour garantir la disponibilité du matériel fourni par la Confédération*» (Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare delle disposizioni volte a garantire la disponibilità del materiale fornito dalla Confederazione).

Unione delle città svizzere

Le (altre) organizzazioni d'intervento specializzate devono essere denominate in modo chiaro.

FSPC e BZSV

Capoversi 1 e 2: il sostegno dei Cantoni deve essere disciplinato con convenzioni sulle prestazioni. Le altre organizzazioni d'intervento specializzate devono essere denominate in modo chiaro.

Art. 13 Ricerca e sviluppo

Canton FR

Adeguare la formulazione come segue: «*La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons et d'autres organes [...]*» (la Confederazione è incaricata, in collaborazione con i Cantoni e altri organi [...]). Non dovrebbe essere coinvolto solo l'UFPP, ma anche gli altri uffici federali interessati.

Canton VD

La ricerca e lo sviluppo devono rimanere nell'ambito di competenza della Confederazione: «*La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons [...]*» (la Confederazione è incaricata, in collaborazione con i Cantoni [...]).

In futuro l'UFPP potrà collaborare anche con altri organi (pompieri, servizio sanitario, gestori di infrastrutture critiche). Per i Cantoni sarà difficile sapere cosa dovrà essere definito direttamente con l'UFPP. Occorre quindi emanare delle disposizioni in materia.

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi

Unione radioamatori svizzeri (USKA)

Nel capitolo 3 deve essere inserito un nuovo articolo:

«Rückfallebene Kommunikation

¹ *Kantone und Gemeinden können, um ihre Führungsfähigkeit auch bei Beeinträchtigung oder Ausfall der eigenen Kommunikationsmittel sicher zu stellen, auf bestehende zivile Alternativen zurückgreifen, insbesondere auf die vom BAKOM lizenzierten Funkamateure mit ihren privaten Kommunikations-Mitteln.*

² *Bund, Kantone und Gemeinden ergreifen die notwendigen Massnahmen, um den vom BAKOM lizenzierten Funkamateuren den Bau, die Errichtung, und den Betrieb der für die Kommunikations-Rückfallebene benötigten Anlagen an ihrem Wohnort zu erlauben, um*

ihnen die stete Einübung und Weiterbildung zu ermöglichen».

(Livello di ripiego per la comunicazione)

¹ I Cantoni e i Comuni, per assicurare la loro capacità di condotta anche in caso di limitazione o interruzione dei propri mezzi di comunicazione, possono ricorrere ad alternative civili, in particolare ai radioamatori provvisti di licenza dell'UFCOM con i loro mezzi di comunicazione privati.

² La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottano le misure necessarie per autorizzare i radioamatori provvisti di licenza dell'UFCOM a realizzare e gestire al loro domicilio gli impianti necessari per il livello di ripiego per la comunicazione, affinché possano esercitarsi e formarsi costantemente.

In vari Cantoni una collaborazione tra l'organizzazione cantonale di aiuto in caso di catastrofe e le associazioni locali di radioamatori è già organizzata a livello di convenzioni sulle prestazioni (ad es. ZG, LU, UR e SZ). È auspicato che tutti i Cantoni istituzionalizzino una tale collaborazione. Inoltre, i radioamatori, se del caso, sono anche in grado di stabilire connessioni a livello intercantonale. In occasione dell'ERSS 14 è stata testata una rete di questo tipo. Il rapporto finale afferma che occorre mirare alla collaborazione con i radioamatori.

Le connessioni dei radioamatori possono essere utilizzate nei seguenti casi: riserva supplementare e ridondanza, ampliamento delle capacità, assistenza nell'uso dei dispositivi radio delle autorità, trasmissione di informazioni all'attenzione della popolazione interessata o di altri organi importanti, altre connessioni a seconda delle necessità.

Il sostegno dei radioamatori muniti di licenza federale per le esigenze di comunicazione in situazioni straordinarie è chiesta anche in vari trattati internazionali con la Svizzera.

Art. 14 Compiti generali

Canton OW

La struttura dei compiti non è chiara e occorre disciplinare la ripartizione dei compiti dei Cantoni per le basi d'appoggio intercantionali.

Canton VD

Vi è una contraddizione con gli articoli 22, 51 e 57. Non si evince in modo chiaro se l'istruzione rientra nelle competenze dei Cantoni, mentre in altri articoli è stabilito che la Confederazione o l'UFPP è competente per l'istruzione. Questo consolida nuovamente la proposta di dividere la legge in due leggi separate.

Frick Gotthard, Bottmingen

Occorrerebbero unità armate a livello cantonale e comunale per proteggere la popolazione dai saccheggi in caso di catastrofe (p. es. forte terremoto o blackout). Oggi le forze di sicurezza armate a disposizione sono insufficienti per proteggere la popolazione in modo efficiente.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

I mezzi attuali di polizia e esercito non sono assolutamente sufficienti per proteggere efficientemente la popolazione e le infrastrutture critiche in caso di attività terroristiche o belliche. Proponiamo, quindi, di creare «organismi di difesa locali.»

Nuovo capoverso 3: *«Kantone und Gemeinden können bewaffnete Ortswehren unterhalten. Diese schützen die Bevölkerung aktiv vor direkt oder indirekt gegen diese gerichteten Bedrohungen und Gewalttaten aller Art. In ausserordentlichen Lagen schützen sie wichtige Infrastrukturen unter Einbezug derjenigen, zu deren Schutz dem Bund die Mittel fehlen. Ausbildung, Ausrüstung, Finanzierung und Einsatz der Ortswehren ist Sache der Kantone und*

Gemeinden. Die Teilnahme durch Schutzdienstpflichtige ist freiwillig und auf Schweizer und Schweizerinnen beschränkt» (I Cantoni e i Comuni possono mantenere organismi di difesa locali armati. Questi proteggono attivamente la popolazione da minacce e atti violenti di ogni tipo direttamente o indirettamente rivolti contro di essa. In situazioni straordinarie proteggono infrastrutture importanti con il sostegno della popolazione stessa. La formazione, l'equipaggiamento, il finanziamento e l'impiego degli organismi di difesa locali sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni. La partecipazione di militi della protezione civile è facoltativa e limitata ai cittadini svizzeri).

Disposizione transitoria: «*Die vorsorgliche Planung für den Aufbau und für die Führung von bewaffneten Ortswehren ist im Hinblick auf deren rasche Umsetzung innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes abzuschliessen*» (la pianificazione preventiva per la creazione e la conduzione di organismi di difesa locali armati deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge in vista della sua rapida applicazione).

Art. 15 Condotta

CG MPP, Cantoni BL, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV

Secondo l'articolo 7 capoverso 1, in caso di conflitto armato la Confederazione assume la condotta. Per quanto riguarda la lettera c, il rapporto esplicativo deve definire i compiti espletati dalla protezione della popolazione in caso di conflitto armato. La Confederazione deve formulare esigenze concrete all'attenzione degli organi di condotta cantonali. Eventualmente si può rinunciare a menzionare specificamente il conflitto armato alla lettera c, poiché la creazione di organi di condotta funzionanti è compito dei Cantoni a prescindere dai possibili eventi.

Canton SH (in aggiunta)

Completare la lettera a con «eventi maggiori».

Canton BE

La lettera c deve essere stralciata. L'articolo 15 è intitolato «Condotta» e disciplina i compiti in materia di condotta dei Cantoni. Tuttavia, secondo l'articolo 7 capoverso 1, in caso di conflitto armato la condotta è assunta dalla Confederazione, e i Cantoni quindi non possono avere anch'essi compiti di condotta in questo ambito. Inoltre, né dalla legge né dal rapporto esplicativo si evince quali sarebbero i compiti della protezione della popolazione in caso di conflitto armato. Con «protezione della popolazione» sembra si intenda in primo luogo gli organi di condotta. Il rapporto esplicativo, tuttavia, non contiene esigenze concrete nei confronti di tali organi. Siccome la creazione di organi di condotta funzionanti è un compito dei Cantoni a prescindere dai possibili eventi, è superfluo menzionare specificatamente il conflitto armato.

Le spiegazioni nel rapporto esplicativo si riferiscono unicamente alla lettera a. Le lettere b e c non hanno niente a che vedere con gli organi di condotta; occorre specificare anche le aspettative nei confronti dei Cantoni in questi ambiti.

Canton FR

Lettera b: la terminologia deve essere corretta come segue: «*coordonner l'établissement des planifications, les préparatifs [...]*» (coordinare le pianificazioni, i preparativi [...]).

La lettera c deve essere stralciata o spiegata meglio. Secondo l'articolo 7, spetta alla Confederazione, e non ai Cantoni, assumere la condotta in caso di conflitto armato.

Canton GE

Lettera c: deve essere definito in modo chiaro quello che ci si aspetta dai Cantoni per garantire la disponibilità della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

Canton VD

La lettera c è in contraddizione con l'articolo 7 capoverso 1, secondo cui la Confederazione assume la condotta in caso di conflitto armato. Di conseguenza non possono assumere un ruolo di condotta in questo ambito anche i Cantoni. Inoltre, il rapporto esplicativo si riferisce esclusivamente alla lettera a. Andrebbero spiegate anche le aspettative dei Cantoni in relazione alle lettere b e c.

Unione delle città svizzere

Completare l'articolo con «eventi maggiori» e con un rinvio ai compiti di condotta nel Comune o nella regione.

FSPC e BZSV

Completare la lettera a con «eventi maggiori».

Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

CG MPP, Cantoni BL, GL, NE, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Non è chiaro chi è competente per quali compiti. Il rapporto esplicativo deve descrivere i compiti della Confederazione e dei Cantoni in modo più preciso, tenendo conto dei termini «*Krisenkommunikation*» (comunicazione in caso di crisi) e «*Ereigniskommunikation*» (comunicazione in caso d'evento).

Canton BE

Occorre spiegare in che modo i Cantoni sono indennizzati per le loro spese. Secondo l'articolo 9 capoverso 2, la Confederazione è competente per la gestione del sistema tecnico volto a dare l'allarme alla popolazione. Deve quindi assumere anche tutti i relativi costi (finanziamento basato sulle competenze) e indennizzare i Cantoni per la garanzia dell'allerta e dell'allarme .

Canton GR

Le competenze precise della Confederazione e dei Cantoni non figurano né nella legge né nel rapporto esplicativo. Occorre quindi completare la legge.

Canton VD

L'articolo è in contraddizione con il fatto che l'UFPP è competente per i sistemi d'allerta, d'allarme e d'informazione in caso d'evento (art. 9). Di conseguenza l'UFPP deve anche assumersi i relativi costi. Occorre stabilire chi assume quali costi e come i Cantoni sono indennizzati per le loro spese.

Il termine «garantire» è molto vago. Occorre spiegare dettagliatamente cosa ci si attende dai Cantoni.

Art. 17 Sistema d'allarme acqua

Cantoni BE e VD

Si deve rinunciare alla delega di competenze legislative complete all'UFPP. È delicato

creare a livello di legge la possibilità di delegare competenze legislative non meglio specificate all'UFPP. La formulazione di standard unitari è accolta con favore. Tuttavia i loro contenuti e limiti dovrebbero essere descritti in modo chiaro almeno nel rapporto esplicativo e successivamente a livello di ordinanza.

Capitolo 4: Sistemi di radiocomunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi

Canton AG

Il disciplinamento delle competenze e delle responsabilità deve essere precisato. Non è chiaro cosa comprendano esattamente le competenze e le responsabilità di Confederazione e Cantoni. Una competenza ripartita sarebbe incontestata se i Cantoni potessero agire autonomamente nel loro ambito di responsabilità.

Canton BE

Competenze e responsabilità devono essere precisate. I primi capoversi degli articoli 18-21 devono essere unificati come segue: «*Bund und Kantone können gemeinsam [...] errichten und betreiben*» (la Confederazione e i Cantoni possono creare e gestire congiuntamente [...]).

Non è definito in modo chiaro cosa comprendono le competenze della Confederazione e dei Cantoni, e come siano delimitate. Occorre inoltre chiarire se la normativa prevista non conferisca alla Confederazione una competenza perlopiù esclusiva per l'insieme dei sistemi. Dal rapporto esplicativo emerge che importanti lavori concettuali sono ancora in sospeso. Inoltre, i costi cagionati ai Cantoni non sono ancora noti in dettaglio. È quindi preferibile la formulazione con il verbo modale «può», meno vincolante, per dare maggiore margine di manovra alla Confederazione e ai Cantoni.

Negli articoli 18 capoverso 7, 19 capoverso 8, 20 capoverso 7 e 21 capoverso 8, «*nach Anhörung der Kantone*» (dopo aver sentito i Cantoni) deve essere sostituito da «*im Einvernehmen mit den Kantonen*» (d'intesa con i Cantoni; in italiano già tradotto così). Dato che i Cantoni partecipano al finanziamento, non devono solo essere sentiti. Le decisioni devono essere prese d'intesa con i Cantoni. Qualora non fosse dato seguito alle richieste di precisazione, si dovrà esaminare se non occorra gettare le basi giuridiche per creare e gestire sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione e Cantoni al fine di ottenere una forma di organizzazione e gestione realmente comune.

Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie, si parla di uno «sgravio» dei Cantoni. Questo è fuorviante, poiché le relative spese oggi non sono ancora dovute e di conseguenza i Cantoni non sono sgravati. Si dovrebbe invece parlare di un onere supplementare dei Cantoni. Il rapporto esplicativo deve essere adeguato di conseguenza e le ripercussioni finanziarie per i Cantoni devono essere documentate in modo possibilmente preciso.

Canton FR

Si indica espressamente che la Confederazione può realizzare i vari progetti solo in stretta collaborazione con i Cantoni. Dato che i costi per l'acquisizione e la manutenzione delle componenti cantonali sono a carico dei Cantoni, la Confederazione non può imporre delle scadenze ai Cantoni. I relativi capoversi devono quindi essere modificati per dare rilievo alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Il primo capoverso degli articoli 18-21 deve essere modificato come segue: «*La Confédération et les cantons collaborent pour la mise en place [...]*» (La Confederazione e i Cantoni collaborano alla realizzazione [...]).

Canton JU

Occorre stabilire cosa s'intende per «*veiller*» (provvedere) e «*être responsable*» (essere responsabile). La portata delle competenze e dei compiti di Confederazione e Cantoni non

è chiara. Una ripartizione delle competenze non comporterebbe alcun problema nella misura in cui i Cantoni possono agire autonomamente nei loro campi d'attività.

Canton LU

Il disciplinamento delle competenze e responsabilità deve essere precisato. Dato che i Cantoni partecipano al finanziamento, «*nach Anhörung der Kantone*» (dopo aver sentito i Cantoni) deve essere sostituito da «*im Einvernehmen mit den Kantonen*» (d'intesa con i Cantoni; in italiano già tradotto così). Le conseguenze per i Cantoni sotto il profilo finanziario e del personale devono essere precisate nel rapporto esplicativo.

Canton NE

Le disposizioni sulle competenze e sui compiti devono essere spiegate più in dettaglio. La portata delle competenze e dei compiti della Confederazione e dei Cantoni non è chiara.

Canton SH

Occorre verificare se non sarebbe opportuno sostituire gli articoli 18-21 con un articolo generale sui «sistemi di telecomunicazione e informazione necessari per la protezione della popolazione». In una legge federale non dovrebbero figurare esplicitamente dei sistemi. Questi ultimi dovrebbero essere disciplinati a livello di ordinanza.

FSPC e BZSV

L'impegno profuso dall'UFPP è accolto con favore, tuttavia è necessario un accordo o un coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni per i sistemi già esistenti.

Swisscom

L'utilizzo delle componenti della rete pubblica di radiocomunicazione mobile a disposizione dei clienti privati e commerciali per un sistema di comunicazione sicuro a banda larga ad uso delle organizzazioni di primo intervento deve essere limitato solo nella misura prevista dalla LTC e dalle relative ordinanze.

Art. 18 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

CG MPP, Cantoni BL, GL (in relazione al cpv. 7), GR, NW (in relazione al cpv. 7), SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV

Competenze e responsabilità devono essere disciplinate in modo più preciso occorre definire cosa s'intende con «*ist zuständig*» (è competente), «*sorgt*» (provvede) e «*ist verantwortlich*» (è responsabile)».

Capoverso 7: «*Nach Anhörung der Kantone*» (dopo aver sentito i Cantoni) deve essere sostituito da «*im Einvernehmen mit den Kantonen*» (d'intesa con i Cantoni; in italiano già tradotto così). Dato che i Cantoni partecipano al finanziamento, non devono essere solo sentiti per decidere sui sistemi. Le decisioni devono essere prese d'intesa con i Cantoni.

Canton BL (in aggiunta)

Capoverso 6: il disegno di legge prevede che la Confederazione possa imporre ai Cantoni scadenze per l'attuazione ed emanare prescrizioni per la salvaguardia del valore. Questo non è accettabile, poiché il sistema è gestito in modo congiunto. Di conseguenza anche la procedura deve essere convenuta di comune accordo.

Canton GE

Capoverso 1: devono figurare anche gli organi incaricati della condotta.

Canton TI

Capoverso 6: la Confederazione deve definire tutti quegli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi. Completare la disposizione come segue: «Può [...] per Cantoni e terzi [...]; ciò dovrà avvenire proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche».

Canton VD

Capoverso 1: occorre aggiungere la condotta: «*La Confédération [...] les autorités, les organes de conduite et les organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers*» (la Confederazione [...] le autorità, gli organi di condotta e le organizzazioni incaricate del salvataggio e della sicurezza nonché i terzi).

Capoverso 4: occorre indicare almeno una stima delle conseguenze finanziarie. Finché non saranno disponibili informazioni in merito, non sarà possibile accettare nuovi compiti.

Capoverso 6: occorre aggiungere un dettaglio concernente l'aspetto finanziario: «*Il peut imposer aux cantons et aux [...], en tenant compte de ses capacités financières ainsi qu'aux contraintes budgétaires, des délais pour assurer [...]*» (può imporre ai Cantoni e ai [...], tenendo conto delle sue capacità finanziarie e dei limiti di budget, delle scadenze per assicurare [...]).

Non si capisce inoltre per quale motivo la sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica sia menzionata nell'ambito del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (art. 19 cpv. 4) e non anche per gli altri sistemi.

GLP

Completare il capoverso 4 come segue: «*Die Kantone und angeschlossene Dritte sind zuständig [...]*» (i Cantoni e i terzi collegati sono competenti [...]).

Axpo

L'articolo deve essere modificato e completato in modo tale che la Confederazione e i Cantoni possano incaricare terzi di creare e gestire un sistema di radiocomunicazione mobile sicuro e che la cerchia degli utenti sia estesa anche ai gestori delle infrastrutture critiche, già avvezzi ad affrontare le sfide legate alla gestione e al controllo di situazioni d'emergenza. Essi realizzano e gestiscono anche i sistemi necessari. L'ampliamento della cerchia degli utenti permette non solo di risparmiare sui costi, ma anche di semplificare notevolmente la comunicazione e la collaborazione in caso di crisi.

Swissgrid

Precisare il capoverso 1 come segue: «*Bund und Kantone errichten und betreiben gemeinsam ein mobiles Sicherheitsfunksystem für die interkantonale und organisationsübergreifende Zusammenarbeit der Behörden, ~~und~~ der Organisationen für Rettung und Sicherheit ~~und~~ sowie Dritten*» (la Confederazione e i Cantoni creano e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile sicuro volto a permettere la collaborazione intercantonale e tra le autorità, e le organizzazioni per il salvataggio e la sicurezza e nonché i terzi).»

Analogamente all'articolo 23, per i gestori di infrastrutture critiche l'applicabilità del capoverso 6 e dell'articolo 23 capoverso 5 dovrebbe limitarsi ai terminali. Questo soprattutto fin tanto che i sistemi sono utilizzati solo in caso d'evento, ma non in situazione normale.

Art. 19 Rete nazionale di dati sicura

CG MPP, Cantoni BL, GL (in relazione al cpv. 8), GR, NW (in relazione al cpv. 8), SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV

Competenze e responsabilità devono essere disciplinate in modo più preciso; occorre definire cosa s'intende per «*ist zuständig*» (è competente), «*sorgt*» (provvede) e «*ist verantwortlich*» (è responsabile).

Capoverso 8: sostituire «*nach Anhörung der Kantone*» (dopo aver sentito i Cantoni) con «*im Einvernehmen mit den Kantonen*» (d'intesa con i Cantoni). Tenuto conto della partecipazione finanziaria, i Cantoni non devono solo essere sentiti, ma partecipare al processo decisionale.

Canton BL (in aggiunta)

Capoversi 7 e 8: dato che il sistema è gestito in modo congiunto, occorre stabilire congiuntamente anche la procedura. Non è accettabile che la Confederazione emani prescrizioni e decida da sola.

Canton SH (in aggiunta)

I termini «*terzi*» e «*gestori di infrastrutture critiche*» devono essere utilizzati in modo congruo nella legge e nel rapporto esplicativo. L'uso di questi termini non è chiaro. Secondo le spiegazioni del rapporto esplicativo al capoverso 5, i gestori delle infrastrutture critiche non rientrano nei terzi. Al contrario, al capoverso 7 sono menzionati i gestori delle infrastrutture critiche ma non i terzi.

Canton UR (in aggiunta)

Completare il capoverso 2 come segue: «*[...] insbesondere für die Stromsicherheit ihrer Systeme und ihrer Netze*» ([...] in particolare per la sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica dei suoi sistemi e delle sue reti).

Canton TI

Capoverso 7: è auspicabile che la Confederazione definisca gli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi. Completare la disposizione come segue: «*Può [...] per i Cantoni [...], proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche.*»

Canton VD

Capoverso 4: occorre fornire almeno una stima delle conseguenze finanziarie. Fintanto che non saranno disponibili informazioni in merito, non sarà possibile accettare nuovi compiti.

Capoverso 7: occorre aggiungere un dettaglio relativo all'aspetto finanziario: «*Il peut imposer aux cantons et aux [...], en tenant compte de ses capacités financières ainsi qu'aux contraintes budgétaires, des délais pour assurer [...]*» (Può imporre ai Cantoni e ai [...], tenendo conto delle sue capacità finanziarie e dei limiti di budget, delle scadenze per assicurare [...]).

GLP

Completare il capoverso 7 come segue: «*Er kann den Kantonen, den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen und angeschlossenen Dritten terminliche Vorgaben zur Umsetzung sowie Vorgaben zum Werterhalt und zur Sicherheit machen*» (Può prescrivere ai Cantoni, ai gestori di infrastrutture critiche e a terzi collegati delle scadenze per l'attuazione come pure degli obblighi per la salvaguardia del valore e la sicurezza).

Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro può essere sicuro solo se anche gli standard di sicurezza e la tecnica delle reti informatiche sono sempre aggiornati. Di conseguenza il Consiglio federale deve poter emanare prescrizioni a tutti gli utenti collegati per imporre gli standard di sicurezza anche al di fuori della salvaguardia del valore.

Unione delle città svizzere

Completare l'articolo con il principio che la gestione può essere delegata in parte a terzi o che le componenti per la trasmissione dei dati possono essere acquistate da terzi, nella misura in cui la sicurezza dei dati e della gestione lo consenta. La responsabilità gestionale spetta sempre alla Confederazione e ai Cantoni.

CFPBC

Per la protezione dei beni culturali i cyber-rischi non colpiscono tanto l'ambito della comunicazione dei dati, bensì la conservazione sicura dei beni culturali digitali d'importanza nazionale. Sarebbe quindi auspicabile che il sistema nazionale per lo scambio di dati comprendesse, oltre alle componenti per la comunicazione, anche quelle per la conservazione affidabile e a lungo termine dei dati.

Axpo

L'articolo deve essere completato affinché per creare e gestire un sistema per lo scambio di dati sicuro si possa utilizzare l'infrastruttura esistente delle aziende di approvvigionamento elettrico. I gestori delle infrastrutture critiche dispongono di ampie capacità non sfruttate sulle reti in fibra ottica a prova di crisi.

La Posta

Capoverso 7: gli obblighi finanziari legati alle scadenze per l'attuazione e alla salvaguardia del valore non possono essere stimati. Gli obblighi finanziari e le spese cagionate ai gestori delle infrastrutture critiche devono essere esemplificati.

Swisscom

Capoverso 5: qualora Swisscom rientrasse nella categoria «terzi», si porrebbe la questione delle esigenze esatte poste alla sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica, ossia per quanto tempo le reti dovrebbero continuare a funzionare dopo un'interruzione di corrente elettrica e chi si assumerebbe i relativi costi.

Da anni Swisscom si adopera per aumentare l'autonomia di corrente elettrica in tutte le sue reti (p. es. macrocella a batteria, generatori mobili, generatori di corrente e scorte di diesel per più giorni). In caso di un'interruzione di corrente, l'autonomia della rete di radiocomunicazione mobile di Swisscom è di almeno un'ora. Gli elementi della rete centrale Swisscom e i network-controller si trovano in edifici con un'autonomia elettrica di più giorni. La rete di trasmissione deve avere un'autonomia di almeno otto ore. Sono fatti salvi solo i concentratori che dispongono di un'autonomia di corrente elettrica di quattro ore.

Swissgrid

Swissgrid è disposto a contribuire, nel limite del possibile, al sistema per lo scambio di dati sicuro. Tuttavia, la mancanza di cavi a fibre ottiche disponibili e la diversa situazione geografica lo consentono solo limitatamente. Inoltre, la regolamentazione per i gestori delle infrastrutture critiche non può generare un obbligo giuridico. Le relative spiegazioni devono essere precisate. Se la Confederazione usufruisce dell'infrastruttura dei gestori delle infrastrutture critiche, deve versare loro un'indennità.

Le prescrizioni secondo il capoverso 7 devono limitarsi al campo d'applicazione di cui al capoverso 5 (componenti decentralizzate).

Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

CG MPP, Cantoni BL, GL (in relazione al cpv. 7), GR, NW (in relazione ai cpv. 7 e 8), SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP (fatto salvo il cpv. 8), FSF (fatto salvo il cpv. 8), ASPP (fatto salvo il cpv. 8), AGV (fatto salvo il cpv. 8)

Le competenze e le responsabilità devono essere disciplinate in modo più preciso; deve essere definito cosa s'intende per «*ist zuständig*» (è competente), «*sorgt*» (provvede) e «*ist verantwortlich*» (è responsabile).

Capoverso 7: sostituire «*nach Anhörung der Kantone*» (dopo aver sentito i Cantoni)» con «*im Einvernehmen mit den Kantonen*» (d'intesa con i Cantoni). Tenuto conto della loro partecipazione finanziaria, i Cantoni non devono solo essere sentiti, ma integrati nel processo decisionale.

Il capoverso 8 deve essere stralciato. Nell'ambito del lavoro di progetto per l'introduzione di un nuovo sistema è possibile avviare un progetto pilota anche senza che questo sia sancito per legge.

Canton BL (in aggiunta)

Capoversi 6 e 7: il sistema è gestito in modo congiunto, di conseguenza anche la procedura deve essere stabilita di comune accordo. Non è accettabile che la Confederazione emani prescrizioni e decida senza chiedere consensi.

Canton AG

Il disegno di legge stabilisce chiaramente che la Confederazione e i Cantoni *possono* creare questi sistemi. L'esigenza è incontestata nel suo principio; tuttavia attualmente mancano i mezzi finanziari per la loro realizzazione. Il Canton AG si avvale da tempo del sistema «SII» per l'analisi integrata della situazione. Non sarebbe accettabile per il Cantone dover assumere costi supplementari cagionati da un cambiamento di sistema ordinato dalla Confederazione. Deve quindi essere verificato in quale misura i sistemi esistenti possono essere integrati con «gateway» in un nuovo sistema (concerne anche l'art. 21).

Canton BE

Capoverso 8: va da sé che per introdurre un nuovo sistema, si possono avviare progetti pilota. Occorre quindi esaminare se è necessaria una disposizione di legge a tal fine.

Canton TI

Capoverso 6: la Confederazione dovrebbe definire delle scadenze per la realizzazione del sistema in funzione di fattori oggettivi. Completare la disposizione come segue: «Può [...] ai Cantoni ed a terzi [...], proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche.»

Canton VD

Capoverso 4: occorre aggiungere un dettaglio relativo all'aspetto finanziario. Finché non saranno disponibili informazioni in merito, non possono essere accettati nuovi compiti.

Capoverso 6: occorre aggiungere un dettaglio relativo all'aspetto finanziario: «*Il peut imposer aux cantons et aux [...], en tenant compte de ses capacités financières ainsi qu'aux contraintes budgétaires, des délais pour assurer [...]*» (Può imporre ai Cantoni e ai [...], tenendo conto delle sue capacità finanziarie e dei limiti di budget, delle scadenze per assicurare [...]).

Stralciare il capoverso 8, dato che un progetto pilota può essere avviato anche senza relative disposizioni a livello di legge.

GLP

Completare il capoverso 4: «*Die Kantone und angeschlossene Dritte sind zuständig [...]*» (i Cantoni e i terzi collegati sono competenti [...]).

Unione delle città svizzere

L'articolo deve essere completato come segue:

- «Die kommerziellen Mobilfunkanbieter sollen verpflichtet werden, für die BORS schweizweit durchgängige mobile Datenkommunikationsdienste in allen Lagen sicherzustellen.
- Die kommerziellen Mobilfunkanbieter sollen verpflichtet werden, für die BORS und ihre Partner eine genügende, mobile Datenkommunikation in allen Lagen sicherzustellen (Subsidiaritätsprinzip).
- Mindestens ein kommerzieller Mobilfunkanbieter soll verpflichtet werden, seine Infrastruktur in definierten Gebieten gegenüber einem Ausfall der öffentlichen Stromversorgung von bis zu 72 Stunden zu schützen»
- (gli operatori di telefonia mobile commerciali devono essere tenuti ad assicurare servizi mobili permanenti di comunicazione di dati per le AOSS in tutta la Svizzera in qualsiasi situazione;
- gli operatori di telefonia mobile commerciali devono essere tenuti ad assicurare una trasmissione di dati mobile sufficiente per le AOSS e i loro partner in qualsiasi situazione (principio di sussidiarietà);
- almeno un operatore di telefonia mobile commerciale deve essere tenuto a proteggere la sua infrastruttura in determinati ambiti da un'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di corrente fino a 72 ore;
- occorre emanare prescrizioni che obblighino gli operatori di telefonia mobile a implementare nelle loro reti le funzionalità necessarie alle AOSS).

Axpo

L'articolo deve essere modificato e completato affinché la Confederazione e i Cantoni possano incaricare terzi di creare e gestire un sistema di comunicazione mobile a banda larga. Si tratta di sistemi altamente complessi e onerosi, soggetti a cicli tecnologici molto brevi. Sarebbe quindi poco opportuno che l'ente pubblico pianificasse, realizzasse e gestisse autonomamente un tale sistema.

Swisscom

Nel rapporto esplicativo, in merito al capoverso 1 è menzionato che le reti mobili pubbliche non coprono l'intera superficie della Svizzera e, quindi, non soddisfano i requisiti. Implicitamente si presume dunque che il nuovo sistema di comunicazione mobile a banda larga deve soddisfare questo requisito. Ciò potrebbe non essere realistico. Invece di costruire una rete di radiocomunicazione mobile completamente nuova per le esigenze dei servizi di salvataggio e di sicurezza, sarebbe assai più ragionevole utilizzare le reti di radiocomunicazione mobile pubbliche come base per un sistema radio di sicurezza e completare quest'ultimo in base alle esigenze delle AOSS.

È anche menzionato che le reti pubbliche non sarebbero sufficientemente protette in caso di blackout. Tuttavia non è indicato quanto tempo la rete debba essere disponibile in caso di interruzione di corrente. Un'autonomia più lunga delle reti pubbliche potrebbe tuttavia essere ottenuta con gli stessi mezzi che dovrebbero essere utilizzati anche per la nuova rete di comunicazione sicura. Questo non è quindi un motivo sufficiente per realizzare una nuova rete. Potrebbe ad esempio essere selezionata parte delle ubicazioni d'antenna della rete pubblica, che potrebbero garantire una copertura sufficiente in caso di crisi. Il dispendio sarebbe nettamente inferiore rispetto alla costruzione e alla gestione di una nuova rete.

Capoverso 5: si presume che sono a disposizione le frequenze di Swisscom, che sarebbero idonee anche per il nuovo sistema di comunicazione sicuro. L'uso di queste risorse dovrebbe quindi essere presa assolutamente in considerazione per l'attuazione.

Capoverso 8: qualora Swisscom rientrasse anch'esso nei «terzi», offrirebbe il proprio sostegno al progetto pilota e potrebbe già proporre piani e prodotti, utili nel quadro di un progetto pilota (ad es. una trasmissione di dati prioritaria e altre opzioni per una comunicazione sicura ed efficiente).

Nei prossimi anni le classiche funzioni di rete saranno rese progressivamente virtuali e migrate in un cloud di telecomunicazione. Alla luce degli sviluppi tecnologici, per la costruzione

di una rete AOSS si dovrebbero prendere in considerazione le nuove possibilità di un'infrastruttura cloud. Ciò comporterebbe anche costi d'investimento e di gestione inferiori.

Swissgrid

L'articolo 20 (come pure l'art. 18) non chiarisce se i gestori di infrastrutture critiche utilizzano (o possono utilizzare) questi sistemi anche in situazione normale o se li utilizzano solo in caso d'evento. Nel secondo caso non sarebbe comprensibile che i Cantoni e i terzi godano dello stesso trattamento al capoverso 6 e, quindi, è respinto.

Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione

CG MPP, Cantoni BL, GL (in relazione al cpv. 8), GR, NW (in relazione al cpv. 8), SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV

Competenze e responsabilità devono essere disciplinati in modo più preciso; occorre definire cosa s'intende per «*ist zuständig*» (è competente), «*sorgt*» (provvede) e «*ist verantwortlich*» (è responsabile).

Capoverso 8: sostituire «*nach Anhörung der Kantone*» (dopo aver sentito i Cantoni) con «*im Einvernehmen mit den Kantonen*» (d'intesa con i Cantoni)». Tenuto conto della loro partecipazione finanziaria, i Cantoni non devono solo essere sentiti, ma coinvolti nel processo decisionale.

Canton BL (in aggiunta)

Stralciare il capoverso 6, poiché la Confederazione ingerirebbe nell'indipendenza tattica dei Cantoni. La Confederazione potrebbe così obbligare i Cantoni a utilizzare determinati sistemi, ad esempio SII, per l'analisi integrata della situazione. Ciò non è accettabile.

Stralciare il capoverso 7, poiché la Confederazione ingerirebbe nell'indipendenza tattica dei Cantoni.

Capoverso 8: la Confederazione non può essere l'unica istanza decisionale. Il sistema è gestito in modo congiunto. Di conseguenza si dovrebbe decidere congiuntamente anche dell'introduzione o della sostituzione del sistema.

Canton AG

Nei capoversi 6 e 7 occorre stabilire che la Confederazione e i Cantoni *si accordano* su compiti e scadenze (e che la Confederazione non può fissarli unilateralmente).

Canton BE

Si accoglie con favore che anche i gestori delle infrastrutture critiche possono accedere al sistema nazionale di analisi integrata della situazione. Siccome si tratta in parte di ditte a scopo di lucro, il trattamento dei dati confidenziali e la questione della responsabilità in caso di abuso di dati devono essere disciplinati.

Canton TI

Capoverso 7: è auspicabile che la Confederazione definisca gli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi. Completare la disposizione come segue: «Può [...] per i Cantoni e per i gestori di infrastrutture critiche [...], proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche».

Canton VD

L'articolo è in contraddizione con le spiegazioni del rapporto esplicativo: si tratta di un sistema completamente di proprietà della Confederazione, messo a disposizione dei Cantoni o di un sistema che unisce i dati provenienti da vari sistemi dei Cantoni? Questo deve essere spiegato con precisione.

Nella versione francese il capoverso 2 contiene un «qui» di troppo.

Capoverso 4: senza disporre almeno di una stima delle conseguenze finanziarie, non sarà possibile accettare nuovi compiti.

Capoverso 5: l'accesso al sistema da parte dei gestori di infrastrutture critiche è accolto con favore. Tuttavia, dato che si tratta di imprese a scopo di lucro, occorre tenere conto del trattamento di dati confidenziali e della responsabilità in caso di abuso.

Capoverso 7: occorre aggiungere un dettaglio relativo all'aspetto finanziario: *«Il peut imposer aux cantons et aux [...], en tenant compte de ses capacités financières ainsi qu'aux contraintes budgétaires, des délais pour assurer [...].»* (Può stabilire [...], tenendo conto della sua situazione finanziaria e dei vincoli finanziari, [...]).

GLP

Completare il capoverso 7 analogamente all'articolo 19 capoverso 7: *«Er kann den Kantonen und Dritten terminliche Vorgaben zur Umsetzung sowie Vorgaben zum Werterhalt und zur Sicherheit machen»* (Può stabilire delle scadenze ed emanare direttive per i Cantoni e per i terzi nell'ambito dell'attuazione, della salvaguardia del valore e della sicurezza).

PS

Oggi i maggiori rischi per la sicurezza risiedono nell'ambito della cybercriminalità, del cyber-vandalismo e delle ciberinterruzioni impreviste. L'UE ha quindi definito esigenze in materia di sicurezza comuni e introdotto un obbligo di notifica. In Svizzera, in questo ambito tutto sembra durare più a lungo (rapporto Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche 2018-2022, misura 8). Dopo che l'UE ha esaminato e approvato la misura e che anche importanti gestori di infrastrutture critiche hanno chiesto l'introduzione di un obbligo di notifica, non ha più senso indugiare oltre. Si deve quindi gettare le basi legali per l'introduzione di un obbligo di notifica:

«Art. 21^{bis} (neu) Sicherheitsanforderungen und Meldepflicht über Störfälle

Die Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen und die Anbieter digitaler Dienste

a. *gewährleisten die Sicherheit der von ihnen verwendeten Netz- und Informationssysteme. Der Bundesrat definiert die mindestens zu beachtenden Sicherheitsanforderungen;*

melden Störungen ihrer Netz- und Informationssysteme dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten».

(Articolo 21^{bis} (nuovo) Esigenze in materia di sicurezza e obbligo di notificare i disturbi

I gestori di infrastrutture critiche e i fornitori di servizi digitali:

a. garantiscono la sicurezza dei sistemi di rete e d'informazione da loro utilizzati. Il Consiglio federale definisce i requisiti di sicurezza minimi da osservare;

notificano all'UFPP qualsiasi perturbazione ai loro sistemi di rete e d'informazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.)

Unione delle città svizzere

L'articolo dovrebbe essere completato con il principio secondo cui i Cantoni assicurano l'analisi operativa della situazione, gestendola congiuntamente o partecipando a sistemi della Confederazione.

La Posta

Capoverso 5: dato che secondo l'articolo 23 capoverso 4 i gestori di infrastrutture critiche devono assumersi anche i costi per i loro terminali, non è possibile stimare i costi e i vincoli relativi al sistema nazionale di analisi integrata della situazione. La regolamentazione in materia deve essere esplicitata; in aggiunta o in alternativa si potrebbe stabilire un'eventuale partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

Swisscom

La creazione di un sistema nazionale di analisi integrata della situazione unitario è accolto con favore. Nell'interesse di un sistema rapido ed efficace si dovrebbe evitare che dati importanti debbano essere registrati più volte manualmente. Il sistema dovrebbe permettere la trasmissione di comunicazioni sia alla CENAL, sia a tutti i gestori di infrastrutture critiche nonché agli uffici federali interessati. Swisscom è disposta a inserire dati sulla situazione delle sue reti e dei suoi servizi in questo sistema.

Swissgrid

Come per l'articolo 19, le prescrizioni di cui al capoverso 7 devono limitarsi al campo d'applicazione del capoverso 5 (componenti decentralizzate).

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Ai principali sistemi digitali di comunicazione e di condotta occorre affiancare sistemi low-tech, che si basano fundamentalmente su altre tecnologie. L'obiettivo deve essere quello di mantenere la comunicazione e la capacità di condotta anche in caso di interruzione dei sistemi principali.

Occorre inserire un nuovo articolo 21^{bis}:

«¹ Der Bund sorgt auf allen Stufen – Bund, Kantone, Gemeinden – dafür, dass den Kommunikations- und den wichtigsten überlebenswichtigen Systemen zusätzlich zu den Strom- und Elektronik-abhängigen Hauptsystemen technologisch einfache Ersatzsysteme redundant beigelegt werden, die bei Ausfall der Stromversorgung und/oder der Elektronik auf allen Stufen existentiell wichtige Funktionen zumindest rudimentär bewältigen können. Dabei sollen auch sehr unkonventionelle und in der Vergangenheit benützte Systeme in Betracht gezogen werden. Die Kommunikation und wichtigste Leistungen für die Bevölkerung müssen zwingend auch in chaotischen Lagen auf minimaler Stufe aufrechterhalten werden können.

² Parallel zum Führungssystem des Bundes ist auf Stufe der Kantone und Gemeinden ein alternatives, dezentrales Führungssystem aufzubauen. Es wird für den Fall des Zusammenbruchs der Kommunikation vom Bund zu den Kantonen und/oder von diesen zu den Gemeinden, oder der Lähmung oder Zerstörung der dem Bund zur Verfügung stehenden Mittel, oder falls die Grösse der Ereignisse die Möglichkeiten des Bundes übersteigt, von den betroffenen Kantonen und Gemeinden autonom erstellt und betrieben».

(¹ La Confederazione assicura a tutti i livelli, ossia a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni, che i sistemi di comunicazione e i sistemi più importanti per la sopravvivenza vengano affiancati, oltre che dai sistemi principali che dipendono dalla corrente e dall'elettronica, anche da sistemi sostitutivi ridondanti tecnologicamente semplici, che possono gestire, perlomeno in modo rudimentale, le principali funzioni essenziali in caso di interruzione della corrente elettrica o dell'elettronica a tutti i livelli. Si dovranno prendere in considerazione anche sistemi per nulla convenzionali e utilizzati in passato. La comunicazione e le prestazioni più importanti per la popolazione devono obbligatoriamente poter essere mantenute a un minimo vitale anche in situazioni caotiche.

² Parallelamente al sistema di condotta della Confederazione, a livello cantonale e comunale occorre creare un sistema di condotta alternativo e decentralizzato. Il sistema è creato e

gestito autonomamente dai Cantoni e dai Comuni interessati per il caso in cui dovesse crollare la comunicazione tra la Confederazione e i Cantoni e/o tra questi ultimi e i Comuni oppure per il caso di un'interruzione o della distruzione dei mezzi a disposizione della Confederazione oppure ancora nel caso in cui l'entità degli eventi superi le possibilità della Confederazione.)

Capitolo 5: Istruzione

Art. 22

CG MPP, Cantoni GL, GR, JU, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH, CSP, FSF, ASPP, AGV

Capoverso 1: un migliore coordinamento delle istruzioni ed esercitazioni è accolto con favore. La formulazione nel disegno di legge, tuttavia, è insufficiente. Nel rapporto esplicativo deve essere precisato a quale livello deve limitarsi il coordinamento. Inoltre, il coordinamento dell'istruzione da parte della Confederazione non può interferire con competenze preesistenti (ad es. polizia e pompieri). Si deve rinunciare alla creazione di un nuovo organo di coordinamento con sede proprio presso l'UFPP. È più opportuno utilizzare le strutture già disponibili e affermate (ad es. RSS).

Cantoni BE, FR e VD, Centre Patronal

Nella versione francese del disegno di legge deve essere corretto il numero del capitolo (cap. 5 invece di 6).

Canton FR

Adeguare il capoverso 2: «L'OFPP garantit l'offre [...] et appuie les cantons dans leurs propres formations» (l'UFPP garantisce l'offerta [...] e appoggia i Cantoni nelle loro attività formative). Il sostegno fornito ai Cantoni dall'UFPP garantisce in parte una procedura unitaria nell'ambito dell'istruzione a livello svizzero.

Canton GE

Capoverso 3: per garantire un'istruzione che comprenda tutti i sistemi, si deve rimandare al capitolo 4.

Canton VD

Non vi è chiarezza sulle competenze nell'ambito dell'istruzione. Non c'è coerenza tra l'articolo 22 e gli articoli 14, 51 e 57. È necessario distinguere chiaramente tra l'istruzione nella protezione civile e l'istruzione degli organi di condotta cantonali. Per questi ultimi, i particolari sono stabiliti dai Cantoni.

Capoverso 1: il senso del testo francese non è chiaro. La struttura della frase dovrebbe essere analoga a quella tedesca. La frase dovrebbe essere divisa in due parti: «La Confédération coordonne l'instruction des membres des organisations partenaires de la protection de la population en vue de leur collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et a. les organes de conduite, [...]» (La Confederazione coordina l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in vista della loro collaborazione. Coordina anche le esercitazioni tra le organizzazioni partner e a. gli organi di condotta, [...]).

Capoverso 3: occorre precisare che per tutti i sistemi di cui al capitolo 4 viene svolta un'istruzione: «Il assure l'instruction [...] des systèmes de communication de la protection de la population mentionnés au chapitre 4 et des systèmes [...]» (Assicura l'istruzione nell'uso [...] dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione menzionati al capitolo 4 e nell'uso dei sistemi [...]).

FSPC e BZSV

Occorre assolutamente precisare a quale livello debba limitarsi il coordinamento. Il coordinamento dell'istruzione da parte della Confederazione non deve entrare in conflitto con le attuali competenze (polizia e pompieri).

ComNBC

Per ragioni economiche e tecniche le istruzioni altamente specializzate, ad esempio la formazione continua degli organi di condotta, devono essere impartite centralmente da istruttori (specializzati) certificati. Di conseguenza è opportuno che la legge sancisca un'offerta formativa in campo NBC a livello nazionale, anche tenuto conto di quanto affermato sulla protezione NBC nel rapporto esplicativo. Tale offerta permette anche di adempiere l'articolo 57 capoverso 2 lettera b. Occorre quindi inserire un quarto capoverso dal seguente tenore: «*Es stellt ein Aus- und Weiterbildungsangebot im ABC-Schutz sicher*» (Assicura l'istruzione e il perfezionamento in materia di protezione NBC).»

Swisscom

Lo svolgimento di corsi d'istruzione ed esercitazioni congiunti è accolta con favore. Occorre tuttavia utilizzare meno risorse possibili e indennizzare in modo adeguato la partecipazione. Inoltre, dovrebbero essere tenuti a partecipare a queste istruzioni tutti i titolari di concessioni.

Capitolo 6: Finanziamento

Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

Canton AG

Capoverso 2 lettera d: se s'intende che in futuro i Cantoni dovranno assumersi i costi per l'acquisto dei terminali portatili Polycom per la protezione civile a livello cantonale, riteniamo che la norma sia da rifiutare per motivi di costo. Considerato che il prezzo al pezzo è di circa CHF 1'500, ne risulterebbe un costo di almeno CHF 1'100'000.

Canton BE

Il capoverso 5 deve essere adattato affinché anche la Confederazione sia tenuta ad assumersi le spese supplementari cagionati da ritardi nell'attuazione o nella salvaguardia del valore nei Cantoni o presso terzi di cui è responsabile. La regolamentazione dell'assunzione dei costi cagionati da ritardi deve infatti valere per tutti i partner allo stesso modo.

Canton BL

Il capoverso 5 deve essere stralciato.

Canton FR

I capoversi 3 e 5 devono essere riformulati come segue: «*En accord avec les cantons, le Conseil fédéral définit [...]*» (D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale definisce [...]). La rete mobile di sicurezza è un sistema congiunto di Confederazione e Cantoni. I costi supplementari dovuti a ritardi possono concernere, oltre che i Cantoni, anche altri partner e quindi anche la Confederazione.

Canton GE

Capoverso 5: i costi supplementari devono essere addebitati solo ai Cantoni o ai terzi che li hanno cagionati, e non addebitati senza distinzione.

Cantoni GL, GR, JU, TI e VS

Riformulare il cpv. 3 come segue: «Il Consiglio federale, in accordo con i Cantoni, stabilisce le aliquote di partecipazione ai costi [...]». Dati i riscontri diretti nei confronti dei Cantoni, siamo dell'avviso che sia auspicabile l'accordo degli stessi.

Cantoni JU, NE, TI e VS

Capoverso 5: il principio è valido, ma deve valere per tutti, vale a dire che i costi devono essere addebitati all'istanza che ne è responsabile, compresa la Confederazione. Il cpv. 5 deve pertanto essere riformulato come segue: «*Le Conseil fédéral peut prévoir de reporter sur les cantons ou les tiers les surcoûts que des retards dans la mise en œuvre ou le maintien de la valeur ont occasionnés. Les cantons peuvent procéder de même vis-à-vis de la Confédération lorsque des surcoûts ont été engendrés en raison de retards dans la mise en œuvre ou le maintien des systèmes de compétences fédérales*» (Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione o salvaguardia del valore; i Cantoni possono procedere allo stesso modo nei confronti della Confederazione quando i costi supplementari sono generati da ritardi nell'attuazione o nella salvaguardia del valore dei sistemi di competenza federale).

Canton SH

Capoverso 1 lettera c: La Confederazione deve assumersi anche i costi per l'approntamento dei terminali per gli stati maggiori di condotta cantonali e la protezione civile. Secondo la prassi vigente, l'UFPP si assume i costi per i terminali della protezione civile. Tuttavia, è spesso difficile distinguere tra elementi d'intervento della protezione civile ed elementi dello stato maggiore di condotta, dato che l'aiuto alla condotta è una componente importante dello stato maggiore di condotta. Occorre tenere conto di questa evoluzione.

Proposta di riformulazione del capoverso 3: «*Der Bundesrat regelt im Einvernehmen mit den Kantonen die Kostentragung [...]*» (Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione ai costi [...] d'intesa con i Cantoni). Considerata la partecipazione finanziaria dei Cantoni, la decisione inerente all'assunzione dei costi deve essere presa d'intesa con essi, e non unilateralmente dal Consiglio federale.

Canton VD

Questo articolo presenta delle ridondanze rispetto agli art. 18-21. Un'armonizzazione sarebbe auspicabile.

Capoverso 3: occorre coinvolgere i Cantoni: «*Avec l'accord des cantons, le Conseil fédéral définit [...]*».

Capoverso 5: la norma concernente l'assunzione dei costi supplementari cagionati da ritardi deve valere per tutti i partner coinvolti, anche per la Confederazione. Proponiamo pertanto di adeguare il capoverso 5 come segue: «*Le Conseil fédéral peut prévoir de reporter sur les cantons ou les tiers les surcoûts des retards causés par ceux-ci dans la mise en œuvre ou le maintien de la valeur. Les cantons peuvent procéder de même vis-à-vis de la Confédération lorsque des surcoûts ont été engendrés en raison de retards dans la mise en œuvre ou le maintien des systèmes de compétences fédérales*» (Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione o della salvaguardia del valore. I Cantoni possono procedere allo stesso modo nei confronti della Confederazione quando i costi supplementari sono cagionati da ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione o della salvaguardia del valore dei sistemi di competenza federale).

La Posta

Le spese che devono assumere i gestori di infrastrutture critiche per le prestazioni che gli competono devono essere descritte, altrimenti non è possibile stimare l'ammontare dei costi. In tal senso sarebbe ipotizzabile una quota massima di partecipazione (tetto massimo) o anche una partecipazione finanziaria della Confederazione. La compensazione finanziaria

esige una normativa vincolante. Potrebbe esserlo l'articolo 12 della legge sulle poste, ma non è data né dalla nuova LPPC proposta, né dalle leggi che vi stanno alla base. Se La Posta deve assumere ulteriori compiti, serve una regolamentazione chiara dell'assunzione delle spese (lo stesso vale per l'art. 26 cpv. 1, in particolare per la lettera d).

Art. 24 Sistema d'allarme, informazione in caso d'evento e radio d'emergenza

CG MPP, Cantoni BL, GL, JU, NE, SO, SZ, TG, UR, VS e ZG

La ripartizione dei compiti non è chiara. I compiti della Confederazione e dei Cantoni devono essere descritti in modo più esaustivo nel rapporto esplicativo. Occorre definire e descrivere le indennità previste a favore dei Cantoni per i servizi prestati.

Canton LU

Capoverso 1: Si chiede che i Cantoni rimangano responsabili dell'acquisto delle sirene. Ciò permette di sfruttare meglio le sinergie.

Canton TI

In caso d'evento è di fondamentale importanza che l'allarme e l'informazione possano raggiungere anche persone con deficit uditivi o difficoltà motorie e, considerato il futuro smantellamento della rete analogica, anche persone residenti in zone discoste.

Proposta: «La Confederazione si assume i costi per il sistema di allarme, l'informazione in caso di evento e la radio di emergenza considerando le necessità di persone portatrici di deficit uditivi o difficoltà motorie e la raggiungibilità delle zone periferiche che non dispongono di rete digitale».

Canton VD

Questa disposizione solleva i Cantoni dalla responsabilità di provvedere alla manutenzione delle componenti decentralizzate. Ciò comporta tuttavia il rischio che vada perso lo stretto contatto tra i Cantoni e i proprietari degli edifici su cui sono installate le sirene. L'UFPP deve quindi avere la possibilità di concedere ai Cantoni che lo desiderano la facoltà di procedere per conto proprio alla manutenzione. Manca inoltre una regolamentazione delle indennità versate annualmente ai proprietari degli immobili. Non è chiaro se queste indennità sono comprese nei costi d'esercizio a carico dell'UFPP o se saranno anche in futuro a carico dei Cantoni. Questo aspetto dovrebbe essere disciplinato in modo dettagliato.

Art. 25 Rete nazionale di dati sicura, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Il terzo capoverso dovrebbe essere riformulato: «*Der Bundesrat regelt im Einvernehmen mit den Kantonen die Kostentragung [...]*» (Il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi d'intesa con i Cantoni [...]). Considerata la partecipazione finanziaria dei Cantoni, la decisione relativa all'assunzione dei costi non può essere presa unicamente dal Consiglio federale.

Canton AG

Non è possibile prevedere le conseguenze finanziarie concrete di questa norma. Esprimiamo pertanto le nostre riserve. Il piano operativo e finanziario del Canton AG prevede

uscite annue pari a CHF 180'000. Costi supplementari importanti e a corto termine non sarebbero sopportabili.

Cantoni GE, JU, NE, VS e VD

Per evitare divergenze d'interpretazione, si dovrebbe definire che cosa s'intende di preciso per «*anteilmässige*» (proporzionalmente).

Canton VD

Capoversi 1 e 2: la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni continua ad essere poco chiara. I capoversi 1 lettera b e 2 lettera a sono in contraddizione con il rapporto esplicativo. Qui si dice in effetti che i Cantoni debbano partecipare unicamente ai costi delle componenti decentralizzate, mentre i costi delle componenti centralizzate sarebbero a carico della Confederazione. Nel disegno di legge invece i costi per l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore nell'ambito dell'esercizio delle componenti centralizzate sarebbero proporzionalmente a carico dei Cantoni.

Capoverso 3: per quanto concerne il sistema di comunicazione mobile a banda larga, i costi dei progetti pilota sarebbero interamente a carico dei Cantoni, ad eccezione dei progetti concernenti sistemi che coprono l'intero territorio nazionale. Ciò apre le porte a soluzioni cantonali individuali non omogenee e non compatibili tra loro, con i rischi che ciò comporta.

Se questo articolo viene mantenuto, la decisione sull'assunzione dei costi dovrebbe essere presa d'intesa con i Cantoni. Si propone pertanto di precisare il terzo capoverso di conseguenza:

«Le Conseil fédéral règle, en accord avec les cantons, la répartition [...]:

b. le projet pilote est annoncé et validé par la Confédération; [...]»

(Il Consiglio federale disciplina, d'intesa con i Cantoni, la ripartizione [...]:

b. il progetto pilota è annunciato e validato dalla Confederazione; [...])

Swisscom

Nel rapporto esplicativo, in merito al terzo capoverso è enunciato che i costi per la rete pilota devono essere prefinanziati dai Cantoni e dai terzi coinvolti. Questi costi verrebbero rimborsati in caso di realizzazione del progetto. Swisscom quale «terzo» potrebbe mettere a disposizione la piattaforma Core AOSS per una rete pilota. L'assunzione di spese supplementari non sarebbe tuttavia in alcun caso accettabile, in particolare se il progetto non dovesse essere realizzato.

Inoltre Swisscom non vede per sé alcuna utilità nell'allacciamento ad uno dei sistemi citati nell'articolo 25. Questi sono utili unicamente per l'analisi integrata della situazione, ossia per la Confederazione e i Cantoni. Pertanto si ritiene che anche i costi d'investimento e d'esercizio debbano essere assunti principalmente da questi enti.

Axpo, BKW, Swissnuclear

Il finanziamento proporzionale al loro utilizzo dei sistemi di comunicazione. Confederazione e Cantoni sono responsabili della protezione della popolazione e pertanto devono anche garantire la comunicazione al suo interno. I gestori di centrali nucleari devono già adempiere a numerosi compiti per la protezione della popolazione e in caso d'evento devono adottare a proprie spese i provvedimenti definiti nella legislazione specifica. L'assunzione di spese supplementari nell'ambito dell'infrastruttura di base non è opportuna né fondata. Non è citato alcun criterio che definisca quali gestori di infrastrutture critiche debbano partecipare al finanziamento e in quale misura. In caso di obbligo di allacciamento delle centrali nucleari (e delle aziende elettriche), 120 allacciamenti finali potrebbero generare costi significati per i gestori.

La frase introduttiva del secondo capoverso deve pertanto essere adattata come segue:

«Die Kantone ~~und die betroffenen Dritten~~ tragen die Kosten für [...]» (I Cantoni e i terzi ~~coinvolti~~ si assumono i costi per [...]).

Swissgrid

Chiediamo che venga adattato il capoverso 2 lettera a: «den Betrieb, den Unterhalt und den betrieblichen Werterhalt der zentralen Komponenten anteilmässig gemäss ihrer Nutzung» (l'esercizio, la manutenzione, la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centralizzate proporzionalmente al loro utilizzo). Il fatto che nella LPPC vengano annoverati anche terzi e i gestori delle infrastrutture critiche è positivo. In parte non si tiene però sufficientemente conto delle particolarità di detti terzi. Swissgrid ad esempio utilizza Polycom solo in caso d'evento, i Cantoni e le autorità invece anche nell'attività quotidiana.

Secondo le spiegazioni, i gestori delle IC saranno allacciati ai sistemi della Confederazione e dei Cantoni. Ne consegue che le infrastrutture dei gestori IC non fanno di regola parte delle componenti centralizzate (ma, come detto, vi sono allacciate). Fondamentalmente, Swissgrid è disposta ad assumersi i costi degli allacciamenti, ma è contraria a un indennizzo equivalente per tutti gli utenti delle componenti centralizzate. Dalla legge e dalle spiegazioni non è chiaro che cosa s'intenda per «proporzionalmente». L'indennizzo deve tenere conto del beneficio, rispettivamente dell'entità del servizio fruito. Una partecipazione ai costi delle componenti centralizzate da parte dei gestori IC è giustificato solo per l'uso effettivo dei sistemi.

Centrale nucleare di Gösgen

Il finanziamento da parte dell'organo competente per i nuovi sistemi non è rispettato in modo coerente. Si afferma ad esempio che i gestori di infrastrutture critiche dipendono dalle informazioni del sistema di analisi integrata della situazione. Ciò non è però sempre il caso, così come per la centrale nucleare di Gösgen. Il compito di una centrale nucleare in caso di evento straordinario è quello di far fronte alla situazione specifica all'impianto e di informare gli organi competenti. I sistemi e i processi necessari a tal fine sono invalsi e la CN partecipa ai loro costi (in particolare a quelli di Polycom). Altri provvedimenti, come la presentazione della situazione, competono agli organi di condotta, agli enti specializzati e alla Confederazione. Pertanto, le informazioni provenienti da un'analisi integrata della situazione non apportano alcun valore aggiunto ai gestori di centrali nucleari.

Chiediamo pertanto che la frase introduttiva del secondo capoverso sia adattata come segue: «Die Kantone ~~und die betroffenen Dritten~~ tragen die Kosten für [...]» (I Cantoni e i terzi ~~coinvolti~~ si assumono i costi per [...]). Un'altra possibilità sarebbe quella di definire per ogni sistema, in base alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e infrastrutture critiche specifiche, chi utilizza i sistemi in quale misura e quindi chi è responsabile del loro finanziamento.

Art. 26 Altri costi

CG MPP, Cantoni BE, BL, FR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Il capoverso 1 lettera c deve essere riformulato come segue: «das Einsatzmaterial der Kantone im ABC-Bereich (Art. 12 Abs. 3)» (i costi del materiale d'intervento dei Cantoni nel settore NBC (art. 12 cpv. 3). Cfr. spiegazione dell'art. 12.

Canton BL (in aggiunta)

Capoverso 1 lettera c: mancano indicazioni sull'assunzione dei costi supplementari sostenuti dai Cantoni che gestiscono una base d'appoggio NBC. Anche questo onere supplementare deve essere assunto dalla Confederazione (compito federale). Proposta di formulazione: «das Einsatzmaterial und den Betrieb für interkantonale ABC-Stützpunkte der Kan-

tone [...]» (i costi del materiale d'intervento e dell'esercizio delle basi d'appoggio intercantionali dei Cantoni [...]).

Canton AG

Partiamo dal presupposto che la Confederazione continuerà a versare le indennità pattuite per le prestazioni fornite dai Cantoni nella sfera di competenza della Confederazione. L'articolo 26 deve essere completato in tal senso.

Canton GR

Chiediamo che il capoverso 1 lettera c venga riformulato come segue: «*das Einsatzmaterial der Kantone im ABC-Bereich (Art. 12 Abs. 3)*» (i costi del materiale d'intervento dei Cantoni nel settore NBC (art. 12 cpv. 3). Gli sforzi volti alla creazione di basi d'appoggio intercantionali sono considerati positivi. L'assunzione dei costi del materiale d'intervento NBC da parte della Confederazione non deve tuttavia dipendere dalla creazione di queste strutture.

Titolo terzo: Protezione civile

Capitolo 1: Compiti

Art. 27

Canton AG

Capoverso 1 lettera d: riteniamo positivo il fatto che s'intenda colmare la lacuna nel servizio sanitario esistente dal 2004. Ciò richiederà un atto di forza. Il Canton AG non è in grado di attuare questa riforma fintanto che non sarà elaborato un profilo dei requisiti, compito che compete alla sanità pubblica sotto la direzione del SSC. Finché non sarà stilato un profilo dei requisiti, esprimiamo le nostre riserve in merito all'integrazione della protezione civile. Le implicazioni finanziarie e organizzative di questo approccio potranno essere valutate solo in presenza del profilo dei requisiti. Occorre inoltre tenere conto del fatto che la protezione civile da sola non sarà mai in grado di garantire l'assistenza sanitaria della popolazione in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza. Dovrà sempre contare sulla condotta specializzata di personale qualificato della sanità pubblica. La disposizione secondo cui la Confederazione non versa sussidi per gli impianti di protezione che non possono essere tenuti in esercizio per motivi tecnici o relativi al personale è senz'altro applicabile a tutti i tipi d'impianto, salvo a quelli del servizio sanitario.

Canton BE

In relazione all'articolo 3 capoverso 1 lettera e si deve valutare se includere il «salvataggio» nelle attività della protezione civile.

La protezione civile svolge già oggi compiti connessi alla diffusione dell'allarme alla popolazione (p. es. nell'ambito della prova delle sirene). Questi non sono elencati nel capoverso 1. Occorre pertanto valutare se la protezione civile svolgerà questi compiti anche in futuro; in caso affermativo l'elenco deve essere completato di conseguenza.

L'articolo 27 definisce i compiti della protezione civile (cpv. 1) e il tipo di interventi che può essere chiamata a svolgere (cpv. 2). Dato che il secondo capoverso prevede delle possibilità d'impiego e non dei compiti, non è corretto inserirlo in un articolo intitolato «Compiti». È pertanto necessario dividere l'articolo 27 in due articoli separati. I compiti della protezione civile devono inoltre essere descritti dettagliatamente sotto forma di profilo delle prestazioni almeno nel rapporto esplicativo.

Canton BL

Gli eventi di vasta portata non sono annoverati tra i compiti della protezione della popolazione elencati nell'articolo 2. Per eliminare questa incongruenza, gli eventi di vasta portata

devono essere inseriti nell'articolo 2 o stralciati dall'articolo 27.

Canton FR

Proponiamo di dividere l'articolo in due parti. L'articolo 27 deve comprendere il primo capoverso e recare il titolo «*Missions de la protection civile*» (Missioni della protezione civile), stralciando però la sanità pubblica dalla lettera d.

Il nuovo articolo 28 con il titolo «*Prestations et interventions de la protection civile*» (Prestazioni e interventi della protezione civile) deve avere il tenore seguente:

«*La protection civile peut être engagée pour:*

- a. *intervenir en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé ;*
- b. *intervenir pour mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dommages ;*
- c. *fournir des prestations de remise en état après des événements dommageables ;*
- d. *fournir des prestations en faveur de la collectivité.»*

(La protezione civile può essere impiegata per:

- a. interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza o conflitti armati;
- b. interventi per la messa in atto di misure preventive o di limitazione dei danni;
- c. svolgere lavori di ripristino in seguito a eventi dannosi;
- d. prestare servizi di pubblica utilità.)

Canton GE

Occorre verificare la corrispondenza con l'articolo 3. In questa norma si potrebbero statuire le prestazioni di base della protezione civile, che devono essere soddisfatte dalle organizzazioni di protezione civile di tutti i Cantoni.

Non sussiste alcun motivo di evidenziare in modo particolare il servizio di salvataggio e la sanità pubblica.

È invece necessario elencare esplicitamente la diffusione dell'allarme alla popolazione se si desidera continuare a usufruire di prestazioni della protezione civile nel campo dell'allarme, in particolare nello svolgimento delle prove delle sirene.

Siamo contrari alla reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile, dal momento che le relative prestazioni non sono meglio definite (in particolare il reclutamento e i compiti). L'articolo deve essere diviso in due articoli distinti. Il primo deve riportare il testo del primo capoverso e definire i compiti e la missione della protezione, mentre il secondo stabilire, sulla base dell'articolo 2, i tipi di servizi con cui la protezione civile adempie i suoi compiti.

Cantoni JU, VS e VD (che è di avviso differente per quanto concerne il servizio sanitario)

Questo articolo presenta delle analogie con l'articolo 3; i due articoli devono pertanto essere armonizzati. I compiti della protezione civile devono essere definiti in modo più preciso, al fine di fissare le prestazioni di base della protezione civile. Si dovrebbe distinguere tra compiti principali e compiti secondari.

Considerati gli sviluppi dei partner della protezione della popolazione nel settore sanitario, è inutile che la protezione civile s'impegno in questo settore. Un servizio sanitario della protezione civile non è quindi auspicato. La protezione civile può sostenere la sanità pubblica con il personale addetto all'assistenza appositamente istruito a tal fine. Nella lettera d del primo capoverso occorre pertanto stralciare l'assistenza sanitaria.

Capoverso 2: si propone di inserire un nuovo articolo dal titolo «*Prestations et interventions de la protection civile*» (Prestazioni e interventi della protezione civile) dal tenore seguente:

«*La protection civile peut être engagée pour:*

- a. *intervenir en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit*

<p><i>armé ;</i></p> <p>b. <i>intervenir pour mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dommages ;</i></p> <p>c. <i>fournir des prestations de remise en état après des évènements dommageables ;</i></p> <p>d. <i>fournir des prestations en faveur de la collectivité.»</i></p> <p>(La protezione civile può essere impiegata per:</p> <p>a. interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza o conflitti armati;</p> <p>b. interventi per la messa in atto di misure preventive o di limitazione dei danni;</p> <p>c. svolgere lavori di ripristino in seguito a eventi dannosi;</p> <p>d. prestare servizi di pubblica utilità.)</p> <p>La distinzione tra «<i>interventions</i>» (interventi) e «<i>prestations</i>» (prestazioni) permette di regolamentare più facilmente le competenze e i problemi concernenti i giorni di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i militi possono essere chiamati in servizio senza tenere conto del termine di convocazione di sei settimane e del limite massimo di giorni di servizio. L'articolo 45 deve essere adattato di conseguenza. - Le prestazioni sono fornite unicamente nei corsi di ripetizione (da 3 a 21 giorni di servizio all'anno, convocazione almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio). L'articolo 56 capoverso 3 deve essere adattato di conseguenza.
<p><u>Canton VD (in aggiunta/diversamente)</u></p> <p>Capoverso 1: manca il riferimento al salvataggio dalle macerie (competenza USAR).</p> <p>La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è positiva. Finora il sostegno fornito alla sanità pubblica e ai partner del servizio sanitario era limitato, dato che la protezione civile non assumeva compiti di cura ed era impiegata solo per il trasporto dei feriti. Occorre tuttavia fissare delle condizioni quadro per l'impiego della protezione civile nel servizio sanitario.</p>
<p><u>Canton NE</u></p> <p>Sono necessari due articoli separati. Si deve infatti distinguere tra compiti e scopo della protezione civile d'un canto, e genere di prestazioni fornite dall'altro. Le prestazioni di base che ogni organizzazione di protezione civile svizzera deve fornire, devono essere elencate in modo chiaro ed esaustivo, al fine di garantire un minimo di unitarietà.</p>
<p><u>Canton OW</u></p> <p>Capoverso 1 lettera d: il sostegno fornito alle organizzazioni partner può comportare compiti e costi supplementari elevati per la protezione civile. Occorre inoltre operare una chiara distinzione tra SSC e protezione civile.</p>
<p><u>Canton SO</u></p> <p>Nuovo capoverso 1 lettera e: «<i>Rettung aus schweren Trümmerlagen</i>» (Salvataggio dalle macerie) (l'attuale lett. e diventa f). Nell'elenco manca infatti il salvataggio dalle macerie. Se s'intende mantenere questo compito per la protezione civile, questo deve essere statuito nella legge.</p>
<p><u>Canton SZ</u></p> <p>La lettera d del primo capoverso deve essere stralciata. Finché non è disponibile un concetto globale per il servizio sanitario a livello nazionale, non è possibile attribuire esplicitamente dei compiti in questo settore alla protezione civile a livello di legge.</p>
<p><u>Canton TI</u></p>

Capoverso 1 lettera d: stralciare «fornire assistenza sanitaria».

Capoverso 2: manca la tematica legata all'intervento. Si propone l'inserimento di una nuova lettera. Proposta: «intervenire in caso di evento maggiore, di catastrofe, di situazione d'urgenza o di conflitto armato».

Capoverso 2 lettera a: l'introduzione di questa tipologia d'interventi è problematica, poiché vi è un eccessivo margine di interpretazione. Si propone quindi che queste tipologie siano dettagliate e definite concretamente, ad esempio in una "guida per l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità".

Canton UR

Nell'articolo 1 lettera d si deve eliminare il passaggio seguente: «*des Rettungswesens und des Gesundheitswesens, bei der sanitätsdienstlichen Versorgung*» (segnatamente i servizi di salvataggio e la sanità pubblica, nel fornire assistenza sanitaria).

Verdi liberali

Capoverso 2 lettera c: gli interventi di pubblica utilità della protezione civile sono accolti favorevolmente. Le grandi manifestazioni di carattere cantonale o nazionale dovrebbero essere rese possibili grazie all'impiego della protezione civile anziché dell'esercito. Un evento civile deve essere sostenuto da un'organizzazione civile. Occorre disciplinare a livello di ordinanza nonché verificare e adattare periodicamente quali tipi di manifestazioni debbano essere sostenute. Gli interventi devono fungere da esercitazione ed essere compatibili con i compiti della protezione civile.

PS

Il potenziale di abusi nella protezione civile è elevato, poiché l'istanza che ordina l'intervento (Comune, Cantone, DDPS) non coincide con quella che lo paga (un'assicurazione sociale finanziata da una quota prelevata sugli stipendi). Ne risultano i tristemente noti abusi sotto forma di interventi che poco o nulla hanno a che vedere con lo scopo della protezione civile e che fanno concorrenza alle imprese private.

Nonostante le limitazioni e i controlli introdotti, le basi attualmente esistenti (OIPU, guida UFPP) sono ancora troppo poco incisive. L'UFPP deve controllare che gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino, particolarmente soggetti ad abusi,

1. siano effettivamente neutrali sul mercato del lavoro. Questa neutralità deve essere stabilita a livello di ordinanza almeno nella misura dell'articolo 6 LSC.
2. siano svolti realmente solo a scopo d'istruzione.

Proposta: nuova frase introduttiva al capoverso 2: «*Sofern die Arbeitsmarktneutralität nachgewiesen ist, kann er eingesetzt werden [...]*» (Nella misura in cui sia esclusa la concorrenza sleale, la protezione civile [...]).

Nuova frase introduttiva all'articolo 56 capoverso 3: «*Sofern der Ausbildungsbeitrag nachgewiesen ist, können Wiederholungskurse durchgeführt werden [...]*» (A condizione che sia provato il contributo all'istruzione, i corsi di ripetizione possono essere svolti [...]).

L'obbligo di prestare servizio imposto dallo Stato costituisce un'ingerenza importante nella libertà del cittadino, che deve essere esercitata solo in caso di situazioni d'emergenza. L'attenzione rivolta all'incidenza sul mercato del lavoro, così come stabilita nella legge sul servizio civile, è opportuna anche nell'ottica del principio della parità di trattamento. È importante che la protezione civile, finanziata dall'IPG, non travalichi la sua missione fondamentale.

Unione delle città svizzere

Capoverso 1 lettera d: il termine «*Rettung*» (salvataggio) deve essere precisato.

Proposta di modifica per la frase introduttiva al secondo capoverso: «*Er kann bei Wiederholungskursen eingesetzt werden für [...]*»: (Nell'ambito dei corsi di ripetizione può essere impiegata per [...])

Capoverso 2 lettera a: la possibilità di impiegare la protezione civile nella prevenzione dei sinistri costituisce un valore aggiunto sia per l'istruzione, sia per la comunità, e ha effetti positivi sulla disponibilità a prestare servizio e la buona accettazione della protezione civile. La possibilità di impiegare la PCi nell'ambito della prevenzione dovrebbe quindi essere menzionata anche nel capitolo 4 (Istruzione).

FSPC, BZSV

Capoverso 1 lettera d: i termini «servizi di salvataggio», «sanità pubblica» e «assistenza sanitaria» come pure il grado di sostegno devono essere definiti in modo chiaro nell'ordinanza.

Proposta di adeguamento della frase introduttiva al secondo capoverso: «*Er kann im Rahmen von Wiederholungskursen eingesetzt werden für [...]*» (Nell'ambito dei corsi di ripetizione la protezione civile può essere impiegata per [...]). Per quanto concerne i corsi di ripetizione non devono più essere fatte distinzioni tra vari tipi d'intervento. Gli articoli 45 e 46 devono essere adeguati di conseguenza. Nell'ordinanza il dispendio amministrativo per le autorizzazioni deve essere ridotto al minimo.

Centre Patronal

Capoverso 2 lettera c: il termine «*interventions*» (interventi) dovrebbe essere sostituito da «*prestations*» (prestazioni).

SCR

Capoverso 1 lettera e, capoverso 2: l'implementazione di standard di formazione e qualitativi internazionali assume grande importanza per la salvaguardia del patrimonio culturale. Un'organizzazione di milizia non potrà mai disporre della perizia specialistica necessaria. I corsi offerti nell'ambito della protezione dei beni culturali non garantiscono l'acquisizione delle competenze richieste. Si chiede pertanto l'implementazione di «E.C.C.O.-Competences», uno standard invalso a livello europeo, quale condizione fondamentale per qualsiasi intervento sul patrimonio culturale.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione

Art. 28 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

CG MPP, Canton BE (in relazione alla lett. d), BL, NW (in relazione alla lett. d), SH (in relazione alla lett. d), SO, SZ, TG, UR (in relazione alle lett. b, c), ZG

Lettere b e c: è necessario fissare un minimo di giorni di servizio, p. es. 100 giorni per militi dell'esercito, 150 per militi della protezione civile. Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza.

La lettera d deve essere modificata: «*die Auslandurlaub haben*». (godono di congedo all'estero) (da regolamentare in relazione all'obbligo di notifica sancito all'art. 44 cpv. 3). Per i cittadini svizzeri domiciliati all'estero non vale l'obbligo di notifica di cui all'articolo 44 capoverso 3, poiché non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Ciò può avere le seguenti conseguenze: se un cittadino svizzero al momento del reclutamento viene assoggettato all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, non sottostà più alla LM. Le relative disposizioni per svizzeri all'estero (art. 4 LM) e concernenti l'obbligo di notificazione (art. 27 LM) non valgono quindi più per lui. Deve invece essere osservato l'obbligo di notifica

secondo l'articolo 44 capoverso 3 della nuova LPPC. Se un cittadino svizzero prende domicilio all'estero, ai sensi dell'articolo 28 lettera d non è più soggetto all'obbligo di prestare servizio e quindi non sottostà più neppure all'obbligo di notifica. Non sarebbe quindi nemmeno obbligato a notificare un eventuale rientro in patria. L'avamprogetto di modifica della LPPC non prevede neppure una regolamentazione per gli svizzeri che riportano il loro domicilio in Svizzera dopo aver risieduto all'estero. L'articolo 30 disciplina unicamente la durata dell'obbligo di prestare servizio per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, e non vale quindi per gli svizzeri all'estero, che non sottostanno più a tale obbligo. Sussiste pertanto il pericolo che la protezione civile non possa avvalersi di personale qualificato che rientra in patria. Occorre una norma analoga all'articolo 4 LM secondo cui gli svizzeri all'estero sono liberati dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma continuano a sottostare a determinati obblighi fuori servizio (tra cui quello di notifica).

Canton BE

Le lettere b e c devono essere modificate affinché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non sottostiano più all'obbligo di prestare servizio di protezione civile solo se al momento del proscioglimento dall'esercito hanno prestato almeno il 75 per cento del servizio obbligatorio. Per chi presta servizio civile si calcolerà una volta e mezzo la durata del servizio. Se non sarà dato seguito a questa richiesta, si dovrà rivedere il rapporto esplicativo ed eventualmente adattarlo, in particolare per quanto riguarda le lettere b e c.

Secondo le spiegazioni alla lettera b del rapporto esplicativo, la scuola reclute è considerata assolta quando è stata conclusa con successo (vale a dire che è stato svolto almeno l'80 per cento della durata complessiva). Secondo il testo di legge e le spiegazioni alla lettera c, per essere esonerato dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile uno svizzero che presta servizio civile o che passa dal servizio militare a quello civile, deve aver prestato almeno il numero di giorni equivalente alla durata della scuola reclute. La regola dell'80 per cento di cui alla lettera b sembra non trovare applicazione qui, ciò che è in linea di massima da considerare positivo. Dato che il servizio civile dura una volta e mezzo il servizio militare, sarebbe dato pensare che le persone che passano al servizio civile, saranno esonerate dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile solo dopo aver prestato la durata equivalente a una volta e mezzo la scuola reclute (oppure, se è applicata la regola dell'80 per cento, l'80 per cento di una volta e mezzo la durata della scuola reclute). È opportuno valutare una modifica di questa norma.

Canton GE

Lettere b e c: si deve fissare un numero preciso di giorni di servizio per evitare incertezze.

Lettera d: invece di domicilio all'estero si deve parlare di congedo per residenza all'estero. Occorre inoltre tenere conto anche dei frontalieri soggetti all'obbligo di prestare servizio. Nel Canton Ginevra ci sono molte persone che risiedono in Francia, ma assolvono il loro obbligo di servire in Svizzera. Con questa formulazione ciò non sarebbe più possibile, dato che le persone in questione non sarebbero più soggette all'obbligo di notifica.

Cantoni LU e SH

Dato che il servizio civile dura una volta e mezzo il servizio militare, una persona che svolge servizio civile verrebbe esonerata dall'obbligo di servire solo dopo aver assolto una volta e mezzo la durata della scuola reclute. Si chiede pertanto di modificare la normativa in questione.

Canton TI

Lettera c: data la differenza di durata delle scuole reclute, a dipendenza dell'incorporazione, e per evitare quindi interpretazioni, sarebbe più opportuno stabilire un numero fisso di giorni. Proposta: «c. hanno prestato almeno 100 giorni di servizio militare o 150 giorni di servizio civile».

Canton VD

Le lettere b e c sono ridondanti e potrebbero essere riunite.

Si pone inoltre la domanda di come dovrebbero essere gestite amministrativamente queste notifiche. Chi annuncia ai Cantoni le persone che non hanno assolto la scuola reclute e che non hanno svolto un numero di giorni di servizio equivalente alla durata della scuola reclute? Per quanto concerne il servizio civile: è previsto un limite d'età, entro il quale devono essere svolti almeno il numero di giorni di servizio equivalente a una scuola reclute?

ComNBC

Considerate le crescenti difficoltà nel trovare un numero sufficiente di persone idonee da reclutare nelle organizzazioni di milizia, sarebbe opportuno modificare la procedura per le persone congedate dal servizio militare. Ogni caso dovrebbe essere valutato individualmente calcolando se e quanti giorni le persone abili al servizio congedate dal servizio militare devono prestare nella protezione civile. Si propone inoltre di offrire a queste persone un servizio alternativo in unità di milizia dei pompieri (compresa la difesa NBC). Anche in questo caso si tratta di calcolare il numero minimo di giorni da prestare. Queste misure permetterebbero di alimentare la protezione civile e i pompieri (compresa la difesa NBC) con personale di milizia.

Frick Gotthard, Bottmingen

Conflitti armati e catastrofi colpiscono l'intera popolazione. Anche le donne dovrebbero quindi essere tenute a seguire una formazione nella protezione civile e a prestare almeno alcuni servizi.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Nell'ottica della parità di trattamento di uomini e donne, si chiede che anche le donne siano assoggettate all'obbligo di prestare servizio. Ciò permetterebbe tra le altre cose di assicurare gli effettivi a lungo termine.

Art. 29 Esenzione di membri di autorità

Canton NW

Nel rapporto esplicativo si deve definire quali autorità rientrano nell'esecutivo comunale. Vi rientrano ad esempio anche autorità comunali come parrocchie e patriziati?

Art. 30 Durata

CG MPP, Cantoni BE, BL, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 3: per stabilire l'inizio dell'obbligo di prestare servizio è determinante sapere quando è considerata assolta l'istruzione generale. In proposito il rapporto esplicativo (art. 28 lett.d) recita che: «il servizio d'istruzione generale (scuola reclute) è considerato assolto se al momento del proscioglimento dalla scuola reclute è stato prestato almeno l'80 per cento della durata totale e se è stata ottenuta almeno la qualificazione sufficiente». Ciò significa che anche l'istruzione generale è considerata assolta solo tra l'ottavo e il sedicesimo giorno (per una durata di 10-19 giorni). L'obbligo di prestare servizio inizierebbe da questo giorno. Le persone che cominciano l'istruzione generale, fino a quel momento non sono quindi ancora soggette all'obbligo di prestare servizio. Non è chiaro se i primi giorni di istruzione generale sono considerati nel computo dei giorni di servizio da prestare, anche se a quel momento l'obbligo di prestare servizio non è ancora iniziato. Occorre pertanto formulare in

modo più preciso il testo di legge e adeguare le spiegazioni nel rapporto esplicativo (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a LM).

Canton BE (in aggiunta)

Capoverso 1: si deve riprendere la formulazione di cui all'articolo 49 capoverso 1 LM, secondo cui l'obbligo di prestare servizio deve essere adempiuto tra l'inizio del 19° anno d'età e la fine del 36°. Gli altri capoversi (in particolare 3, 5, 8) e l'articolo 52 capoverso 1, devono essere adeguati di conseguenza. I militi dell'esercito possono frequentare la scuola reclute già dopo il 18° compleanno (ossia all'inizio del 19° anno d'età). Non è chiaro perché per la protezione civile debba valere una normativa differente.

Capoverso 4: l'articolo contiene due disposizioni differenti in relazione alla durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma non è chiaro se una ha precedenza sull'altra e che cosa accade se i 245 giorni di servizio vengono prestati prima del termine dei dodici anni. La spiegazione si trova solo nel rapporto esplicativo. Si chiede di valutare se questa disposizione sia da integrare nella legge (in qualità di disposizione speciale, il cpv. 4 deve precedere il cpv. 2).

Capoverso 8: un prolungamento della durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile ha senso solo se contemporaneamente viene innalzato anche il limite massimo di giorni di servizio che possono essere prestati. In caso contrario ci saranno militi che hanno già prestato 245 giorni di servizio e che non possono più essere impiegati nonostante il prolungamento della durata dell'obbligo di prestare servizio.

Nella versione francese, l'articolo 8 lettera c deve essere adeguata alla versione tedesca: «[...] et que cela mette en danger les effectifs nécessaires des organisations de protection civile».

CG MPP, Cantoni BL, NE, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 3 in relazione all'articolo 35 capoverso 4: nel rapporto esplicativo si deve specificare che per i militi della protezione civile con conoscenze speciali messi a disposizione della Confederazione dai Cantoni ai sensi dell'articolo 35 capoverso 4, è possibile applicare un'età di reclutamento più elevata (p. es. 30 anni). Si tratta in particolare di persone con conoscenze speciali o formazione idonea per assumere compiti nel campo della protezione NBC, e che potrebbero essere impiegati come specialisti. Il reclutamento nella protezione civile ha luogo entro i 25 anni, quindi di regola ancora prima che gli specialisti abbiano concluso la loro formazione civile. Sarebbe quindi ipotizzabile una disposizione speciale come all'articolo 52 capoversi 4 e 5.

Canton FR

Capoverso 8 lettera c: il termine «*effectifs réglementaires*» (effettivi regolamentari) deve essere sostituito da «*effectifs nécessaires*» (effettivi necessari).

Canton GE

Capoverso 3: occorre meglio precisare quando ha inizio l'obbligo di prestare servizio di protezione civile: all'inizio dell'anno? Inizio o fine dell'istruzione generale?

Dato che sono previste due possibilità di adempiere l'obbligo di prestare servizio di protezione civile (12 anni di servizio o 245 giorni di servizio), si deve precisare che cosa succede se una persona presta 245 giorni di servizio prima dello scadere dei dodici anni.

Capoverso 8 lettera c: come nella versione tedesca («*notwendig*») è opportuno utilizzare il termine «*effectifs nécessaires*» al posto di «*effectifs réglementaires*».

Canton GR

Con l'auspicata riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile, compresi i sottufficiali, a dodici anni, non è più possibile garantire un numero

sufficiente di quadri nella protezione civile grigionese, in particolare nelle regioni di lingua romancia e italiana. La durata dell'obbligo di prestare servizio per i sottufficiali deve coincidere con quella dei sottufficiali di grado superiore e degli ufficiali. La durata dell'obbligo di prestare servizio deve essere fissata al compimento dei 40 anni.

Canton OW

Capoverso 8 lettera a: la stima che prevede il reclutamento di 6'000 militi l'anno già oggi non è realistica. Se il numero di persone reclutate all'anno scende sotto le 5'200 unità, l'effettivo auspicato di 72'000 militi non può essere raggiunto nemmeno con una durata del servizio di 14 anni. Si deve quindi fissare una cifra realistica, di cui tenere conto anche nelle pianificazioni successive.

Articolo 8 lettera d: questa misura non è sufficiente per raggiungere un effettivo supplementare di 30'000 persone. Occorre pertanto adottare ulteriori misure (estensione a 8 anni).

Canton SH

Capoverso 1: si deve riprendere la formulazione dell'articolo 49 capoverso 1 LM, dove si stabilisce che l'obbligo di prestare servizio deve essere adempiuto tra l'inizio del 19° anno d'età e la fine del 36°. Gli altri capoversi (in particolare 3, 5 e 8) come pure l'articolo 52 capoverso 1, devono essere adeguati di conseguenza.

Il capoverso 5 deve essere modificato come segue: «Für Unteroffiziere, höhere Unteroffiziere und Offiziere [...]» (Per sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali). Anche i sottufficiali devono sottostare all'obbligo di servire fino a 40 anni. In questo modo si potrà garantire la condotta nonostante il previsto proscioglimento di un numero elevato di militi.

Canton TI

Per poter definire chiaramente e senza margine d'interpretazione l'inizio dell'obbligo di servizio e di conseguenza l'inizio del conteggio dei 12 anni, è importante che il presente articolo specifichi dopo che periodo di istruzione generale quest'ultima è considerata come terminata (analogamente all'esercito: dopo che il milite ha prestato 80% della durata totale e che le sue prestazioni sono qualificate almeno con una nota sufficiente).

Canton UR

Capoverso 3: in relazione all'articolo 52, nell'ordinanza bisogna specificare quando l'istruzione generale è considerata assolta e quando ha inizio l'obbligo di prestare servizio.

Canton VD

Capoverso 3: non è chiaro a partire da quale momento l'istruzione generale è considerata assolta. Forse, come disciplinato per la scuola reclute all'articolo 28 lettera b, quando è stato prestato almeno l'80 per cento della durata totale e che le prestazioni sono qualificate almeno con una nota sufficiente? Inoltre, per una persona che inizia l'istruzione generale non è ancora iniziato l'obbligo di prestare servizio. Ne risultano delle incertezze. La normativa deve essere formulata con maggiore chiarezza e le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza.

Capoversi 4 e 5: gli adeguamenti per i sottufficiali superiori e gli ufficiali sono positivi, ma dovrebbe essere prevista una deroga ai 245 giorni anche per i sottufficiali semplici, ad esempio un aumento fino a 300 giorni di servizio.

Canton ZH

La prevista modifica che prevede di limitare la durata dell'obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile, compresi i sottufficiali, a dodici anni, non è accettabile. Considerato che sono a capo di un gruppo, i sottufficiali sono dei pilastri portanti del sistema di condotta della protezione civile e sono quindi necessari per lo stesso periodo degli altri quadri. Inoltre, sarebbe molto più difficile convincere i sottufficiali a seguire una formazione di

sottufficiale superiore o di ufficiale se la differenza nella durata dell'obbligo di servire è troppo elevata. La fine dell'obbligo di prestare servizio per i quadri della protezione civile deve quindi essere fissata in modo generalizzato al 40° anno d'età.

Verdi liberali

Un riassoggettamento all'obbligo di prestare servizio di protezione civile di persone che hanno già assolto il loro servizio e sono già state prosciolte non è la soluzione appropriata. Le persone già prosciolte dall'obbligo di prestare servizio non sono di regola più equipaggiate e neppure più mentalmente predisposte a prestare servizio. Dato che non vi è diritto a prestare tutti i giorni di servizio, e che se non si verificano eventi maggiori ciò non è neppure possibile per tutti, molti militi arrivano all'età del proscioglimento senza aver prestato tutti i giorni di servizio previsti. Per questi motivi una loro incorporazione nella riserva di personale sarebbe più opportuna.

Proposte:

Stralciare il capoverso 8 lettera b

Spostare il capoverso 8 lettera a e c in un nuovo articolo 9

Riformulare il capoverso 8 come segue: «*Angehörige des Zivilschutzes, die am Ende der Schutzdienstpflicht die notwendigen Dienstage noch nicht erreicht haben, werden für maximal 5 Jahre in die Reserve eingeteilt und können bei Bedarf aufgeboten werden, bis die Dienstage erfüllt sind*». (I militi della protezione civile che al termine dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile non hanno ancora prestato tutti i giorni di servizio previsti, sono incorporati per al massimo 5 anni nella riserva di personale e in caso di necessità possono essere impiegati fintantoché non hanno raggiunto il numero di giorni servizio previsti).

PS

Un obbligo di prestare servizio di protezione civile di 245 giorni al massimo è sicuramente giustificato in caso di situazioni d'emergenza o catastrofe. In situazione normale questa durata è però troppo elevata. Al momento attuale solo il 40 per cento dei militi presta servizio. La durata massima dell'obbligo di servire in situazioni normali deve essere commisurata al bisogno d'istruzione. Corso d'introduzione 10-19 giorni, istruzioni complementari al massimo 19 giorni, uno o più CR di 3-21 giorni. In situazione normale ne risulta una durata massima dell'obbligo di prestare servizio di 42 giorni. Per i militi in ferma continuata si deve prevedere una durata leggermente superiore, pari a 60 giorni.

Capoverso 4: «*Sie ist nach insgesamt 42 geleisteten Diensttagen erfüllt. Es besteht kein Anspruch darauf, insgesamt 42 Dienstage zu leisten. Für Einsätze nach Artikel 27 Absatz 1 kann sie auf höchstens 245 Dienstage verlängert werden*». (È adempiuto dopo complessivamente 42 giorni di servizio prestati. Non vi è il diritto di prestare complessivamente 42 giorni di servizio. Per interventi ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 può essere prolungato ad al massimo 245 giorni di servizio).

Capoverso 6: «*Für Durchdiener (Art. 31) dauert die Schutzdienstpflicht 60 Tage*» (Per i militi inferma continuata (art. 31) l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura 60 giorni).

Unione delle città svizzere

Dal momento che per l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio è fissato un numero di giorni da prestare, non sussiste alcun motivo di porre un'ulteriore limitazione al periodo entro cui questi devono essere prestati.

Si propone quindi di modificare il capoverso 1 come segue: «*[...] und dem Ende des Jahres in dem sie 40 Jahre alt werden, zu erfüllen*» ([...] e la fine dell'anno in cui compie i 40 anni).

Capoverso 2: «*Sie dauert mindestens zwölf Jahre*». ([...] dura almeno dodici anni).

Capoverso 4: 245 giorni di servizio sono troppo pochi per i quadri superiori (dal cdt cp).

Capoverso 7: occorre citare anche le situazioni d'emergenza oltre alle catastrofi.

Capoverso 8: occorre verificare se estendere l'obbligo di prestare servizio alle donne svizzere in caso di mancato raggiungimento degli effettivi necessari.

FSPC, BZSV

Capoverso 1: nell'ottica della parità di trattamento di tutti i militi, la durata dell'obbligo di prestare servizio deve essere unificata. Il limite superiore dell'età per prestare servizio deve essere fissato unitariamente a 40 anni. Se si lascia il limite superiore a 36 anni, è indispensabile emanare disposizioni transitorie per i quadri.

Il secondo capoverso deve essere adeguato come segue: «*Sie dauert mindestens zwölf Jahre.*» ([...] dura almeno dodici anni).

Capoverso 5: la durata dell'obbligo di prestare servizio deve essere fissato a 40 anni per tutti i quadri, e non solo per i sottufficiali superiori e gli ufficiali.

Capoverso 7: oltre all'intervento in caso di catastrofe, occorre citare anche la situazione d'emergenza.

Capoverso 8 lettera a: nel caso in cui le richieste di cui sopra venissero accolte, la lettera a può essere stralciata.

Capoverso 8 lettera c: oltre all'intervento in caso di catastrofe deve essere citata anche la situazione d'emergenza.

Centre Patronal

La riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio comporta evidenti vantaggi per i datori di lavoro. C'è però il rischio di minare gli effettivi delle organizzazioni di protezione civile. La messa a disposizione di militi a favore della Confederazione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 4 potrebbe condurre a un'emorragia di specialisti nelle organizzazioni regionali. Per questo si potrebbe ipotizzare una durata dell'obbligo di servire più lunga per questi ultimi.

Chance Schweiz – Chance Suisse

Considerata la costante diminuzione del numero di persone reclutate nella protezione civile e il fabbisogno supplementare di militi per il servizio sanitario, la riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio è eccessiva. Non vi è alcuna necessità di eguagliarla all'esercito. L'attuale clima politico non è sicuramente favorevole a un così massiccio indebolimento della protezione civile.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Capoversi 1 e 2: l'obbligo di prestare servizio di protezione civile deve poter essere adempiuto entro l'anno in cui i militi compiono 40 anni. Deve durare 16 anni e iniziare al più tardi a 23 anni.

I capoversi 5 e 6 devono essere stralciati.

Art. 31 Servizio nella protezione civile senza interruzione (militi in ferma continuata)

Canton BE

Le spiegazioni al capoverso 1 nel rapporto esplicativo devono essere riformulate come segue: «*Für spezialisierte Aufgaben des Zivilschutzes sollen die Kantone neu die Möglichkeit erhalten, sogenannte Durchdiener einzusetzen. Diese Schutzdienstpflichtigen leisten ihren Dienst an einem Stück. [...]*». (Per svolgere compiti specializzati della protezione civile d'ora

in avanti i Cantoni devono avere la possibilità di impiegare i cosiddetti militi in ferma continuata. Questi militi prestano il loro servizio in una volta sola. [...]). È da chiarire se anche i militi in ferma continuata possono assumere una funzione di quadro. Nel rapporto esplicativo si deve spiegare come vengono computati i giorni di servizio prestati. In particolare si deve stabilire se i sabati, le domeniche, i giorni festivi e di congedo sono calcolati come giorni di servizio, se i militi in ferma continuata hanno diritto a un'interruzione del servizio («vacanze») e se queste vacanze possono essere calcolate come giorni di servizio. Va inoltre stabilito l'ammontare del soldo.

Canton FR

Proposta di modifica del capoverso 2: «*Les personnes en service long effectuent le solde de leurs jours de service immédiatement après leur dernière formation*». (I militi in ferma continuata prestano l'insieme dei loro giorni di servizio immediatamente dopo l'ultima formazione seguita).

Proposta di modifica dl capoverso 3: «*Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons [...]*» (Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni [...]). La possibilità di prestare il servizio di protezione civile senza interruzione deve essere offerta anche ai quadri. I Cantoni che organizzano servizi in ferma continuata devono essere ascoltati nell'ambito della regolamentazione delle relative modalità.

Canton GE

Si stabilisce che i militi non possono far valere il diritto di adempiere l'obbligo di prestare servizio in ferma continuata. Ma visto che la legge prevede questo tipo di servizio, i Cantoni devono adottare i relativi provvedimenti organizzativi. Occorre quindi precisare che nella valutazione delle richieste di prestare il servizio nella protezione civile senza interruzione si tiene conto principalmente del fabbisogno dei Cantoni.

Canton LU

Nell'ordinanza occorre descrivere in particolare come saranno computati i giorni di servizio: fine settimana, giorni festivi e di congedo valgono come giorni di servizio? Vi è diritto all'interruzione del servizio («vacanze»), e le vacanze sono computate come giorni di servizio? A quanto ammonta il soldo? Si pone inoltre la domanda se i militi in ferma continuata possono essere impiegati sia in un'organizzazione cantonale che in un'organizzazione comunale.

Canton OW

Le strutture dei Cantoni più piccoli difficilmente permettono l'impiego di militi in ferma continuata. Il concetto da elaborare dall'UFPP deve pertanto prevedere anche soluzioni a livello regionale.

Canton SH

Non è chiaro se anche i militi in ferma continuata possono assumere funzioni di quadro. Il rapporto esplicativo deve spiegare come sono computati i giorni di servizio. Si tratta in particolare di stabilire se i fine settimana, i festivi e i giorni di congedo sono computati come giorni di servizio, se i militi in ferma continuata hanno diritto a un'interruzione del servizio e se questi giorni sono computati. Va disciplinato anche l'ammontare del soldo.

Canton VD

L'introduzione del servizio senza interruzione è positiva. Tuttavia il secondo capoverso è troppo vago. Così come è formulato, i militi in ferma continuata non avrebbero la possibilità di assumere funzioni di quadro (al massimo quelle di sottufficiali). Sottufficiali superiori e ufficiali sono esclusi dal servizio senza interruzione poiché obbligati a prestare servizio fino a 40 anni. Si pone pertanto la domanda come sarà garantita la condotta dei militi in ferma continuata da parte di quadri di milizia. Si dovrebbe prevedere una disposizione derogatoria

all'articolo 30 capoverso 5, affinché anche i sottufficiali superiori e i sottufficiali possano prestare il servizio senza interruzione.

Il numero di giorni di servizio da prestare per i militi in ferma continuata potrebbe essere fissato in modo più preciso tenendo conto della durata dell'istruzione, ad esempio 245 giorni per i soldati e gli appuntati, 264 per i sottufficiali (245 + 19 giorni di istruzione dei quadri), 283 per gli ufficiali dal grado di tenente (245 + due istruzioni per quadri di 19 giorni ciascuna), ecc.

Infine, mancano indicazioni più precise in merito alle competenze cantonali e federali nonché alle condizioni quadro.

Unione delle città svizzere

Completare il capoverso 1 come segue: «[...] *Die jeweiligen Kantone entscheiden, ob diese Dienstpflicht in ihrem Kanton angeboten werden kann*» ([...] Ogni Cantone decide se offrire questo tipo di servizio).

Nel terzo capoverso si deve spiegare come avviene il computo dei giorni di servizio: sabati, domeniche, festivi e giorni di congedo sono conteggiati come giorni di servizio? I militi in ferma continuata possono interrompere il servizio («vacanze») e queste vacanze sono conteggiate come giorni di servizio? A quanto ammonta il soldo?

Occorre inoltre chiarire se i militi in ferma continuata possono assolvere il loro servizio solo in seno ad un'organizzazione cantonale o anche in un'organizzazione comunale.

FSPC, BZSV

L'adempimento dell'obbligo di servire in ferma continuata deve essere possibile a livello cantonale, regionale e comunale. Le prestazioni che devono fornire i militi che prestano servizio senza interruzione devono essere stabilite in un'ordinanza. Sarebbe auspicabile un servizio a livello amministrativo analogamente al servizio civile.

Occorre spiegare come saranno computati i giorni di servizio: sabati, domeniche, giorni festivi e congedi valgono come giorni di servizio? I militi in ferma continuata hanno diritto a un'interruzione del servizio («vacanze»), e queste vacanze valgono come giorni di servizio? A quanto ammonta il soldo?

Chance Schweiz – Chance Suisse

I Cantoni devono essere liberi di decidere se e per quale tipo di servizio intendono impiegare militi in ferma continuata.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

L'intero articolo deve essere stralciato. Non è infatti possibile utilizzare militi della protezione civile in ferma continuata per scopi sensati al termine dell'istruzione generale. Le organizzazioni di protezione civile dipendono da personale ben istruito, disponibile su un lungo arco di tempo.

Art. 32 Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, VD e ZG

L'articolo deve essere riformulato come segue: «*Für den Fall bewaffneter Konflikte kann der Bundesrat Schweizer, die ihre Militärdienstpflicht erfüllt haben oder die vorzeitig aus dieser entlassen worden sind, zusätzlich der Schutzdienstpflicht unterstellen*» (In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di prestare servizio di protezione civile anche gli uomini di nazionalità svizzera che hanno già assolto o che sono stati prosciolti anticipatamente dal servizio militare). Non vi è alcuna differenza tra le lettere a e b.

Gli uomini di nazionalità svizzera che dopo il raggiungimento del limite ordinario d'età sono stati prosciolti dal servizio militare (lett. b), sono al contempo uomini svizzeri che non sono più assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare (lett. a). Secondo il rapporto esplicativo, alla lettera a s'intendono invece uomini di nazionalità svizzera prosciolti anticipatamente dal servizio militare e che non sarebbero più tenuti a servire nella protezione civile.

Canton BE (in aggiunta)

È auspicata una rielaborazione e una semplificazione di questo articolo, come pure un'armonizzazione terminologica con le disposizioni della CaF.

La versione francese del rapporto esplicativo contiene degli errori nelle spiegazioni a questo articolo, non corrisponde alla versione tedesca e deve quindi essere corretta.

Cantoni FR, GE e VD

Nella versione francese del rapporto esplicativo, il termine «Zivildienst» è stato erroneamente tradotto con «*protection civile*».

Canton GE

Le lettere a e b sono ridondanti.

Unione delle città svizzere

Si deve aggiungere una lettera c: «*Männer, die nach Erreichen der ordentlichen Altersgrenze aus der Schutzdienstpflicht entlassen sind*» (gli uomini che con il raggiungimento del limite ordinario d'età sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile).

Art. 33 Volontariato

CG MPP, Cantoni BE, BL, SH, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 1: le lettere b e c devono essere riunite in un'unica lettera: «*Schweizer, die ihre Militärdienstpflicht erfüllt haben oder die vorzeitig aus dieser entlassen worden sind*» (gli uomini che hanno assolto il servizio militare o prosciolti anticipatamente da questo obbligo).

Capoverso 3: questa disposizione deve essere rivista. Il principio secondo cui i volontari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri militi della protezione civile, non si applica a tutti i casi. I volontari, ad esempio, sono svantaggiati per quanto concerne la detrazione dei giorni di servizio prestati dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (art. 41).

Il capoverso 5 deve essere stralciato. Chi percepisce una rendita di vecchiaia non può percepire contemporaneamente delle IPG. L'articolo 1a capoverso 4bis LIPG decreta che il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia, ma al più tardi al compimento dell'età ordinaria di pensionamento. Un obbligo d'ufficio di proscioglimento dal servizio di protezione civile non è quindi necessario. Al contrario dovrebbe essere data la possibilità di prestare servizio di protezione civile a titolo volontario anche dopo aver raggiunto l'età del pensionamento, semplicemente senza percepire indennità. Ciò permetterebbe in particolare nel settore assistenza/Care di far capo al sostegno prezioso di personale specializzato in pensione.

Canton BE (in aggiunta)

In base all'esperienza sarebbe opportuno descrivere, nel rapporto esplicativo o eventualmente nella legge stessa, come si procede al reclutamento di militi volontari (procedura, test, condizioni d'ammissione).

Canton BL (in aggiunta)

Capoverso 1 lettera e: per i volontari stranieri si dovrebbe precisare il tipo di permesso di soggiorno (B, C).

Sarebbe inoltre auspicabile aggiungere un capoverso inerente alla possibilità di esclusione. Per i volontari sussiste una lacuna in tal senso, in particolare in relazione al capoverso 1 lettera e. Non è stabilito che un milite che presta servizio a titolo volontario può essere escluso in caso di cattiva condotta.

Cantoni FR, JU e VD

Capoverso 4: Il termine «*libération anticipée*» (proscioglimento anticipato) nella versione francese è fuorviante. Si tratta di un proscioglimento prima dello scadere dei tre anni e non di un proscioglimento ai sensi dell'articolo 37. Occorre adattare la disposizione come segue: «*Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées avant ce délai*» (Quando le circostanze lo giustificano, possono chiedere di essere prosciolte prima di questa scadenza).

Canton VD (in aggiunta)

Ai Cantoni deve essere accordata la possibilità di prosciogliere i militi volontari, in particolare in caso di ripetute prestazioni lacunose. Completare il capoverso: «*Les cantons peuvent également procéder à cette libération*» (Anche i Cantoni possono procedere al proscioglimento).

Canton GE

Capoverso 1 lettere d ed e: bisogna prevedere che dopo un dato periodo di servizio i volontari debbano sottoporsi a una visita medica, come avviene per i militi prosciolti che desiderano prestare servizio a titolo volontario. In caso contrario, secondo le lettere d ed e i volontari potrebbero continuare a prestare servizio fino alla pensione senza sottoporsi a una visita medica.

La prassi attuale, che prevede che le persone prosciolte dal servizio di protezione civile che desiderano continuare a prestare servizio a titolo volontario devono sottoporsi a una visita medica, deve essere confermata. In generale occorre disciplinare più in dettaglio le modalità di prestare servizio per i volontari.

Capoverso 4: il termine «*libération anticipée*» (proscioglimento anticipato) può creare confusione con l'articolo 37. Modificare come segue: «*elles peuvent demander à être libérées avant ce délai*» (Possono chiedere di essere prosciolte prima di questa scadenza). Inoltre i Cantoni devono avere la possibilità di prosciogliere i volontari se non svolgono i loro compiti in modo soddisfacente.

Capoverso 5: affinché questa disposizione sia applicabile, l'UFAS deve comunicare automaticamente i dati concernenti queste persone.

Canton LU

Capoverso 2: i requisiti e i processi di reclutamento dei volontari devono essere definiti in dettaglio.

Capoverso 4: si chiede un aumento della durata del periodo di servizio da tre a cinque anni.

Il capoverso 5 deve essere modificato affinché sia possibile prestare servizio a titolo volontario anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, senza il percepimento di IPG (in particolare nel settore Care/assistenza spirituale d'urgenza).

Canton TI

In un capoverso si dovrebbe disciplinare che occorre il consenso del datore di lavoro per prestare servizio volontario (in analogia all'esercito).

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Stralciare la lettera d del primo capoverso. La lettera e prende il posto della lettera d, che deve essere riformulata come segue: «*In der Schweiz seit mindestens 5 Jahren angemeldete niedergelassene Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie mindestens 19 und höchstens 25 Jahre alt sind, können dem Zivilschutz beitreten. Sie dürfen keine Vorstrafen und psychische Probleme haben, noch Auffälligkeiten zeigen, die auf ein Gewaltpotenzial schliessen lassen*» (gli stranieri annunciati e residenti in Svizzera da almeno 5 anni e con un'età tra i 19 e i 25 anni possono entrare a far parte della protezione civile a condizione che non siano pregiudicati, che non soffrano di disturbi psichici, e che non manifestino atteggiamenti tali da far ritenere ch'esse siano potenzialmente violente).

Il secondo capoverso deve essere completato come segue: «[...] *Bei der Aufnahme wenden sie die gleichen Kriterien an, die auch für Schweizer Zivilschutzpflichtige gelten. Bei Ausländern und Ausländerinnen werden zusätzlich die Kenntnisse der Schweizer Gesetze geprüft, soweit diese für den Umgang miteinander und für das tägliche Leben wichtig sind. Ausserdem müssen sie die Landessprache, die am Ort ihrer Zivilschutzdienste gesprochen wird, so weit beherrschen, dass sie sich mit der Bevölkerung am Einsatzort gut verständigen können*» [...] Per l'ammissione si applicano gli stessi criteri applicati ai coscritti. Per gli stranieri si verificano anche le conoscenze delle leggi svizzere nella misura in cui sono importanti per le interazioni con gli altri e nella vita quotidiana. Essi devono inoltre conoscere la lingua del posto a sufficienza per interagire con altre persone sul luogo d'intervento.)

Art. 34 Reclutamento

Canton BE

Capoverso 2: il principio secondo cui chi è intollerabile per l'esercito non può essere reclutato neppure nella protezione civile è adeguato. Si deve però garantire che possa essere applicato. In previsione della consegna dell'arma personale, tutti i coscritti sono attualmente sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone. Dato che questo controllo mira principalmente ad accertare che non vi siano motivi contro la consegna dell'arma, il controllo di sicurezza viene interrotto non appena la persona è giudicata inabile al servizio militare. In tal modo non vengono però individuati i coscritti che nonostante l'inabilità al servizio militare per motivi di cui al capoverso 2 potrebbero essere reclutati nella protezione civile. Per questo motivo tutti i coscritti devono essere sottoposti al controllo di sicurezza delle persone, indipendentemente dal criterio di idoneità al servizio militare.

Cantoni FR, GE, JU, VS e VD

Occorre aggiungere un capoverso che disciplini il controllo di sicurezza relativo alle persone per i militi della protezione civile ai sensi dell'OCSP.

Unione delle città svizzere

Al secondo capoverso si deve aggiungere la lettera c: «*den Anforderungen des Zivilschutzes aus psychischen oder körperlichen Gründen nicht genügen*» (non soddisfano le esigenze della protezione civile per motivi fisici o psichici).

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 2 lettera b: «*den Anforderungen des Militärdienstes aus psychischen Gründen insofern nicht genügen, als sie Auffälligkeiten zeigen oder auf ein Gewaltpotenzial schliessen lassen*» (che non soddisfano le esigenze dell'esercito per motivi psichici se i disturbi riscontrati potrebbero essere fonte di volenza).

Aggiungere la lettera c al capoverso 2: «*den Anforderungen des Zivilschutzes aus psychischen oder körperlichen Gründen nicht genügen*» (che non soddisfano le esigenze della

protezione civile per motivi psichici o fisici). Le persone con disturbi psichici non vengono reclutate solo se manifestano atteggiamenti tali da far ritenere ch'esse siano potenzialmente violente. I centri di reclutamento devono verificare esplicitamente anche l'idoneità di una persona per la protezione civile. Il fatto che una persona non sia idonea al servizio militare non significa automaticamente che lo sia anche per prestare servizio nella protezione civile.

Art. 35 Incorporazione dei militi

CG MPP, Cantoni BE, BL, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e SZSV, BZSV

Occorre riformulare il capoverso 4 come segue: «*Nach ihren Möglichkeiten stellen die Kantone dem Leistungserbringer [...]»*. (Canton BE: «*Nach ihren Möglichkeiten stellen die Kantone dem Bund [...]»*). (I Cantoni mettono a disposizione del fornitore di prestazioni/della Confederazione, secondo le loro possibilità [...]). Nel testo della legge o nel rapporto esplicativo bisogna precisare che i militi possono essere messi a disposizione solo se è stato stipulato un accordo sulle prestazioni tra la Confederazione e uno o più Cantoni. Occorre esplicitare che non è prevista la costituzione di un'unità della protezione civile a livello federale. Inoltre le esigenze dei Cantoni sono prioritarie rispetto a quelle della Confederazione. Per l'incorporazione si deve fissare il seguente ordine di priorità: cantone di domicilio, pool di personale per la redistribuzione intercantonale, pool di personale per compiti federali.

Canton AG

Le normative proposte sono accolte con una riserva. Il Consiglio federale non può decidere a propria discrezione come mettere a disposizione della Confederazione i militi. Questa procedura deve essere regolata in accordi sulle prestazioni stipulati tra Confederazione e Cantoni e non con l'incorporazione dei militi in un'unità della Confederazione. Considerata la costante diminuzione del numero di militi reclutati, occorre dare la priorità alle esigenze di personale dei Cantoni.

Canton FR

Il capoverso 4 deve essere modificato come segue: «*Les cantons mettent à disposition de la Confédération, en fonction de leurs possibilités, un nombre suffisant [...]. La Confédération et les cantons concernés conviennent d'un mandat de prestations»* (I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione, in funzione delle loro possibilità, un numero sufficiente di [...]. La Confederazione e i Cantoni interessati stipulano un mandato di prestazioni). I Cantoni sono responsabili della protezione civile e pertanto anche dell'incorporazione dei militi.

Canton GE

Capoverso 2: il termine «*incorporation*», utilizzato qui e negli articoli 36 e 52, non ha sempre lo stesso significato. Non lo si dovrebbe quindi utilizzare per designare attività tra loro differenti. Anche i termini «*affectation*» e «*attribution*» dovrebbero essere definiti in modo più chiaro.

Capoverso 3: questa disposizione deve essere differenziata e completata con un'eccezione per frontalieri che vogliono adempiere il loro obbligo di servire pur essendo domiciliati all'estero.

Canton LU

Capoverso 1: nel rapporto esplicativo si deve chiarire se un Cantone con un effettivo insufficiente può reincorporare un milite incorporato a livello intercantonale o se deve far capo al pool di personale.

Il capoverso 4 va formulato in modo meno vincolante. I Cantoni devono mettere a disposizione i militi *solo se possibile*.

Canton TI

Coerentemente con le osservazioni espresse all'articolo 12, il Cantone Ticino non vede di buon occhio la messa a disposizione dei propri militi senza che il tutto sia concordato e che sia stata siglata una convenzione con uno o più Cantoni.

Proposta: «*Nel limite delle proprie possibilità e priorità, i Cantoni mettono a disposizione del richiedente [...]».*

Canton VD

Capoverso 3: per i Cantoni vicini al confine si deve prevedere una deroga per i frontalieri che desiderano continuare ad adempiere all'obbligo di servire anche se domiciliati all'estero: «*L'OFPP peut prévoir des exceptions pour les frontaliers en collaboration avec les cantons concernés*» (L'UFPP può prevedere delle eccezioni per i frontalieri in collaborazione con i Cantoni interessati).

Capoverso 4: il rapporto esplicativo non è sufficientemente chiaro. Non si precisa ad esempio su quale base i Cantoni debbano mettere a disposizione i militi, per quali lavori, in quale momento (prima o dopo l'istruzione di base) e quali sarebbero le possibilità di passaggio dai Cantoni alla Confederazione e viceversa. Neppure i compiti inerenti all'aiuto alla condotta sono definiti con sufficiente precisione.

Il fabbisogno di militi dei Cantoni deve essere prioritario. La protezione civile deve assolutamente rimanere uno strumento nelle mani dei Cantoni. I militi devono essere prioritariamente a disposizione del Cantone di domicilio. In seconda priorità i Cantoni devono poter far capo al pool del personale. E solo in terza priorità i Cantoni possono mettere a disposizione della Confederazione militi per compiti speciali. Questo ordine di priorità va sancito in un'ordinanza, meglio ancora nella legge.

Unione delle città svizzere

Completare il capoverso 1 come segue: «*Die Schutzdienstpflichtigen stehen grundsätzlich ihrem Wohnsitzkanton oder der Wohngemeinde zur Verfügung. Im Einvernehmen mit den betroffenen Kantonen oder Gemeinden können sie in einem anderen Kanton die Dienstleistung absolvieren. Der jeweilige Kanton oder die Gemeinde stellt den Schutzdienstpflichtigen zugunsten eines anderen Kantons zur Verfügung*» (I militi della protezione civile sono di principio a disposizione del Cantone di domicilio. D'intesa con i Cantoni o i Comuni interessati possono prestare servizio in un altro Cantone. Il Cantone in questione mette il milite a disposizione di un altro Cantone.)

Art. 36 Pool di personale

CG MPP, Cantoni AG, BL, SO, SZ, TG, UR e ZG

Il secondo capoverso o il testo «o della Confederazione» deve essere stralciato (cfr. motivazione all'art. 12).

Canton AG (in aggiunta)

Questa disposizione è in contrasto con l'articolo 35. I militi della protezione sono «di principio a disposizione del Cantone di domicilio», ma previo accordo delle parti possono essere incorporati in un altro Cantone o messi a disposizione della Confederazione. La competenza per l'incorporazione è del Cantone di domicilio e non della Confederazione, come potrebbe suggerire il concetto di pool del personale a livello nazionale.

Canton BE

Capoverso 2: si riconosce la necessità della Confederazione di far capo a militi della protezione civile per svolgere compiti di sua competenza. A tal fine è necessario stipulare un accordo di prestazione con un Cantone guida. Dato che un'incorporazione di militi della protezione civile nella Confederazione non entra in linea di conto per i Cantoni, la locuzione «o della Confederazione» deve essere stralciata. Nel rapporto esplicativo si deve spiegare come i Cantoni disciplinano la gestione e l'uso del pool di personale. Una gestione da parte dell'UFPP non è accettabile.

Canton FR

Il secondo capoverso deve essere stralciato. La Confederazione non può istruire i militi della protezione civile.

Canton GE

Si respinge l'istituzione di un pool di personale a livello nazionale. I Cantoni devono disporre di un proprio pool di personale, strumento essenziale della gestione del personale. Se, come previsto, sarà istituito un pool di personale a livello nazionale, si dovrà tenere conto del fabbisogno dei Cantoni nei criteri di attribuzione. Inoltre è necessario descrivere in dettaglio le competenze per la gestione del pool di personale e accordare ai Cantoni una competenza decisionale. Nel rapporto esplicativo si parla di pool di personale «intercantonale», mentre nel testo di legge di un pool di personale «nazionale».

Canton LU

Si deve spiegare chi gestisce il pool di personale e in che modo.

Cantoni NE, VS e VD

Capoverso 1: Si deve tenere conto del fabbisogno dei Cantoni nella decisione di attribuire militi al pool di personale. Adattare il capoverso come segue: «*Les personnes astreintes qui ne sont pas nécessaires aux besoins en effectif du canton sont enregistrées [...]*» (I coscritti che non sono necessari ai bisogni effettivi di un Cantone sono registrati [...]).

Cantoni VS e VD (in aggiunta)

Diversi punti sono poco chiari: la definizione di pool di personale nazionale (intercantonale), le competenze per l'attribuzione di militi a questo pool e le modalità di gestione. Il rapporto esplicativo non corrisponde all'articolo di legge. Il termine «non incorporé» (non incorporato) non è chiaro e può essere interpretato in modo diverso. S'intende un milite dopo il reclutamento o dopo l'istruzione di base?

Il pool di personale dovrebbe essere gestito dall'UFPP.

Unione delle città svizzere

Capoverso 3: chi lo chiedesse, dovrebbe essere ammesso al servizio, poiché motivato.

Associazione dei comuni svizzeri

L'introduzione di un pool intercantonale per militi non incorporati è accolta favorevolmente. Potrebbe essere vantaggioso anche per i Comuni in caso di bisogno.

FSPC, BZSV

Capoverso 3: sostituire «*Anspruch*» (diritto) con «*Rechtsanspruch*» (diritto legale).

Art. 37 Proscioglimento anticipato

CG MPP, Cantoni BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Modificare il capoverso 2 come segue: «*Der Bundesrat legt fest, welche Schutzdienstpflichtigen unter welchen Voraussetzungen vorzeitig entlassen und welche wieder in den Zivilschutz eingeteilt werden können. Er regelt das Verfahren*» (Il Consiglio federale stabilisce quali militi e a quali condizioni possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati. [...]).

Il capoverso 3 deve essere stralciato. La delega legislativa al Consiglio federale e all'UFPP non è sensata e cela il rischio di un conflitto di competenze e normative contraddittorie. Inoltre, la delega legislativa in una legge federale a un ufficio federale è contraria ai principi legislativi. La delega legislativa deve pertanto essere limitata al Consiglio federale. Questo è libero di delegare, nell'ambito dell'ordinanza d'esecuzione, la regolamentazione dei dettagli al DDPS. Non è inoltre necessario determinare le organizzazioni partner autorizzate; queste sono già definite in modo esaustivo nell'articolo 3.

Canton BL (in aggiunta)

Capoverso 3: la formulazione secondo cui l'UFPP definisce le organizzazioni partner aventi diritto è troppo vaga. Si presuppone che i pompieri siano un'organizzazione partner avente diritto. Il rapporto esplicativo non dice nulla in merito.

Cantoni GE, JU e VS

Nell'ordinanza si deve stabilire che anche le guardie di confine possono essere prosciolte anticipatamente dal servizio, ciò che non era il caso finora.

Canton GE (in aggiunta)

Capoversi 2 e 3: sussiste un potenziale conflitto di competenze tra il Consiglio federale e l'UFPP.

Canton LU

I «membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza» devono essere descritti in modo più preciso (funzione/titolari di funzione).

Canton VD

Si pone la domanda se la responsabilità per la gestione dei militi prosciolti anticipatamente spetta ai Cantoni o alla Confederazione.

Art. 38 Esclusione

Canton BL

L'articolo deve essere completato con un secondo capoverso relativo alla possibile esclusione di volontari. In tal senso sussiste una lacuna giuridica.

Unione delle città svizzere

Si deve garantire che le organizzazioni di protezione civile siano informate in merito alle relative condanne.

FSPC, BZSV

Un elenco esaustivo formulato in modo giuridicamente corretto deve essere inserito nell'ordinanza.

Sezione 2: Diritti e doveri dei militi

Art. 39 Soldo, vitto, alloggio e trasporto

Canton BE

L'attuazione pratica di questo articolo solleva numerose questioni che devono essere regolate in un'ordinanza in modo unitario a livello nazionale. Le previste normative devono quindi essere descritte nel rapporto esplicativo. Ciò riguarda in particolare il vitto, il trasporto e l'alloggio (a quali pasti hanno diritto i militi, in quale forma, qualità e quantità? Il tragitto casa-luogo di servizio deve essere indennizzato se il milite pernotta a casa? Quali disposizioni legali sono previste?).

Nell'esercito vigono disposizioni unitarie per il servizio del commissariato che, con i dovuti adeguamenti, potrebbero essere riprese per la protezione civile. Sarebbe auspicabile che la Confederazione formulasse disposizioni analoghe o delegasse la relativa competenza ai Cantoni.

Cantoni FR, JU, VS e VD

Capoverso 2: il testo di legge non corrisponde al rapporto esplicativo. La seconda parte deve essere riformulata o stralciata: «La convocation est un titre de transport valable».

FR, in aggiunta: la procedura per la consegna di titoli di trasporto deve essere descritta in modo dettagliato nel rapporto esplicativo.

JU, VS e VD, in aggiunta: se la convocazione vale come titolo di trasporto, la Confederazione deve assumersene i costi. Il finanziamento deve essere disciplinato nella legge.

VD, in aggiunta: modificare il modo del verbo: «Il peut prévoir que la convocation soit un titre de transport public valable».

Cantoni GE e NE

Capoverso 2: la seconda frase deve essere formulata diversamente. La convocazione non può, ma deve valere come titolo di trasporto. Dato che si tratta di una disposizione della Confederazione, questa deve anche assumersi i relativi costi.

Canton LU

Secondo il capoverso 2, la convocazione deve valere come titolo di trasporto per l'uso dei mezzi pubblici. Si deve aggiungere che, analogamente alle normative militari, i relativi costi sono a carico della Confederazione.

Canton SH

La prima frase deve essere adattata come segue: «*Der Bundesrat regelt die Rahmenbedingungen und das Verfahren*» (Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro e la procedura). La seconda frase deve essere stralciata, dato che con l'adeguamento proposto risulta inutile. È tuttavia indispensabile specificare a livello di ordinanza che la convocazione vale come titolo di trasporto.

Canton TI

Capoverso 1 lettera c: le intenzioni della Confederazione dovrebbero essere espone in modo più esaustivo (forma della convocazione, modalità di gestione, ecc.). In particolare occorre chiarire il finanziamento (per es. ampliamento del contributo forfettario pagato dalla

Confederazione alle FFS).

Capoverso 2: coerentemente con quanto presentato nel rapporto esplicativo chiediamo che questo capoverso venga riformulato: «*la convocazione è considerata come titolo di trasporto valido*».

Unione delle città svizzere

Di regola i militi della protezione civile pernottano al loro domicilio e si spostano quotidianamente da casa al luogo di servizio e ritorno. La lettera c deve quindi essere completata come segue: «al trasporto gratuito [...] per tutta la durata del servizio».

FSPC, BZSV

Il capoverso 1 lettera c deve essere completato (analogamente alle disposizioni dell'esercito): «*unentgeltlichen Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln für das Einrücken und die Entlassung sowie für den Wechsel zwischen dem Dienst- und dem Wohnort während des ganzen Dienstes. Während der Dienstzeit gehen die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zulasten des Bundes*» (al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l'entrata in servizio e il proscioglimento così come per la trasferta tra il luogo di servizio e il domicilio per tutta la durata del servizio. Durante il servizio le trasferte con i mezzi pubblici sono a carico della Confederazione).

Art. 40 Indennità per perdita di guadagno

CG MPP, Cantoni BL, NE, NW, SO, SZ, TG, UR e ZG

Nella protezione civile si prestano anche servizi di sole 2, 4 o 6 ore. Nel rapporto esplicativo si deve pertanto spiegare come s'intende disciplinare le IPG per servizi così brevi.

Cantoni BE e LU

I militi della protezione civile possono essere impiegati anche nei fine settimana, per riprendere la loro attività lavorativa civile il lunedì successivo. Ciò costituisce una disparità di trattamento con i militari, dato che per questi il servizio termina il venerdì sera o il sabato mattina e riprendono quindi il lavoro civile dopo uno o due giorni di libero. A ciò si aggiunge che per determinati gruppi professionali non è possibile rispettare i giorni di riposo prescritti dalla legge. È quindi indispensabile adeguare le prescrizioni. I datori di lavori devono essere obbligati a concedere uno o due giorni di libero dopo un servizio oppure si devono prevedere da uno a due giorni di «congedo» pagati con le IPG.

Canton BE (in aggiunta)

L'articolo 1a capoverso 3 LIPG deve essere riformulato come segue: «*Personen, die Schutzdienst leisten, haben für jeden ganzen Tag, für den sie Sold [...] beziehen, Anspruch auf eine Entschädigung*» (Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo [...]). Dato che si rinuncia alla distinzione tra CR e interventi di pubblica utilità, la LIPG deve essere adeguata di conseguenza. La disposizione discriminatoria per il personale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile deve essere eliminata.

Canton GE

Sarebbe opportuno sancire, a livello di legge, il diritto ad alcuni giorni di riposo per gli impiegati. Ciò permetterebbe di rispettare i giorni di riposo prescritti dalla legge. Un'altra variante ipotizzabile è che gli impiegati possano percepire le IPG anche se prestano servizio nel loro tempo libero, in particolare nei fine settimana.

FSPC, BZSV

L'impiego di militi della protezione civile nei fine settimana viola la legge sul lavoro se il lunedì devono riprendere subito il lavoro. Il servizio nella protezione civile deve essere subordinato alla legge sul lavoro e alle disposizioni sul riposo.

Art. 41 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

CG MPP, Cantoni BE, BL, NW, SH, SO, SZ, TI, TG e ZG

Secondo il rapporto esplicativo, i giorni di servizio prestati nella protezione civile a titolo volontario continueranno a non essere conteggiati nel calcolo per la riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Ciò contraddice l'articolo 33 capoverso 3, secondo cui i volontari hanno gli stessi diritti e obblighi dei militi della protezione civile. Se i giorni prestati a titolo volontario fossero conteggiati nella riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, questo costituirebbe un incentivo supplementare a prestare servizio a titolo volontario. Considerata la costante diminuzione di persone reclutate, questo tipo di incentivi sono indispensabili.

Canton BE, in aggiunta

Mentre il testo di legge lascia ancora un margine d'interpretazione, il rapporto esplicativo sancisce che i giorni di servizio supplementari prestati dai sottufficiali superiori e dagli ufficiali fino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni danno diritto, alla fine dell'obbligo di prestare servizio, a un rimborso pro rata della tassa d'esenzione pagata. Questo rimborso è imprescindibile, si propone pertanto di statuirlo nella legge.

Altrettanto imprescindibile è l'aumento dal 4 al 5 per cento della riduzione per giorno di servizio prestato. Questa percentuale (5%) deve essere ancorata nella legge.

Cantoni FR, GE e VD

Anche i giorni di servizio prestati a titolo volontario devono essere conteggiati per la riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Il rapporto esplicativo deve essere corretto in tal senso, poiché i militi che prestano servizio volontario hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei militi della protezione civile.

Canton VD, in aggiunta

La proposta che i militi possano riportare il saldo di giorni di servizio prestati all'anno successivo causerà costi a livello fiscale che al momento attuale non sono quantificabili.

Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile

CG MPP, Cantoni BE, BL, GE, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Secondo il rapporto esplicativo, il limite massimo di 40 giorni non vale per i militi in ferma continuata. Questa eccezione deve essere disciplinata nella legge.

Canton BL, in aggiunta

Si dovrebbe prevedere una deroga alla durata massima di 40 giorni di servizio l'anno perché insufficienti in caso di crisi e situazioni d'emergenza. Anche con l'impiego a turni, questo limite potrebbe impedire alla protezione della popolazione e alla protezione civile di espletare la loro missione.

Canton TI

Non è chiaro cosa succeda, in termine di computazione dei giorni di servizio, qualora un milite che ha già prestato 40 giorni venisse ulteriormente chiamato in servizio per un intervento d'urgenza. Si chiede quindi che la legge chiarisca se queste giornate saranno computabili dall'effettivo dei 245 giorni da prestare o meno.

Unione delle città svizzere

In questo articolo si deve specificare che il numero massimo di giorni di servizio da prestare non vale per i militi in ferma continuata.

Art. 44 Obblighi

CG MPP, Cantoni BL, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Il capoverso 3 deve essere stralciato e l'obbligo di notifica disciplinato in un articolo separato. Il fatto di statuire a livello di legge l'obbligo di notifica per i militi della protezione civile comporta una semplificazione per gli organi di controllo. Le modalità devono seguire il modello dell'esercito. Deve essere disciplinato l'obbligo di notifica degli svizzeri domiciliati all'estero, che ai sensi dell'articolo 28 lettera d non sono soggetti all'obbligo di servire. L'articolo supplementare per l'obbligo di notifica deve comprendere i punti seguenti: 1. L'obbligo di notifica è fondamentalmente disciplinato come nell'esercito. 2. Dura dall'inizio del 18° anno d'età e si conclude alla fine dell'anno del proscioglimento dall'obbligo di servire. 3. Il congedo per soggiorno all'estero è disciplinato come nell'esercito. 4. In caso di assenze prolungate deve essere comunicato un indirizzo di contatto. 5. I controlli sono tenuti in PISA PCi.

Canton BL, in aggiunta

La questione della priorità delle chiamate in servizio durante l'intervento non è disciplinata. Un pompiere potrebbe ad esempio già essere impegnato in un intervento e ricevere una chiamata della protezione civile durante questo intervento o nella successiva fase di recupero.

Canton BE

Le modalità dell'obbligo di notifica dovrebbero essere analoghe a quelle previste nell'esercito. Rimane in particolare da disciplinare l'obbligo di notifica degli svizzeri all'estero, che secondo l'articolo 28 lettera d non sono obbligati a servire. Sono necessarie disposizioni dettagliate a livello di ordinanza: per quanto tempo i militi sono soggetti all'obbligo di notifica? Occorre chiedere un'autorizzazione per un congedo per soggiorno all'estero? Che cosa si deve notificare esattamente? I militi della protezione civile possono essere inseriti nel sistema di ricerca informatizzata della polizia RIPOL?

Canton GE

Capoverso 3: sarebbe auspicabile una definizione più chiara di obbligo di notifica: che cosa deve essere notificato e presso quale autorità?

Canton GR

Questa disposizione statuisce degli obblighi per i militi della protezione civile. Manca una disposizione che decreti le sanzioni previste in caso di inottemperanza. Occorre quindi integrare le relative disposizioni penali nell'articolo 88.

Canton VD

Capoverso 4: i Cantoni devono poter prevedere delle eccezioni, ad esempio per i quadri e i militi che svolgono compiti di rappresentanza fuori dal servizio di protezione civile o che

partecipano a riunioni con i partner.

Sezione 3: Chiamata e controlli

Art. 45 Convocazione al servizio d'istruzione

CG MPP, Cantoni AG, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, VD e ZG

I capoversi 1 e 2 devono essere stralciati e il rapporto esplicativo adattato di conseguenza. Secondo il capoverso 3, i Cantoni disciplinano la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento. L'articolo 56 regola i corsi di ripetizione. Non sono pertanto necessarie regolamentazioni particolari della chiamata per interventi di pubblica utilità e per lavori di ripristino. Secondo il rapporto esplicativo, la chiamata formale agli interventi di pubblica utilità a livello nazionale è emessa «formalmente» dalla Confederazione, che autorizza le domande e dispone gli interventi. Ciò contraddice l'avamprogetto di legge, secondo cui le convocazioni agli interventi di pubblica utilità sono emesse dai Cantoni. Non è quindi sancita alcuna competenza federale per la chiamata ad interventi di pubblica utilità a livello nazionale.

Canton BE, VD (in aggiunta)

I Cantoni devono avere la possibilità di delegare alle regioni e ai comuni la competenza in materia di convocazione per tutti i tipi di servizi d'istruzione di cui sono investiti tramite il diritto cantonale.

Canton VD (in aggiunta)

La formulazione deve essere adattata: «*se font par*» al posto di «*sont émises par*».

Canton GE (in aggiunta)

Per evitare malintesi, il termine «*intervention au profit de la collectivité*» (intervento di pubblica utilità) dovrebbe essere sostituito con «*prestation au profit de la collectivité*» (prestazione a favore della collettività).

Unione delle città svizzere

I capoversi 1 e 2 devono essere stralciati.

Il capoverso 5 deve essere adattato come segue: «*Das Aufgebot ist den Schutzdienstpflichtigen mindestens 42 Tage vor Dienstbeginn zuzustellen*» (La convocazione deve essere notificata ai militi almeno 42 giorni prima dell'inizio del servizio).

FSPC, BZSV

I capoversi 1 e 2 devono essere stralciati. La chiamata è definita e disciplinata nel capoverso 3.

Capoverso 5: il termine deve essere indicato in giorni (42) e non in settimane. Questo principio deve essere applicato nell'intera legge.

Gli interventi per grandi manifestazioni, catastrofi e situazioni d'emergenza richiedono soluzioni flessibili con tempi di chiamata più brevi. Devono inoltre essere disciplinate le chiamate per misure preventive volte a evitare o limitare i danni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2a.

Art. 46 Chiamata per interventi in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati

CG MPP, Cantoni BE, BL, GL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Il capoverso 1 deve essere riformulato: «*Der Bundesrat kann die Kantone mit dem Aufgebot von Schutzdienstpflichtigen beauftragen [...]*» (Il Consiglio federale può incaricare i Cantoni di chiamare in servizio i militi della protezione civile [...]). Occorre inoltre introdurre una lettera d: «*für nationale Einsätze zugunsten der Gemeinschaft*» (per interventi di pubblica utilità a livello nazionale).

Una chiamata in servizio da parte del Consiglio federale dovrebbe essere trasmessa ai militi sei settimane prima dell'inizio del servizio (art. 45 cpv. 5) e il Consiglio federale quale organo chiamante dovrebbe decidere in merito alle domande di differimento del servizio (art. 45 cpv. 6).

Canton BE (in aggiunta)

Il capoverso 3 deve essere precisato meglio. Con l'attuale formulazione, troverebbe applicazione anche per la competenza di chiamata in servizio del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1 e i Cantoni potrebbero prescrivere al Consiglio federale come chiamare in servizio i militi per i casi ivi citati.

Il capoverso 4 deve essere stralciato. Dato che i militi impiegati per svolgere compiti federali rimangono incorporati nel Cantone, anche la chiamata di questi militi si fonda sulle disposizioni cantonali. Una regolamentazione della chiamata da parte dell'UFPP non è dunque necessaria.

Canton LU (in aggiunta)

Si deve sancire che la Confederazione si assume i costi per gli interventi di pubblica utilità della protezione civile. Un eventuale forfait giornaliero deve coprire i costi individuali e deve essere definito.

Il quarto capoverso deve essere stralciato dato che la Confederazione non dispone di formazioni proprie.

In un nuovo capoverso si deve disciplinare che i servizi prestati ai sensi dell'articolo 46 sono computati come giorni obbligatori così come sancito dall'articolo 56.

Canton SH (in aggiunta)

Al capoverso 2 si devono aggiungere gli «eventi di vasta portata» analogamente all'articolo 27.

Canton AG, NW e SH

Il capoverso 4 deve essere stralciato (cfr. motivazioni all'art. 12).

Canton FR

Adattare il capoverso 1: «*Le Conseil fédéral peut charger les cantons de procéder à la convocation dans les cas suivants [...]*» (Il Consiglio federale può incaricare i Cantoni di procedere alla convocazione nei casi seguenti [...]). Il capoverso 4 deve essere stralciato. La convocazione dei militi non rientra nella sfera di competenza della Confederazione.

Unione delle città svizzere

I costi degli interventi della protezione civile devono essere assunti dalla Confederazione. Un'eventuale forfait giornaliero deve coprire i costi dell'organizzazione che presta il servizio.

Nel titolo e nel capoverso 2 devono figurare anche gli «eventi di vasta portata».

Capoverso 2: anche i comuni e le regioni dovrebbero avere la facoltà di chiamare in servizio i militi della protezione civile.

FSPC, BZSV

Nel titolo e nel secondo capoverso devono figurare anche gli «eventi di vasta portata».
Il capoverso 4 deve essere stralciato (cfr. proposte per l'art. 35 cpv.4).

Art. 47 Controlli

CG MPP, Canton AG, BE, BL, FR, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Il capoverso 2 lettera b deve essere stralciato. Secondo quanto definito nel rapporto esplicativo, non è più necessario distinguere tra corsi di ripetizione, interventi di pubblica utilità e lavori di ripristino. Nell'avamprogetto di legge si continua invece a distinguere tra questi tre tipi di servizi. Per gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino è inoltre prevista l'introduzione di controlli speciali. Per mantenere delle procedure efficienti ed economiche, questa disposizione, che potrebbe oltretutto essere intesa come un voto di sfiducia nei confronti dei Cantoni, deve essere stralciata.

Cantoni AG, NW e SH (in aggiunta)

Il capoverso 4 deve essere stralciato (cfr. motivazioni all'art. 12).

Cantoni BE e FR (in aggiunta)

Il capoverso 4 deve essere stralciato. Dato che i militi impiegati per compiti federali non sono incorporati presso la Confederazione, ma nei Cantoni, i responsabili dei controlli sono questi ultimi e non la Confederazione.

Canton GE

L'entità dei controlli nel campo degli interventi di pubblica utilità e dei lavori di ripristino deve essere verificata. L'integrazione di questi servizi nei CR è inutile se si continua a fare una distinzione. Dato che l'obiettivo è quello di semplificare, si deve rinunciare a introdurre delle limitazioni (ciò vale anche per l'art. 56).

Canton LU

Dato che d'ora in avanti non si deve più distinguere tra corsi di ripetizione, interventi di pubblica utilità e lavori di ripristino, il secondo capoverso deve essere stralciato. Il controllo dei giorni di servizio è assicurato con il limite massimo di 40 giorni.

Il capoverso 4 deve essere stralciato dato che la Confederazione non dispone di unità di protezione civile proprie.

Canton TI

Capoverso 2 lettera b: il lasso temporale di controllo è di 3 anni e non di 3 mesi (cfr. art. 56 cpv. 4).

Manca una spaziatura in «coni» (con i).

Unione delle città svizzere

La lettera b del secondo capoverso deve essere stralciata.

FSPC, BZSV

Il capoverso 4 deve essere stralciato (cfr. commenti all'art. 35 cpv.4).

Capitolo 3: Diritti e doveri di terzi

Art. 48 Proprietari di edifici abitativi e locatari

CG MPP, Cantoni BL, NW, SO, SZ, TG e ZG

Completare il capoverso 1 come segue: «[...] *Massnahmen betreffend den Schutzräumen [sic] zu sorgen*» ([...] provvedono alle misure relative ai rifugi).

Canton BE

In pratica si pone sempre la questione entro quanto tempo devono essere pronti i rifugi. Occorre precisare questo aspetto nel rapporto esplicativo.

Canton GR

Nel secondo capoverso si obbliga i proprietari a mettere gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati. Ciò lede la garanzia della proprietà. Manca inoltre qualsiasi possibilità d'imporre questa pretesa. Occorre verificare se ed eventualmente come questa pretesa può essere imposta.

Canton UR

Adattare il capoverso 1: «*Wird durch den Bundesrat die Bereitstellung der Schutzräume angeordnet, sind die Hauseigentümer und -eigentümerinnen [...]*» (Se il Consiglio federale ordina la preparazione dei rifugi, i proprietari [...]).

Unione delle città svizzere

Adattare il titolo e il capoverso: «*Hauseigentümer und -eigentümerinnen, Mieter und Mieterinnen von Gebäuden mit Schutzräumen*» (I proprietari e i locatari di edifici dotati di rifugi [...]).

Capoverso 2: il termine «*nicht benötigten und/oder benötigten Schutzplätze*» (posti protetti non utilizzati e/o utilizzati) deve essere disciplinato, altrimenti questa pretesa non può essere imposta.

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 2: «*Wird der Bezug der Schutzräume angeordnet, so sind überzählige Schutzplätze unentgeltlich dem Zivilschutz zur Verfügung zu stellen. Der Zivilschutz verwaltet die zur Verfügung stehenden Schutzplätze*» (Qualora fosse ordinata l'occupazione dei rifugi, i posti protetti in sovrannumero devono essere messi gratuitamente a disposizione della protezione civile. La protezione civile gestisce i posti protetti disponibili).

Art. 49 Uso di proprietà e diritto di requisire

Canton GE

Capoverso 2: dato che l'ordinanza sulla requisizione è stata abrogata, mancano le disposizioni necessarie all'attuazione del diritto di requisire. Questa lacuna deve essere colmata. Il diritto di requisire potrebbe tornare utile anche ad altri partner della protezione della popolazione; per questo la disposizione potrebbe essere trasferita nella parte concernente la protezione della popolazione, accordando ad ogni organizzazione lo stesso diritto di requisire.

Canton LU

Nel capoverso 1 si deve definire in quali casi la Confederazione o il relativo Cantone si

assume il risarcimento del deprezzamento. Per gli eventi che competono alla Confederazione, deve essere quest'ultima a risarcire il deprezzamento.

Canton SH

Il capoverso 1 deve essere riformulato come segue: «*dem Zivilschutz und den bevölkerungsschutzverantwortlichen Behörden dienende amtliche Handlungen [...]*» ([...] attività ufficiali necessarie alla protezione civile e alle autorità responsabili della protezione della popolazione). La protezione della popolazione e la protezione civile sono da considerare in modo distinto dal punto di vista organizzativo. Le installazioni tecniche, come ad esempio le sirene nei Cantoni, sono spesso di competenza di organizzazioni diverse dalla protezione civile.

Nuovo capoverso 1bis: «*Wird ein Dritter durch eine Einrichtung nach Absatz 1, die sich auf privatem Grund befindet, geschädigt, so haftet für den Schaden, wer für den Unterhalt der Einrichtung verantwortlich ist. Wird der Schaden durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten des Eigentümers oder der Eigentümerin verursacht, so haftet dieser oder diese dafür*» (Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo di cui al capoverso 1 ubicato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno). La responsabilità, finora disciplinata nell'articolo 22 capoverso 2 OARS, deve essere disciplinata nella legge.

Il capoverso 2 deve essere riformulato: «*Wenn für die Bewältigung von Ereignissen die öffentlichen Mittel nicht ausreichen und die privaten nicht auf andere Art zu annehmbaren Bedingungen beschafft werden können, sind der Zivilschutz und die bevölkerungsschutzverantwortlichen Behörden befugt, die erforderlichen Mittel durch Requisition zu den gleichen Bedingungen wie die Armee zu beschaffen. Die Kantone können ausser für den Zivilschutz eigenes Recht erlassen*». (Se i mezzi pubblici non sono sufficienti per far fronte a un evento e quelli privati non possono essere procurati a condizioni accettabili, la protezione civile e le autorità responsabili della protezione della popolazione sono autorizzate a procurare i mezzi necessari tramite requisizione alle stesse condizioni dell'esercito. I Cantoni possono emanare normative proprie, ad eccezione che per la protezione civile). Il diritto di requisire deve essere esteso alla protezione della popolazione e non rimanere limitato alla protezione civile. Deve inoltre essere esteso agli eventi di vasta portata, o in ogni modo è richiesta una formulazione più aperta. L'ordinanza sulla requisizione abrogata non è mai stata sostituita e finora questa lacuna non è mai stata colmata.

Canton VD

Capoverso 1: si propone di fissare a livello di ordinanza un termine di notifica per i proprietari e di definire le sanzioni in caso di inadempimento della disposizione.

Capoverso 2: l'ordinanza sulla requisizione è stata abrogata il 15.12.2009. Il diritto di requisire deve quindi essere sancito in una nuova ordinanza o istruzione. Si deve inoltre specificare che al termine della requisizione i fondi saranno riconsegnati nello stato in cui sono stati presi in consegna.

Unione svizzera arti e mestieri

Capoverso 1: si deve prevedere un risarcimento in ogni caso, non solo nell'eventualità di un deprezzamento.

FSPC, BZSV

Nel capoverso 2 devono essere citati anche gli «eventi di vasta portata».

APF

La disposizione è stata modificata specificando esplicitamente che proprietari e locatari sono

tenuti a tollerare sui loro fondi anche attività ufficiali necessarie alla protezione civile. Secondo il rapporto esplicativo questa modifica si rende necessaria per impedire le opposizioni contro lo svolgimento dei controlli periodici dei rifugi in particolare. Le modalità di notifica dei controlli devono però essere disciplinate in modo più specifico. Occorre completare il primo capoverso di conseguenza: «[...] Die periodischen Schutzraumkontrollen erfolgen nur nach vorgängiger schriftlicher Vorankündigung unter Einhaltung einer mindestens vierzehntägigen Vorankündigungsfrist». ([...] I controlli periodici dei rifugi sono eseguiti unicamente previo annuncio scritto trasmesso con un minimo di quattordici giorni di anticipo).

Centre Patronal

Oltre al deprezzamento dovrebbe essere risarcito anche il ripristino.

Art. 50 Copertura individuale tramite l'assicurazione militare

CG MPP, Cantoni BE, BL, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, , VD e ZG

L'articolo deve essere riformulato come segue: «*Wer im Rahmen eines Einsatzes des Zivilschutzes zur Mithilfe verpflichtet wird, ist nach dem MVG versichert*» (Chi è obbligato a prestare aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile [...]). Si deve precisare che cosa s'intende concretamente con «prestare aiuto». La copertura assicurativa deve valere solo per persone che sono *obligate* a prestare aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile (interventi in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza o conflitti armati). Senza questa precisazione sarebbero coperte dall'assicurazione militare anche le persone che prestano aiuto spontaneo e non richiesto.

FSPC, BZSV

Adattare l'articolo come segue: «*Wer bei Dienstleistungen des Zivilschutzes zur Mithilfe verpflichtet wird, ist nach dem MVG versichert*» (Chi è obbligato a prestare aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile, è assicurato secondo la LAM).

Capitolo 4: Istruzione

Art. 51 Competenza dei Cantoni

Canton VD

Questo articolo sembra in contrapposizione con gli articoli 14, 22 e 57. Bisogna interrogarsi sulla sua utilità.

Unione delle città svizzere

L'articolo deve essere completato con un'aggiunta che attribuisce una funzione di vigilanza alla Confederazione. Essa deve garantire che il personale insegnante dei Cantoni sia sottoposto a una supervisione tecnica e tenuto a seguire corsi di perfezionamento se necessario.

Art. 52 Istruzione di base

Canton BE

Riformulare il capoverso 1: «*Schutzdienstpflichtige, die nach der Rekrutierung eingeteilt werden, absolvieren die Grundausbildung frühestens ab Beginn des 19. Altersjahres, spätestens jedoch bis zum Ende des 25. Altersjahres*» (I militi della protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono l'istruzione di base al più presto nell'anno in cui compiono i

19 anni, ma al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 25 anni). I capoversi 4 e 5 devono essere adattati di conseguenza. Cfr. spiegazioni all'articolo 30.

Capoverso 3: si deve esplicitare che la seconda istruzione di base è computata nei 245 giorni di servizio.

Riformulare il capoverso 5: «*Personen, die bei ihrer Einbürgerung älter als 25 Jahre aber jünger als 30 Jahre alt sind, können durch die Kantone zur Rekrutierung angemeldet werden. Sie absolvieren die Grundausbildung bis spätestens zum Ende ihres 30. Altersjahres*» (Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni ma prima dei 30 anni, possono essere annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Svolgono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni). Non ha senso convocare le persone naturalizzate al reclutamento, se è già chiaro che non sono più utili alla protezione civile. La decisione deve quindi spettare ai Cantoni.

Articolo 52 e altri: la durata delle istruzioni e degli interventi è indicata in giorni. Non è chiaro se sono intesi solo i giorni feriali o anche i finesettimana tra due settimane d'istruzione e i festivi. Per evitare interpretazioni divergenti, occorre definire chiaramente che cosa s'intende per «giorno» nel punto adeguato del testo.

Canton GE

Capoverso 1: si deve stabilire la procedura da seguire per i militi che non possono assolvere l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni, ad esempio in seguito a differimento del servizio, formazione, motivi medici o prestazioni insufficienti.

Il capoverso 4 contraddice il capoverso 1. Non sussiste un motivo obiettivo di dare ai militi della protezione civile la possibilità di assolvere l'istruzione di base tra i 25 e i 30 anni.

Capoverso 5: la prima frase deve essere trasposta nella disposizione sul reclutamento (art. 34).

Le condizioni dell'obbligo di servire per le persone naturalizzate devono essere precisate: quanto dura l'obbligo di servire? Che cosa succede con le persone che al momento della naturalizzazione hanno meno di 25 o più di 30 anni?

Canton LU

Concerne gli articoli 52-56: nel rapporto esplicativo si deve definire meglio il termine «giorni». S'intendono giorni feriali, giorni della settimana o giorni d'istruzione? Sono compresi anche i giorni festivi?

Canton VD

Capoverso 1: che cosa succede se un milite non riesce a completare l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compie i 25 anni?

Capoverso 2: si deve definire che cosa s'intende per «giorno». In particolare non è chiaro se s'intendono solo i giorni feriali o se sono compresi anche i fine settimana tra due settimane d'istruzione.

Capoverso 3: la formulazione deve essere precisata. Il testo della disposizione prevede che un milite della protezione civile può essere obbligato a seguire una nuova istruzione di base, mentre il rapporto esplicativo dice che deve assolvere una nuova istruzione. La nuova istruzione di base in un altro settore deve essere organizzata in modo flessibile, ad esempio dispensando il milite dalle lezioni sulle conoscenze generali.

Unione delle città svizzera

Capoverso 2: il termine «giorni» deve essere definito in modo inequivocabile (giorni feriali, giorni lavorativi, giorni della settimana, sabati, domeniche e festivi compresi o esclusi). Ciò vale per tutti gli articoli in cui la durata di un servizio è indicata in giorni.

Capoverso 3: i militi che dopo una nuova incorporazione sono tenuti a seguire una nuova

istruzione di base, devono avere la possibilità di seguire un'istruzione abbreviata, dato che hanno già appreso la materia dell'istruzione generale durante la prima formazione.

Capoverso 3 (versione francese): la formulazione deve essere più chiara. La legge dice «[...] peut être tenue de suivre à nouveau une instruction [...]», mentre nel rapporto esplicativo lo stesso concetto è espresso così : «[...] il faudra suivre une nouvelle instruction [...]».

FSPC, BZSV

Capoverso 2: il termine «giorni» deve essere definito in modo inequivocabile (giorni feriali, giorni lavorativi, giorni della settimana, sabati, domenica e festivi compresi o esclusi).

Completare il capoverso 3 come segue: «[...] Der Kanton entscheidet über eine Umteilung und die zu absolvierende Ausbildung» ([...] Il Cantone decide in merito a una nuova incorporazione e all'istruzione da assolvere).

Capoverso 4: nell'ottica della parità di trattamento dei militi, l'età deve essere fissata a 25 anni.

Il capoverso 5 deve essere adattato per garantire la parità di trattamento dei militi: «Personen, die bei ihrer Einbürgerung jünger als 25 Jahre alt sind, werden durch die Kantone zur Rekrutierung angemeldet. Sie absolvieren die Grundausbildung bis spätestens zum Ende des Jahres, in dem sie 25 Jahre alt werden» (Le persone naturalizzate prima del compimento dei 25 anni sono annunciate dai cantoni per il reclutamento. Svolgono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni).

Centre Patronal

Il terzo capoverso non è formulato in modo molto felice. L'obbligo di seguire un'ulteriore istruzione di base potrebbe avere un effetto deterrente anche sui militi più motivati.

Art. 53 Istruzione complementare

Canton VD

Si deve spiegare meglio che cosa s'intende per «istruzione complementare» e quali competenze vengono trasmesse durante questa formazione. Un rimando all'OFGS potrebbe essere sufficiente. Occorre inoltre disciplinare l'interfaccia tra l'OFGS e PISA (concerne anche l'art. 55).

Unione delle città svizzere

L'articolo deve essere completato ai sensi dell'articolo 52 capoverso 6: se una persona ha già assolto una relativa istruzione, spetta al Cantone decidere se deve assolvere un'istruzione complementare.

Art. 54 Istruzione dei quadri

Canton BE

Nelle disposizioni a livello di ordinanza si deve tenere conto delle esigenze dei Cantoni; inoltre per determinate funzioni di quadro (p. es. nel settore Care) devono essere come finora possibili soluzioni flessibili nel campo dell'istruzione.

Canton SH

Il capoverso 3 lettera a deve essere riformulato: «*die Zuständigkeiten und die Zulassungsbedingungen*» (le competenze e le condizioni d'ammissione). La disposizione che prevede «la ripartizione dell'istruzione dei quadri su singoli moduli» è già compresa nelle competenze e limita inutilmente la libertà d'azione dei Cantoni.

Canton VD

Capoverso 3: non sono previste competenze cantonali in relazione all'istruzione dei quadri. Concezione e contenuto dell'istruzione dei quadri sono di competenza della Confederazione, ma lo svolgimento della relativa istruzione deve rientrare nella sfera di competenza dei Cantoni, che devono avere anche in futuro la possibilità di istruire i loro quadri secondo le loro esigenze particolari.

Unione delle città svizzere

Deve essere possibile svolgere i due moduli senza interruzione; questi devono durare complessivamente al massimo 19 giorni.

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 2: «*Eine Kaderausbildung dauert insgesamt höchstens 19 Tage*» (Un'istruzione dei quadri dura complessivamente al massimo 19 giorni). Stralciare il passaggio concernente la parte teorica e la parte pratica.

Centre Patronal

Il termine «quadri» va specificato; deve essere chiaro se si tratta solo di ufficiali o di ufficiali e sottufficiali.

Art. 56 Corsi di ripetizione

CG MPP, Cantoni AG, BE, BL, GR, NW, SH, SO, TG, UR e ZG

I capoversi 3 e 4 devono essere stralciati. Secondo il rapporto esplicativo, l'integrazione degli interventi di pubblica utilità e dei lavori di ripristino nei CR permetterebbe di ridurre le attuali difficoltà nel delimitare i tre tipi di servizio, di aumentare la flessibilità e di semplificare le procedure amministrative. Ciononostante si continua a distinguere tra CR ordinari, interventi di pubblica utilità e lavori di ripristino. Ne risulta una complicazione ancora maggiore, dato che con «CR ordinari» si introduce un nuovo termine. Ciò è contrario a quanto posto come obiettivo nel rapporto strategico. Si deve pertanto rinunciare alla distinzione tra CR, IPU e lavori di ripristino.

CR MPP, Cantoni BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG

Nel capoverso 6 si deve aggiungere una nuova lettera c: «*die Voraussetzungen und das Bewilligungsverfahren für Einsätze im grenznahen Ausland*» (i presupposti e la procedura di autorizzazione per interventi nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti). Questo tipo di intervento, statuito nel capoverso 5, va regolamentato.

Canton FR

I capoversi 3, 4 e 6 devono essere stralciati. Una distinzione tra CR «ordinari» e altri CR non è giustificata. Secondo la strategia Protezione della popolazione e protezione civile 2015+, non dovrebbe più esserci distinzione tra CR, interventi di pubblica utilità e lavori di ripristino.

Canton LU

Capoverso 1: la durata minima deve essere ridotta da 3 a 2 giorni.

I capoversi 3 e 4 devono essere stralciati. Non si distingue più tra CR, IPU e lavori di ripristino.

Cantoni OW, SZ e UR

Capoverso 1: il prolungamento della durata dei CR ad un minimo di tre giorni causa maggiori costi e limita la flessibilità nell'organizzazione dei CR. Deve rimanere possibile svolgere CR di 2 giorni.

Canton VD

Capoverso 1: non sono previsti giorni di servizio supplementari per i quadri. I quadri a partire dal grado di sottufficiale devono poter prestare 5 giorni di CR aggiuntivi.

Capoverso 3: i diversi tipi di servizio (tipi d'intervento e di prestazione di servizio) deve essere definiti in modo chiaro.

Unione delle città svizzere

Capoverso 1: l'aumento del numero minimo di giorni di CR da 2 a 3 giorni l'anno non è ideale e deve essere sostituito da una soluzione più flessibile.

I capoversi 3 e 4 devono essere stralciati. Se il capoverso 3 viene mantenuto, l'elenco deve essere completato con misure preventive volte a evitare o limitare i danni.

Il capoverso 6 deve essere stralciato.

Capoverso 1 (versione francese): occorre specificare che un corso quadri precede il corso di ripetizione. Altrimenti, leggendo il capoverso 1 si potrebbe erroneamente pensare che il corso quadri è compreso nel CR. Sarebbe inoltre utile fissare una durata minima dei corsi quadri.

FSPC, BZSV

Completare il capoverso 1 come segue: «[...] *Kommandantinnen und Kommandanten sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter können jährlich zu höchstens 7 weiteren Tagen aufgeboden werden*» ([...] I comandanti e i loro sostituti possono essere convocati ad al massimo 7 giorni supplementari l'anno).

Il capoverso 3 deve essere stralciato, dato che già disciplinato nell'articolo 27 capoverso 2.

Il capoverso 5 deve essere mantenuto con la sua formulazione attuale: «*Wiederholungskurse können auch im grenznahen Ausland absolviert werden*» (I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti).

Il capoverso 6 lettera a deve essere stralciato, poiché già disciplinato nell'articolo 27 capoverso 2.

Art. 57 Competenze dell'UFPP in materia d'istruzione

Canton BE

Capoverso 1: nel titolo dell'articolo viene definita una chiara competenza della Confederazione risp. dell'UFPP. Secondo il principio del finanziamento da parte dell'organo competente, la Confederazione deve quindi assumersi tutti i costi che ne derivano. Vi rientrano anche le spese sostenute dai Cantoni per la collaborazione all'elaborazione delle basi per l'istruzione. Nel rapporto esplicativo si devono quindi precisare le modalità di risarcimento dei Cantoni.

Capoverso 2 lettera b: la formulazione scelta induce a pensare che l'UFPP sia responsabile per l'istruzione specialistica di tutti i quadri e gli specialisti. Nel rapporto esplicativo si parla

invece di «quadri e specialisti scelti». Questa incongruenza deve essere corretta. L'assunzione dell'istruzione specialistica di tutti i quadri e specialisti da parte dell'UFPP non è accettabile.

Riformulare il capoverso 2 lettera c come segue: «*die Ausbildung der Schutzdienstpflichtigen, die dem Bund zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Artikel 35 Absatz 4 von den Kantonen mittels Leistungsvereinbarung zur Verfügung gestellt werden*» (l'istruzione dei militi della protezione civile messi a disposizione della Confederazione dai Cantoni tramite accordo di prestazione per assolvere compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4). Per l'adempimento dei compiti federali deve essere stipulato un accordo di prestazione con un Cantone guida.

La frase introduttiva al capoverso 5 deve essere riformulata come segue: «*Im Einvernehmen mit den Kantonen regelt es:*» (D'intesa con i Cantoni disciplina:). Secondo l'articolo 51 la responsabilità dell'istruzione compete principalmente ai Cantoni. Non è quindi accettabile che sia l'UFPP a regolamentare i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile e le condizioni per l'istruzione abbreviata. Queste decisioni devono essere prese d'intesa con i Cantoni, se non principalmente da questi.

Canton FR

Il capoverso 2 lettera c deve essere riformulato come segue: «*L'instruction des personnes astreintes mises à la disposition de la Confédération conformément à un mandat de prestations et affectées à des tâches visées à l'article 35 alinéa 4*» (L'istruzione dei militi messi a disposizione della Confederazione conformemente a un mandato di prestazioni e previste per i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4).

Canton GE

Capoverso 5 lettera a: questa disposizione non è accettabile poiché limita eccessivamente l'autonomia dei Cantoni. Questi necessitano di una determinata autonomia per integrare le loro esigenze nell'istruzione.

L'articolo 5 lettera b potrebbe entrare in contrasto con l'articolo 52 capoverso 6, secondo cui il Cantone decide se un volontario deve assolvere l'istruzione di base o meno. Le due disposizioni devono essere armonizzate.

Canton LU

Capoverso 1: si deve chiarire come vengono risarciti i Cantoni per la collaborazione fornita. Nel capoverso 2 lettera b, oltre all'istruzione tecnica occorre citare anche il perfezionamento.

Canton TI

Capoverso 2 lettera a: deve essere specificato che la formazione dei comandanti di organizzazioni di protezione civile e di compagnia è di competenza della Confederazione e si propone quindi l'aggiunta di una nuova lettera a: «a. L'istruzione dei comandanti e dei membri degli stati maggiori».

La formulazione del capoverso 5 lettera a dà all'UFPP e alla Confederazione un margine di manovra troppo ampio, rischiando così di minare l'autonomia cantonale in materia d'istruzione. Nonostante l'importanza di una linea comune a livello federale, si chiede che la lettera venga riformulata così da definire con più precisione le competenze dell'UFPP.

Capoverso 5 lettera b: deve essere riformulato per una questione puramente linguistica: «le condizioni per l'istruzione abbreviata».

Canton VD

Questa disposizione non è accettabile poiché conferisce alla Confederazione e quindi all'UFPP un margine di manovra troppo ampio. L'istruzione deve rimanere di competenza dei Cantoni. La concezione e i contenuti dell'istruzione dei quadri competono alla Confederazione, ma lo svolgimento della relativa istruzione deve rimanere di competenza cantonale.

Se un Cantone non dovesse essere in misura di svolgere un'istruzione, deve poterne delegare lo svolgimento alla Confederazione o a un altro Cantone.

Capoverso 1: le modalità di collaborazione con i Cantoni non sono chiare. Nel rapporto esplicativo si devono specificare maggiormente i dettagli di questa collaborazione.

Capoverso 2 lettera b: secondo il testo della disposizione, l'UFPP è responsabile dell'istruzione tecnica di tutti i quadri e gli specialisti. Nel rapporto esplicativo si parla invece di «quadri e specialisti scelti» e di funzioni specifiche. Questa incoerenza va eliminata.

Capoverso 5: si conferisce un margine di manovra troppo ampio all'UFPP. I contenuti dell'istruzione della protezione civile e i presupposti per servizi d'istruzione abbreviati non devono essere disciplinati unicamente dall'UFPP. Completare il capoverso: «*En accord avec les cantons, il règle [...]*» (D'intesa con i Cantoni disciplina [...]).

FSPC, BZSV

La lettera c del secondo capoverso deve essere stralciata (cfr. proposte all'art. 35 cpv. 4).

CRS

Capoverso 4: i corsi d'istruzione offerti dall'UFPP sono frequentati anche da rappresentanti della CRS. Questa prassi costituisce un pilastro fondamentale della collaborazione tra autorità e CRS. Si propone quindi di citare «altri enti e organizzazioni» secondo l'articolo 3 capoverso 2 non solo in relazione alle esercitazioni (art. 22 cpv. 1), ma anche in relazione alla partecipazione all'offerta formativa (concerne anche l'art. 58 cpv. 2).

Art. 58 Istruzione di personale insegnante

Canton VD

Il capoverso 3 non è chiaro ed è privo di elementi concreti.

FSPC, BZSV

Completare il capoverso 1 come segue: «*Das BABS stellt die Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals für den Zivilschutz sicher*» (L'UFPP assicura l'istruzione e il perfezionamento del personale insegnante della protezione civile).

Art. 59 Infrastruttura per l'istruzione

CG MPP, Cantoni BE, BL, FR, JU, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Con la divisione in due leggi distinte, così come auspicato, questo articolo risulta superfluo e deve essere stralciato. È infatti identico all'articolo 22 capoverso 6. Dato che la protezione civile è un'organizzazione partner della protezione della popolazione, va da sé che il centro d'istruzione statuito nella legge sulla protezione della popolazione può essere utilizzato anche dalla protezione civile.

PS

Tra il 2010 e il 2015 il servizio civile ha usufruito del Centro d'istruzione della protezione civile a Schwarzenburg per istruirvi 21'537 persone. Se ne deduce che il centro d'istruzione della protezione civile non è sfruttato appieno. Completare l'articolo come segue: «*[...] Es steht Dritten zur Mitbenutzung zur Verfügung*» ([...] Questo è a disposizione di terzi per l'uso in comune).

Unoine delle città svizzere

Se si rinuncia a dividere la LPPC in due leggi distinte, questo articolo deve essere stralciato (ridondanza con l'art. 22 cpv. 6).

Art. 60 Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile

CG MPP, Cantoni BL, GL, GR, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZG

Questa disposizione è superflua poiché non ha senso rimborsare dei contributi per edifici realizzati prima del 1994. Questi edifici sono ormai ammortizzati.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi

Art. 61 Principio

Canton AG

Nelle relative ordinanze si deve chiarire che cosa s'intende con la locuzione «nelle vicinanze della sua abitazione». Ciò è rilevante per la pianificazione dei rifugi e per il piano d'attribuzione.

Canton GE

Il mantenimento dell'obbligo di costruire rifugi dovrebbe essere accompagnato da un concetto chiaro sull'uso delle costruzioni di protezione che metta in evidenza quanto la loro utilità non sia limitata al conflitto armato. Con argomenti solidi si potrebbe infatti migliorare la comprensione da parte della popolazione delle misure di salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione.

PS (concerne anche l'art. 62)

Da diversi anni in molte regioni del Paese la quota di rifugi supera nettamente il 100 per cento. Il rapporto tra costo e utilità non è più giustificato. Da quando esistono i rifugi non sono mai stati utilizzati per un caso di catastrofe. Si stanno investendo miliardi in un'assicurazione che garantisce un'improbabile prestazione di sicurezza per scenari ancora più improbabili.

Il bilancio dei contributi sostitutivi è ancora meno roseo. Fino al 2006 i Comuni hanno incassato oltre 1,3 miliardi, ma ad oggi hanno impiegato solo 750 milioni per rifugi pubblici, impianti di protezione e altre misure di protezione civile. I rimanenti 550 milioni sono bloccati per destinazioni vincolate e non possono essere utilizzati per altri compiti urgenti. Il contributo sostitutivo è quindi diventato in un balzello privo di senso.

Si chiede pertanto di abolire l'obbligo per i privati di realizzare rifugi o versare contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi accumulati dai Comuni devono essere versati al Cantone che li impiegherà per lo smantellamento o la salvaguardia del valore degli impianti di protezione. Si riuscirà così con pochi sforzi a prevenire la perdita di valore. La protezione dei beni culturali (cpv. 4 e 5) va mantenuta.

Proposte:

Stralciare gli articoli 61, 62 capoverso 1, 2 e 3, 63 capoverso 1 e l'articolo 64.

Articolo 63 capoverso 2: «*Früher erhobene und bisher nicht verpflichtete Ersatzbeiträge gehen an die Kantone*» (I contributi sostitutivi percepiti in passato e non ancora impegnati

vanno ai Cantoni).

ComNBC

A livello di ordinanza deve essere indicato un valore massimo all'interno dei centri abitati e un valore massimo all'esterno dei centri abitati per il raggiungimento del numero dei rifugi.

Art. 62 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

Canton BE

Capoverso 2: il rapporto esplicativo deve esemplificare i motivi tecnici che rendono impossibile la realizzazione di un rifugio. Occorre inoltre stabilire che in questi casi il contributo sostitutivo da versare è più elevato di quello versato in caso di mancata realizzazione di un rifugio in un edificio abitativo. Di questo si deve tenere conto al momento di fissare l'ammontare dei contributi sostitutivi.

Canton LU

Capoverso 1: come finora sono regolamentate solo le nuove costruzioni. Secondo l'ordinanza in vigore e le spiegazioni della legge, innalzamenti e cambiamenti di destinazione a uso abitativo non sono soggetti all'obbligo di realizzare rifugi. Nelle città questo diventa sempre più un problema. In caso di innalzamenti e cambiamenti di destinazione non vengono realizzati rifugi né percepiti contributi sostitutivi. Nella legge si deve tenere conto delle tendenze della pianificazione del territorio e dello sviluppo dello spazio urbano.

Capoverso 3: il rapporto esplicativo deve indicare possibili sanzioni per i Comuni inadempienti.

Canton SH

I capoversi 4 e 5 sono fuori contesto e dovrebbero essere trasposti in un articolo sulla PBC.

Canton TI

Per rilevanza linguistica e di significato, il capoverso 5 deve essere riformulato come segue: «Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali d'importanza nazionale [...]».

Canton VD

Capoverso 2: i motivi tecnici che non rendono possibile la realizzazione di un rifugio dovrebbero essere citati almeno a livello di ordinanza. Inoltre, i costi per la realizzazione di un rifugio in strutture socio-sanitarie e ospedali sono molto più elevati di quelli per la costruzione di un rifugio in edifici abitativi. Di questo occorre tenere conto per fissare l'ammontare dei contributi sostitutivi. Considerata l'evoluzione dei costi, l'importo massimo dei contributi sostitutivi dovrebbe essere innalzato.

Capoverso 3: il testo di legge recita «*les communes veillent*» (i comuni provvedono), nel rapporto esplicativo «*les communes peuvent*» (i comuni possono). La responsabilità dei comuni deve essere stabilita in modo chiaro, ad esempio optando per l'espressione «*les communes doivent*» (i comuni devono). Ai comuni non viene inoltre imposto alcun termine entro cui adempiere questo obbligo e non sono neppure previste sanzioni giuridiche per i comuni inadempienti. Questi aspetti vanno disciplinati nell'ordinanza.

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 1 come segue: «[...] *Sind Eigentümer und Eigentümerinnen von der Schutzbaupflicht befreit, so haben sie einen Ersatzbeitrag zu entrichten*» ([...] Se i proprie-

tari sono esonerati dall'obbligo di realizzare un rifugio, devono versare un contributo sostitutivo).

APF

La formulazione della seconda frase del primo capoverso è stata modificata. Al posto di «*Muss sie oder er keine Schutzräume erstellen, so hat sie oder er einen Ersatzbeitrag zu entrichten*» (Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo; art. 46 cpv. 1, seconda frase LPPC in vigore), si legge ora «*Sind genügend Schutzplätze erstellt, so haben sie einen Ersatzbeitrag zu entrichten*» (Se il numero di posti protetti è sufficiente, devono versare un contributo sostitutivo). Nel rapporto esplicativo non è spiegata la ragione di questo cambiamento. Per l'obbligo di versare contributi sostitutivi è rilevante unicamente il fatto che il proprietario non è tenuto a realizzare un rifugio. Per questo deve essere mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 46 capoverso 1 seconda frase.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Nel primo capoverso va aggiunta una precisazione per evitare malintesi e problemi d'interpretazione: «*Sind in einer Gemeinde zu wenig Schutzplätze vorhanden, so haben die Eigentümer und Eigentümerinnen beim Bau von Wohnhäusern Schutzräume für die geplante Anzahl von Bewohnenden zu erstellen und auszurüsten. Sind in einer Gemeinde genügend Schutzplätze erstellt, so müssen die Eigentümer und Eigentümerinnen von Wohnhäusern, die nicht für alle Bewohnenden der Liegenschaft über einen geschützten Schutzplatz verfügen, für jeden fehlenden Platz einen Ersatzbeitrag entrichten*» (Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, i proprietari che costruiscono edifici abitativi devono realizzarvi un rifugio dimensionato per il numero previsto di occupanti ed equipaggiarlo. Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è sufficiente, i proprietari di edifici abitativi che non dispongono di un posto protetto per tutti gli abitanti dell'edificio, devono versare un contributo sostitutivo per ogni posto mancante).

SCR

Capoversi 4 e 5: gli aspetti della sicurezza e dei rischi e la pianificazione d'emergenza devono essere considerati già nella fase di pianificazione degli edifici da realizzare o ristrutturare. I lavori devono essere affidati a personale specializzato con esperienza pratica.

Associazione degli archivisti svizzeri (VSA-AAS)

Capoversi 4 e 5: il fatto che la Confederazione assuma il ruolo di consulente nell'allestimento dei piani d'intervento e d'emergenza per beni culturali d'importanza nazionale dei pompieri è giudicato positivo. Nel rapporto esplicativo si parla unicamente di beni culturali d'importanza nazionale, ma non degli archivi cantonali. Secondo l'articolo 8 capoverso 3, gli archivi cantonali dovrebbero però essere citati esplicitamente, dato che figurano nell'inventario delle infrastrutture critiche.

Capoverso 5: si pone la domanda se i rifugi per beni culturali e i rifugi per persone debbano soddisfare le stesse esigenze tecniche.

Putroppo l'allestimento di documentazioni di sicurezza non è più finanziato dalla Confederazione. Sarebbe pertanto auspicabile che la Confederazione sostenesse le istituzioni culturali nell'attuazione delle misure preventive in relazione ai piani d'intervento e d'emergenza dei pompieri non solo sotto forma di consulenza, ma anche finanziariamente. Ciò permetterebbe anche alle istituzioni più piccole di raggiungere i risultati auspicati in ambito preventivo.

Art. 63 Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi

CG MPP, Cantoni BL, JU, SH, SO, SZ, TG, UR (senza cpv. 5), ZG

Il capoverso 3 in questa forma deve essere stralciato; si deve mantenere la disposizione attuale. Nel capoverso 4 si deve stralciare «für die Verwendung der Mittel für die zivilschutznahe Umnutzung von Schutzanlagen» (l'utilizzazione dei fondi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile). Nell'ottica della disposizione di cui all'articolo 22 OPCi, le possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi per rifugi pubblici e privati devono essere definite in modo preciso. In futuro i contributi rimanenti dovranno essere utilizzati solo per cambiamenti di destinazione dei rifugi per gli scopi della protezione civile, il loro smantellamento e l'acquisizione di materiale e il controllo periodico dei rifugi. A tal fine mancano tuttavia disposizioni dettagliate sia nel disegno di legge, sia nel rapporto esplicativo. Occorre quindi specificare con maggiore precisione anche le possibilità di utilizzo per altre misure di protezione civile.

Oggi i costi generati dall'amministrazione dei contributi sostitutivi possono essere finanziati dal fondo dei contributi sostitutivi. Nell'avamprogetto della LPPC ciò non è più previsto. I Cantoni devono però continuare ad avere questa possibilità.

Ai Cantoni va attribuita la competenza di restringere ulteriormente il campo di utilizzo dei contributi sostitutivi e in particolare di fissare gli importi massimi per determinate spese. L'avamprogetto è formulato in modo troppo aperto. I Cantoni devono avere la possibilità di emanare precisazioni e disposizioni più restrittive. Soprattutto gli acquisti di materiale devono essere orientati all'interoperabilità e alla compatibilità.

Secondo l'articolo 47 capoverso 4 della LPPC in vigore, il Consiglio federale disciplina l'uso dei contributi sostitutivi. La disposizione è formulata in modo molto aperto. In base a questa delega è stato emanato l'articolo 22 OPCi, secondo cui i Cantoni possono tenere un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati, disciplinare l'amministrazione dei contributi sostitutivi e su richiesta autorizzare l'impiego dei mezzi disponibili. La delega legislativa al Consiglio federale prevista nel capoverso 4 della disposizione è limitata alla competenza relativa alla trasformazione degli impianti di protezione per scopi vicini alla protezione civile. Si tratta di una formulazione nettamente più restrittiva di quella attuale. Di conseguenza l'intera amministrazione dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni non è più regolamentata. Questi non avrebbero più la competenza di emanare disposizioni amministrative per la procedura d'impiego. Non è inoltre chiaro se l'utilizzo dei contributi sarà possibile come finora solo su richiesta. Deve quindi essere introdotta una disposizione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 OPCi oppure, in alternativa, una relativa delega legislativa al Consiglio federale.

Il capoverso 5 deve essere stralciato poiché la rendicontazione all'UFPP costituirebbe un ulteriore onere amministrativo per i Cantoni.

Canton AI

La prevista restrizione in materia di contributi sostitutivi è inaccettabile. L'attuale disposizione a livello federale si è dimostrata valida e lascia ai Cantoni il margine di manovra necessario per tenere conto delle esigenze regionali concrete. In particolare non è ammissibile che i fondi cantonali per i rifugi siano gravati da un compito che spetta alla Confederazione (costi di smantellamento degli impianti di protezione).

Canton AG (in relazione all'art. 91 cpv. 3)

La disposizione prevista è inaccettabile. L'uso dei contributi sostitutivi per rifugi pubblici e privati limita il margine di manovra finanziario dei Cantoni. Inoltre la ripartizione dei costi proposta per lo smantellamento degli impianti di protezione è un incentivo che va nella direzione sbagliata.

Si chiede che nel capoverso 3 sia mantenuto l'uso dei contributi sostitutivi per «altre misure di protezione civile». Attualmente i contributi sostitutivi sono utilizzati anche per altre misure di protezione civile. Senza questa possibilità, il margine di manovra finanziario viene sensi-

bilmente limitato. Nella protezione civile, i sistemi tecnici congiunti assumono sempre maggiore importanza (mezzi di comunicazione, telematici e d'allarme). Ne consegue un grande fabbisogno finanziario in questo settore. I contributi sostitutivi devono essere utilizzati per la protezione della popolazione e non per inutili smantellamenti.

Si chiede inoltre di stralciare il passaggio «il loro smantellamento ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3» nel capoverso 3. Contemporaneamente va stralciato anche il passaggio «se questi ultimi [impianti di protezione] continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile» nell'articolo 91 capoverso 3. Questa disposizione incentiverebbe infatti a smantellare gli impianti di protezione civile non più necessari (dato che la Confederazione ne assume i costi), invece di adibirli a rifugi pubblici come sarebbe più opportuno.

Canton BE

Capoversi 3 – 5:

I contributi sostitutivi sono previsti per le costruzioni di protezione per la popolazione. Il loro scopo non deve quindi essere quello di finanziarie spese generali della protezione civile, come ad esempio i costi del materiale, e di sgravare conseguentemente i budget di Comuni e Cantoni. Per migliorare l'accettazione dei contributi sostitutivi e far sì che vengano mantenuti, le possibilità di utilizzarli devono essere limitate *esclusivamente* al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni (realizzazione, equipaggiamento, manutenzione e rimodernamento), al rinnovo dei rifugi privati e allo svolgimento dei controlli periodici dei rifugi (CPR). Tutti gli usi estranei alla costruzione, all'equipaggiamento, alla manutenzione, al rimodernamento e al controllo dei rifugi devono essere chiaramente esclusi, ad eccezione delle spese per l'amministrazione dei fondi.

Se non sarà dato seguito a questa richiesta, in alternativa si chiede quanto segue.

- L'articolo 22 OPCi prevede molte più possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi di quelle previste dal disegno di legge. Per mantenere la possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi per altri scopi disciplinarla a livello di legge, occorre precisare gli scopi. In particolare si tratta di definire che cosa s'intende con «finanziamento dei rifugi pubblici di un Comune», quali misure volte al rinnovamento di rifugi privati possono essere finanziate, quando un cambiamento di destinazione è considerato «ai fini della protezione civile» e quali costi possono essere finanziati con i contributi sostitutivi, quali costi dell'acquisto di materiale possono essere coperti e quali costi dei CPR possono essere finanziati. Si dovrà eventualmente estendere la delega legislativa al Consiglio federale prevista al capoverso 4.
- Secondo la legge, i contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi privati. Né la legge né il rapporto esplicativo contengono disposizioni più dettagliate in merito. L'attuale disposizione dell'articolo 22 OPCi è invece molto più dettagliata. È quindi imperativo descrivere in modo più preciso le possibilità di utilizzare i contributi sostitutivi nel campo dei rifugi pubblici e privati oppure si deve conferire al Consiglio federale la competenza di precisare la disposizione nell'OPCi.
- Si prevede che in futuro i mezzi rimanenti siano utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi di protezione civile, il loro smantellamento, l'acquisto di materiale e i CPR, ma sia nella legge che nel rapporto esplicativo mancano disposizioni più dettagliate in merito. È prevista una delega al Consiglio federale (capoverso 4) unicamente per l'uso dei mezzi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile. Occorre tuttavia dettagliare anche le possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi per altre misure di protezione civile oppure conferire al Consiglio federale la competenza di precisare le disposizioni nell'OPCi.
- La prevista disposizione di finanziare con contributi sostitutivi i costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione da utilizzare come rifugi pubblici costituisce un onere supplementare per i fondi amministrati dai Cantoni ed è pertanto

respinta. Oltre all'adeguamento dell'articolo 91 capoverso 3 va quindi stralciato anche il passaggio «il loro smantellamento ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3» nell'articolo 63 capoverso 3. Si chiede lo stralcio anche nel caso in cui la Confederazione non partecipasse al finanziamento. Se il passaggio fosse mantenuto, potrebbe essere finanziato con contributi sostitutivi anche un cambiamento di destinazione estraneo ai fini della protezione civile, ciò che non è accettabile.

- Attualmente è possibile coprire con il fondo dei contributi sostitutivi anche le spese generate dalla sua amministrazione. Nella proposta di legge questa possibilità non è più prevista. È però indispensabile che i Cantoni possano continuare a finanziare queste spese tramite il fondo dei contributi sostitutivi.
- Secondo l'articolo 22 capoverso 2 OPCi, i Cantoni possono tenere un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati, disciplinare l'amministrazione dei contributi sostitutivi e, su relativa richiesta, autorizzare l'impiego dei mezzi disponibili. La delega legislativa al Consiglio federale di cui al capoverso 4 si limita alla competenza di definire condizioni quadro per l'utilizzo dei mezzi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi di protezione civile. Si tratta di una formulazione molto più restrittiva rispetto a quella vigente. L'amministrazione dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni non è disciplinata in alcun modo. Occorre pertanto introdurre una disposizione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 OPCi oppure, in alternativa, una relativa delega legislativa al Consiglio federale.

Canton FR

Adattare il capoverso 3 come segue: «*Elles servent en premier lieu [...] et à d'autres mesures de protection civile, notamment l'acquisition de matériel et de véhicules*». La prassi attuale per l'utilizzo dei contributi sostitutivi deve essere mantenuta. Oltre ai compiti citati, si deve rendere possibile anche il finanziamento di materiale e veicoli per la protezione civile.

Canton GE

Capoverso 2: nel rapporto esplicativo si legge che i Cantoni possono utilizzare i contributi sostitutivi per colmare i deficit di posti protetti. Ciò è in contraddizione con l'articolo 62 capoverso 3, secondo cui i Comuni provvedono a un numero sufficiente di rifugi pubblici. Occorre pertanto adattare il rapporto esplicativo.

Capoverso 3: il disegno di legge limita significativamente le possibilità di utilizzo dei contributi sostitutivi stabilite dall'articolo 22 OPCi. I motivi di questa limitazione non sono chiari. Si deve mantenere la disposizione attuale.

Sorprende il fatto che i contributi sostitutivi rimanenti possano essere utilizzati per coprire le spese legate alla soppressione di impianti di protezione. Questo è un compito che la Confederazione deve adempiere a sue spese.

Canton GL

Il capoverso 5 deve essere stralciato. Questa disposizione costituisce un'ingerenza nell'autonomia cantonale.

Canton GR

Il capoverso 3 deve essere mantenuto nella sua forma attuale.

Nel capoverso 4 si deve stralciare il passaggio «e l'utilizzazione dei fondi [...]».

Il capoverso 5 va stralciato poiché costituisce un'ingerenza nell'autonomia cantonale.

Canton LU

Il capoverso 3 va riformulato in modo tale che i contributi sostitutivi possano essere utilizzati anche per i sistemi d'allarme. I rifugi possono essere utilizzati in modo ottimale solo se è

garantito l'allarme.

Canton NE

Attualmente possono essere finanziati con i contributi sostitutivi anche i costi legati alla loro amministrazione, in linea con il principio secondo cui tutti i costi cagionati dall'amministrazione di un finanziamento speciale sono a carico di quest'ultimo. I Cantoni devono quindi avere la possibilità di continuare a finanziare l'amministrazione dei contributi sostitutivi con questi stessi mezzi.

Canton OW

Capoversi 3 e 4: l'utilizzo dei contributi sostitutivi è troppo limitato. I Cantoni devono poter utilizzare i contributi sostitutivi per tutti gli scopi della protezione civile. Le spese attualmente finanziate con i contributi sostitutivi non sarebbero infatti più coperte (allarme, istruzione, impianti di protezione, PISA, ecc.).

Canton TI

Capoverso 3: secondo la Strategia 2015+, la Confederazione non si assumerà i costi di manutenzione degli impianti di protezione non più riconosciuti per il «caso bellico». Si ritiene indispensabile poter utilizzare i fondi provenienti dai contributi sostitutivi a favore delle strutture protette impiegate per le situazioni d'emergenza e per i casi di catastrofe da parte della protezione civile e dei partner della protezione della popolazione. Completare la disposizione come segue: «[...]I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, il loro smantellamento ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3, **la manutenzione degli impianti di protezione non finanziati dalla Confederazione** e [...]». .

Canton VS

Capoverso 3: la flessibilità nell'utilizzo dei contributi sostitutivi, come prevista nell'ordinanza in vigore, va mantenuta. La disposizione prevista al capoverso 3 non è accettabile e deve essere completata: «[...] *et à d'autres mesures de protection civile, notamment l'acquisition de matériel*» ([...] e per altre misure di protezione civile, in particolare l'acquisizione di materiale).

Capoverso 4: i Cantoni devono avere la competenza di limitare ulteriormente l'utilizzo dei mezzi e in particolare di fissare importi massimi. Secondo l'articolo 22 capoverso 2 OPCi, i Cantoni possono tenere un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati, disciplinarne l'amministrazione e, su relativa richiesta, autorizzarne lo stanziamento. La delega legislativa di cui al capoverso 4 conferisce al Consiglio federale unicamente il diritto di fissare condizioni quadro per l'utilizzo dei mezzi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile. Si tratta di una disposizione nettamente più restrittiva di quella attuale. È quindi necessario introdurre una nuova disposizione analoga all'articolo 22 capoverso 2 OPCi o una delega legislativa che conferisca alla Confederazione le relative competenze.

Capoverso 5: la rendicontazione all'UFPP non è accettabile poiché causerebbe un onere amministrativo supplementare per i Cantoni.

Canton VD

Capoverso 3: la flessibilità garantita dall'attuale legislazione deve essere mantenuta. Adattare il capoverso di conseguenza: «[...] *et à d'autres mesures en lien direct avec les missions de la protection civile*». Inoltre, si deve conferire ai Cantoni la competenza di stabilire le priorità per l'utilizzo dei fondi derivanti da contributi sostitutivi. Nella legge o nell'ordinanza occorre inoltre definire che cosa s'intende per «grado di copertura». Proposta: «*Est réputé taux de couverture en places protégées, la relation entre le nombre d'habitants et le nombre de places protégées, pour autant qu'une réception initiale des installations ou qu'un contrôle périodique ait été effectué dans les dix dernières années*» (È considerato tasso di copertura

in posti protetti la relazione tra il numero abitanti e il numero di posti protetti, a condizione che sia stato effettuato un collaudo iniziale delle installazioni o che sia stato effettuato un controllo periodico negli ultimi dieci anni).

Se l'attuale disposizione non viene mantenuta, si devono esplicitamente prevedere altre misure. Vi rientrano in particolare i costi per l'amministrazione dei contributi, il finanziamento della salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione e i controlli periodici dei rifugi, compresi i costi del personale. In relazione a queste misure, la legge non deve essere più restrittiva della legislazione vigente.

Il capoverso 5 va stralciato.

Unione delle città svizzere

Definire in modo così restrittivo l'utilizzo dei contributi sostitutivi appare inutile e poco funzionale poiché impedisce una destinazione mirata e conforme alle necessità di questi fondi. Si deve continuare a utilizzare i contributi sostitutivi anche per altre misure di protezione civile. Manca inoltre una disposizione sul controllo dei rifugi. La gestione mirata della costruzione dei rifugi quale compito dei Cantoni presuppone la conoscenza dello stato di conservazione di queste costruzioni.

Capoversi 3 e 4: la locuzione «cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile» deve essere precisata.

FSPC, BZSV

Capoverso 3: la disposizione attuale (art. 47 cpv. 2) deve essere mantenuta poiché permette un maggiore margine di manovra. L'utilizzo dei contributi sostitutivi va disciplinato nell'ordinanza.

Capoverso 4: la locuzione «cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile» deve essere precisata. Nel fissare le condizioni quadro occorre prevedere un'attribuzione più flessibile (sovracomunale) delle zone di compensazione.

Il quinto capoverso va eliminato.

APF

La formulazione del capoverso 3, che corrisponde alla legislazione in vigore, suggerisce che i contributi sostitutivi possano essere utilizzati per qualsiasi tipo di rimodernamento dei rifugi privati. Secondo le pertinenti spiegazioni dell'UFPP, il finanziamento del rimodernamento di rifugi privati tramite contributi sostitutivi è tuttavia limitato al sistema di ventilazione. Secondo l'UFPP, tutte le altre componenti del rifugio rientrano nella normale manutenzione dell'edificio, il cui rimodernamento non può essere finanziato con i contributi sostitutivi. Non è chiaro per quale motivo si fa questa distinzione. Nel rapporto esplicativo non si parla del rimodernamento dei rifugi privati.

La prima frase del capoverso 3 deve essere completata come segue: «*Die Mittel aus den Ersatzbeiträgen dienen in erster Linie zur Finanzierung der öffentlichen Schutzräume der Gemeinden sowie zur Deckung sämtlicher Kosten, welche nach der Errichtung privater Schutzräume anfallen*» (I mezzi derivanti dai contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici dei comuni e a coprire i costi che insorgono dopo la realizzazione di un rifugio privato).

Art. 64 Permessi di costruzione

CG MPP, Cantoni BL, GR, NW, SO, SZ, TG, UR (senza cpv. 1) e ZG

Capoverso 1: non è chiaro se per «realizzazione» s'intenda solo la realizzazione di costruzioni nuove o anche di ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione. Il termine deve essere

meglio definito.

In un nuovo capoverso 3 devono essere disciplinati i permessi per ristrutturazioni di edifici con rifugi. In questo campo sussiste una lacuna giuridica.

Canton BE

Il rapporto esplicativo deve esporre le conseguenze per il caso in cui, contrariamente a quanto disposto nel capoverso 1, viene rilasciato un permesso di costruzione prima che sia stato deciso in merito all'obbligo di realizzare un rifugio. Mancano inoltre spiegazioni per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni di sicurezza.

Canton LU

Si deve aggiungere un terzo capoverso in cui si statuisce che i permessi di costruzione per edifici che comprendono rifugi possono essere emanati solo quando l'organo competente ha deciso in merito. Per il resto la disposizione rimane limitata a costruzioni nuove.

In un quarto capoverso aggiuntivo si deve stabilire che i permessi di costruzione per impianti di protezione possono essere rilasciati solo dopo che detti impianti sono stati approvati dall'UFPP e che la Confederazione ha accettato di assumersi le spese suppletive riconosciute. Nel rapporto esplicativo occorre statuire la procedura e le conseguenze in caso di rilascio del permesso di costruzione prima che sia stato deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.

Canton SH

In un nuovo capoverso 3 si deve disciplinare la procedura per il rilascio di permessi di costruzione per la ristrutturazione di edifici con rifugi. In questo ambito sussiste infatti una lacuna legislativa.

FSPC, BZSV

Adattare il capoverso 1 come segue: «*Baubewilligungen für den Bau von Wohnhäusern, Heimen, Spitälern und Bauten der öffentlichen Hand dürfen [...]*» (I permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti, ospedali e costruzioni della mano pubblica possono essere accordati [...]).

Art. 65 Soppressione

CG MPP, Cantoni BL, GL, NW, SH, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 3: non è sensato restituire sussidi per rifugi pubblici che ormai hanno perso il loro valore. Si deve tenere conto dell'ammortamento ordinario. Il rapporto esplicativo va adeguato di conseguenza.

Cantoni BE e VD

Il capoverso 3 deve essere riformulato come segue: «*Im Fall der Aufhebung öffentlicher Schutzräume wird auf die Rückerstattung von Bundesbeiträgen verzichtet*» (In caso di soppressione di rifugi pubblici si rinuncia al rimborso dei sussidi federali). In questi capoversi si parla di sussidi federali versati in applicazione della legge federale sull'edilizia di protezione civile (in vigore fino al 31 dicembre 2003). Questi sussidi sono quindi stati versati tra 15 e 55 anni fa e la maggior parte sono pertanto ammortizzati. Per questo motivo e poiché già in passato la Confederazione ha rinunciato a una restituzione dei sussidi, si deve rinunciare del tutto alla pretesa di rimborso. Se non si dovesse dare seguito a questa richiesta, si dovrà quantomeno specificare quali tipi di rifugi s'intendono.

Canton GR

Il capoverso 3 deve essere modificato specificando che per edifici realizzati oltre 20 anni fa non è più necessario restituire i sussidi federali, dato che i costi di questi edifici sono ormai ammortizzati. Si deve piuttosto disporre che in caso di soppressione del rifugio i proprietari dell'edificio sono tenuti a pagare un contributo sostitutivo, dato che il settore pubblico è tenuto a mettere a disposizione e quindi a finanziare un numero sufficiente di posti protetti.

Canton LU

Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la soppressione dei rifugi. A tal fine si deve tenere conto del fatto che i Cantoni devono avere la facoltà di sopprimere rifugi anche nelle zone con un deficit di rifugi (p. es. rifugi che non soddisfano più le esigenze tecniche). Le zone con un deficit di posti protetti non devono quindi essere escluse dalla possibilità di sopprimere rifugi.

Il capoverso 3 deve essere completato con una clausola d'ammortamento.

Canton UR

Il capoverso 3 va stralciato. Non ha senso restituire sussidi federali per rifugi pubblici che sono ormai ammortizzati. Si deve tenere conto dell'ammortamento ordinario.

FSPC, BZSV

Capoverso 3: si deve tenere conto dell'ammortamento degli edifici.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 66 Tipi di impianti di protezione

Canton BE

La domanda se si debba reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile o meno non ha nulla a che vedere con gli impianti di protezione. Le spiegazioni relative a questo articolo nel rapporto esplicativo devono quindi essere stralciate o spostate altrove.

Canton FR

Dato che per il servizio sanitario e in particolare per l'uso di impianti protetti del servizio sanitario non è disponibile un concetto globale, si deve stralciare il paragrafo corrispondente dal rapporto esplicativo.

Canton GE

Nel rapporto esplicativo si dice che i posti di comando servono agli organi di condotta regionali o comunali. Dato che queste installazioni sono utilizzate anche dalle organizzazioni di protezione civile, si deve adattare la spiegazione di conseguenza.

Canton LU

Il fabbisogno di infrastrutture sanitarie protette deve dapprima essere accertata sulla base di un concetto globale. Anche la decisione di reintrodurre un servizio sanitario nella PCi deve essere fondata su un concetto globale. Nel rapporto esplicativo si deve quindi stralciare il passaggio concernente l'introduzione del servizio sanitario nella protezione civile.

Canton OW

Gli ospedali protetti e i centri sanitari protetti devono servire alla sanità pubblica come capacità supplementari in caso di eventi con afflusso in massa di pazienti. Tuttavia, i Cantoni a disporre ancora di un servizio sanitario nella protezione civile sono pochi. Prima di reintrodurlo in tutti i Cantoni, occorre allestire un concetto per l'ampliamento delle capacità in caso

d'evento con grande afflusso di pazienti.

Canton UR

La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile non è accettabile. La frase «nella protezione civile dovrà essere reintrodotta un servizio sanitario» va quindi stralciata dal rapporto esplicativo.

Unione delle città svizzere

Lettere c e d: un afflusso in massa di pazienti non è pianificabile. Pertanto, l'infrastruttura necessaria dovrebbe essere sempre tenuta pronta all'uso. Ciò non è possibile già solo per motivi igienici.

Art. 67 Prescrizioni della Confederazione

Canton AG

Il capoverso 2 deve essere riformulato come segue: «*Er regelt die konzeptionellen Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Bedarfsplanung ...*» (Disciplina le basi concettuali e le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno...). Per una pianificazione del fabbisogno orientata alle risorse è necessaria una concezione cantonale globale per la protezione civile; serve infatti un numero variabile di impianti di protezione a seconda dell'organizzazione di protezione civile. Per questo motivo la Confederazione non deve basare le indennità per gli impianti di protezione solo sulla pianificazione del fabbisogno, ma anche sulle basi concettuali dei Cantoni.

Canton BE

Le prescrizioni federali non devono mirare essenzialmente a ridurre il numero di impianti di protezione contro il volere dei Cantoni, all'unico scopo di sgravare il budget della Confederazione. Vedasi anche i commenti all'articolo 68.

Canton LU

Il secondo capoverso deve essere riformulato in modo che le prescrizioni del Consiglio federale siano differenziate secondo la situazione (situazione normale, situazione particolare, situazione straordinaria). Ciò vale in particolare per i posti per pazienti negli impianti del servizio sanitario. In caso contrario le disposizioni potrebbero risultare troppo vaghe.

Art. 68 Compiti dei Cantoni

CG MPP, Cantoni BE, BL, GL (in relazione al cpv. 1), NW (in relazione al cpv. 1), SH (in relazione al cpv. 1), SO, SZ, TG, UR, VD e ZG

Capoverso 1: secondo il testo di legge, i Cantoni determinano il loro fabbisogno di impianti di protezione, ma questo deve essere approvato dall'UFPP. L'autorizzazione dipende in larga misura dai criteri fissati dalla Confederazione e dai mezzi finanziari disponibili. Può quindi capitare che un Cantone determini il suo fabbisogno in impianti di protezione, ma che questo non venga accettato dall'UFPP. In definitiva non è quindi il Cantone, ma l'UFPP a determinare il fabbisogno in posti protetti in base ai criteri stabiliti dalla Confederazione. La prassi descritta nel rapporto esplicativo dovrebbe rispecchiarsi nella LPPC, affinché non sorga l'impressione che siano i Cantoni a decidere in merito alla pianificazione del fabbisogno. Nel rapporto esplicativo occorre inoltre rielaborare le spiegazioni relative alla pianificazione degli impianti di protezione.

Non è accettabile che in ultima analisi siano i mezzi finanziari a disposizione della Confederazione a decidere in merito alla dotazione di impianti di protezione di un Cantone. I Cantoni devono continuare ad avere la facoltà di decidere autonomamente sul proprio fabbisogno di impianti di protezione e sulla loro distribuzione sul territorio, senza l'approvazione di un ufficio federale.

Capoverso 2: occorre verificare se questa disposizione costituisce una base legale sufficiente per obbligare i Cantoni, a livello di ordinanza, a svolgere il controllo periodico degli impianti.

Canton BE (in aggiunta)

Sono stati avviati dei progetti per accertare il fabbisogno di impianti di protezione a livello nazionale e verificarne l'uso futuro. È inoltre indispensabile lanciare un progetto federale volto ad accertare l'esercizio futuro delle infrastrutture protette del servizio sanitario. Il progetto dovrebbe essere diretto dall'SSC coinvolgendo l'UFPP e i Cantoni nei lavori. Dall'esito di questi progetti si potrà evincere l'effettivo fabbisogno di impianti di protezione. Fino alla conclusione di questi progetti si deve quindi rinunciare ad affermazioni sul futuro fabbisogno di impianti di protezione. Le relative disposizioni devono essere stralciate dall'avamprogetto.

Canton GE

Capoverso 1: se la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione dei Cantoni deve essere approvata dalla Confederazione, ciò non può avere come conseguenza che la Confederazione decida sul fabbisogno dei Cantoni. Occorre quindi stabilire dei criteri di autorizzazione chiari che tengano conto del fabbisogno stabilito dai Cantoni.

Unione delle città svizzere

Capoverso 2: i centri sanitari protetti devono essere stralciati dall'elenco. Occorre inoltre stabilire quali organi cantonali sono responsabili di determinare il fabbisogno di impianti protetti.

Art. 69 Compiti degli enti ospedalieri

Cantoni BE, SH e VD

Nel rapporto esplicativo si deve specificare che i Cantoni non dovranno più effettuare il controllo periodico degli impianti (CPI) negli ospedali protetti. Secondo l'articolo 68 capoverso 2, i Cantoni sono responsabili della realizzazione, dell'equipaggiamento, della manutenzione e del rimodernamento unicamente dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti. Gli ospedali protetti sono interamente di competenza degli enti ospedalieri e i Cantoni non hanno alcun compito da espletare per questo tipo di impianti. In mancanza di una base legale non è quindi possibile statuire un obbligo in tal senso per i Cantoni a livello di ordinanza. Se al contrario i Cantoni devono poter imporre determinati standard ed effettuare i relativi controlli anche negli ospedali protetti, è necessario statuirlo nella legge.

Unione delle città svizzere

Si deve statuire quale organo cantonale è responsabile di obbligare gli enti ospedalieri ad assumersi i relativi costi.

Art. 70 Soppressione

CG MPP, Cantoni BE, BL, GL, GR, NW, SH, SZ, TG, UR, VD e ZG

I capoversi 3, 4 e 5 (BE e VD solo cpv. 3 e 4) devono essere stralciati poiché concernono sussidi federali versati ai sensi della legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994 (in vigore fino al 31 dicembre 2003). Dato che questi sussidi sono stati versati da 15 a 24 anni fa, la maggior parte degli impianti sarà già ammortizzata. Per questo motivo, e dato che la Confederazione ha già rinunciato in passato a chiederne la restituzione, si dovrebbe rinunciare completamente alla richiesta di restituzione.

Cantoni BE, VD (in aggiunta)

Dal capoverso 5 non si evince quali organi debbano assumere quali compiti. Questo aspetto deve essere dettagliato almeno nel rapporto esplicativo.

Canton LU

Il capoverso 3 deve essere completato con una clausola d'ammortamento.

Capoverso 5: la garanzia della sostituzione e la definizione di «numeri di posti letto sufficienti» devono essere precisati nel rapporto esplicativo.

Canton OW

Capoverso 5: si trovano diverse affermazioni in relazione alla clausola di soppressione (percentuale di popolazione, cifra generale). Per questo motivo occorre definire meglio la locuzione «numero sufficiente di posti per pazienti».

Canton SO

Modificare il capoverso 3 come segue: «[...] so können der Bund und die Kantone einen Teil ihrer Beiträge und Subventionen, die sie für den Bau der Schutzanlage übernommen haben, zurückfordern, sofern die Schutzanlage nicht in einen öffentlichen Schutzraum umgewandelt wird» (In tal modo Confederazione e Cantoni possono chiedere la restituzione di una parte dei contributi e sussidi che hanno versato per la realizzazione dell'impianto di protezione, a patto che l'impianto in questione non venga trasformato in rifugio pubblico).

Un obbligo generale di restituzione dei sussidi federali versati per impianti di protezione non è sensato. Si deve tenere conto dell'età dell'impianto. È ipotizzabile una differenziazione fino a 40-50 anni. Oltre questo limite, una richiesta di restituzione non è più opportuna. Confederazione e Cantoni dovrebbero rinunciare alla restituzione dei sussidi anche quando un impianto è trasformato in rifugio pubblico. Ciò incoraggia i Comuni a utilizzare gli impianti di protezione come rifugi pubblici e alloggi d'emergenza, invece di destinarli ad altro uso.

FSPC, BZSV

Stralciare il capoverso 3.

Adattare il capoverso 4 come segue: «Werden Schutzanlagen aufgehoben, so sind keine Bundesbeiträge zurückzuerstatten». (In caso di soppressione di impianti di protezione, i contributi federali percepiti a suo tempo per la realizzazione non devono essere rimborsati).

ComNBC

Si fa riferimento più volte alla (possibile) soppressione di posti sanitari, ospedali protetti e altri impianti di protezione. Meno chiaro è il meccanismo che regge la decisione di soppressione e a quale organo compete la supervisione di queste decisioni. Si raccomanda di istituire un gruppo di lavoro eterogeneo (con rappresentanti di Confederazione e Cantoni) che vigili affinché il sistema degli impianti di protezione continui ad adempiere la sua funzione. Sussiste inoltre il rischio che i mezzi finanziari e il tempo non siano sufficienti per ricostruire gli impianti necessari in caso di una crisi. Per questo motivo ogni soppressione deve essere attentamente soppesata e verificata da una commissione indipendente. L'articolo 70 va completato di conseguenza.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

La prevista riduzione del numero di impianti di protezione non è accettabile. Costituirebbe un dissipamento dei soldi dei contribuenti e considerato l'aumento di tensioni internazionali, non è un'opzione assennata. La salvaguardia del valore delle costruzioni esistenti non va messa in discussione. Si chiede una moratoria di dieci anni per lo smantellamento di impianti funzionanti.

Il capoverso 2 deve essere adeguato come segue: «*Das BABS regelt das Verfahren zur Genehmigung der Aufhebung von Schutzanlagen. Schutzanlagen dürfen dabei nur bei Geltendmachung zwingender Gründe oder öffentlichen Interesses aufgehoben werden, in allen anderen Fällen sind sie werterhaltend für die Dauer von mindestens zehn Jahren einzumotten. Eine Nutzungsänderung von Schutzbauten ist nur dann zulässig, wenn deren Kapazität in unmittelbarer Nähe neu zugebaut wird*» (L'UFPP disciplina la procedura di approvazione della soppressione di impianti di protezione. Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo in presenza di motivi inderogabili o di interesse pubblico, in tutti gli altri casi ne deve essere salvaguardato il valore per almeno dieci anni. Un cambiamento di destinazione degli impianti di protezione è ammesso solo se nelle vicinanze è realizzato un impianto di stessa capacità).

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 72 Efficienza operativa

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Nella pratica si pone spesso la domanda entro quanto tempo le costruzioni di protezione, e in particolare i rifugi, debbano essere pronti all'esercizio. Ciò deve essere stabilito nel rapporto esplicativo. A dipendenza di queste condizioni temporali, sarebbe infatti possibile rimodernare, equipaggiare o addirittura realizzare le costruzioni di protezione necessarie solo dopo il relativo ordine della Confederazione. In mancanza di disposizioni precise sui tempi, risulta difficile far comprendere ai proprietari di rifugi i motivi per tenerli pronti all'uso.

Cantoni GE, VD, SZSV, BZSV

Si pone di frequente la domanda entro quanto tempo si deve realizzare l'efficienza operativa. Questo punto deve quindi essere precisato nell'ordinanza d'applicazione a livello federale.

Unione delle città svizzere

Occorre definire dei criteri misurabili che stabiliscano entro quanto tempo devono essere resi operativi i rifugi.

Art. 73 Manutenzione e salvaguardia del valore

APF

Nel rapporto esplicativo non si spiega per quale motivo i proprietari debbano assicurare anche la salvaguardia del valore oltre alla manutenzione. Non è inoltre chiaro quale sia la differenza tra manutenzione e salvaguardia del valore, dato che la salvaguardia del valore consiste essenzialmente nella manutenzione. Questo aspetto deve essere chiarito almeno nelle spiegazioni. Non è possibile prevedere le conseguenze che comporta la modifica dell'articolo 73 capoverso 1. A prescindere da questo, si ritiene inaccettabile l'obbligo per i proprietari di assumere ulteriori costi dopo la costruzione di un rifugio privato. Ciò viola il principio di parità di trattamento: i proprietari di edifici abitativi che hanno dovuto realizzare un rifugio devono accollarsi anche i costi della manutenzione, mentre quelli che non hanno

dovuto realizzarne, devono versare solo contributi sostitutivi. Per questo motivo l'articolo 73 va stralciato.

Art. 74 Esecuzione sostitutiva

Cantoni BE, SH

La frase «I locatari si assumono i costi» deve essere stralciata o perlomeno formulata in altro modo. I proprietari dei rifugi devono continuare a potersi rifare sui locatari per la riparazione di danni causati da questi ultimi. Le esperienze raccolte nell'ambito dell'affitto di impianti di protezione e di rifugi pubblici lo confermano ampiamente. L'attuale formulazione esclude questa possibilità e contraddice addirittura le disposizioni della normativa in materia di locazione.

Canton GE

I detentori delle costruzioni di protezione non dovrebbero essere citati come persone tenute ad adottare le misure prescritte. L'interlocutore dell'autorità competente ed eventuale destinatario delle decisioni deve essere unicamente il proprietario.

Nel caso di costruzioni di protezione di dimensioni minori, l'esecuzione sostitutiva non è appropriata. Per questo motivo, in caso di inadempienza del proprietario, al posto di un'esecuzione sostitutiva (la cui applicabilità non è garantita) deve essere riscosso un contributo sostitutivo. Se un proprietario pregiudica il valore del suo rifugio, ciò coincide de facto a una soppressione. Con il versamento di un contributo sostitutivo si può compensare la perdita di posti protetti.

Canton SO

L'ultima frase «I locatari [...]» è superflua e deve essere stralciata, dato che l'interlocutore è sempre il proprietario, il detentore o l'amministratore. La disposizione e il rapporto esplicativo devono essere adatti di conseguenza.

La Confederazione obbliga i Cantoni ad applicare misure coercitive. In molti casi, queste dovrebbero essere applicate con l'ausilio della polizia, dato che molti proprietari inadempienti negano l'accesso alla protezione civile e agli artigiani. Questo non l'approccio sbagliato per risolvere il problema. I Cantoni dovrebbero avere la possibilità di imporre le misure coercitive o di svincolare il rifugio riscuotendo un contributo sostitutivo in cambio.

Canton TI

Qualora si fossero riscontrati difetti, abusi, danni, e mancata prontezza operativa la responsabilità è sempre stata del proprietario della struttura protetta di PCi. La nuova denominazione "detentore" è poco chiara e crea maggiore confusione nella comprensione delle responsabilità (ripristino e assunzione dei costi). Proposta: «Se il proprietario **della struttura protetta di PCi** non adotta le misure prescritte, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario. [...]».

Canton UR

La frase «I locatari non assumono costi» dev'essere stralciata.

Canton VS

L'esperienza pratica dimostra che il ripristino dei rifugi può comportare un onere sproporzionato in termini di lavoro e costi. Per questo l'autorità cantonale deve avere la possibilità, quando necessario, di autorizzare la soppressione del rifugio a spese del proprietario e di riscuotere un contributo sostitutivo.

Canton VD

I proprietari di rifugi devono avere la possibilità di addebitare ai locatari i costi delle riparazioni dei danni causati da questi ultimi. La frase «I locatari non assumono costi» deve essere stralciata.

APF

La disposizione statuisce che d'ora in avanti i locatari non assumono costi. Mancano tuttavia delle spiegazioni e una motivazione in merito. Questo aspetto è già ampiamente regolato dal diritto in materia di locazione. Una normativa speciale in questa sede è quindi inutile e si chiede la cancellazione della frase «I locatari non assumono costi».

Art. 75 Delega di competenze legislative

Cantoni BE, SH

Per quanto attiene alle disposizioni di cui alle lettere b e c si deve chiarire come deve essere gestito il piano d'attribuzione in caso di utilizzo alternativo dei rifugi pubblici e degli impianti di protezione da parte di terzi (p. es. come alloggio di fortuna per richiedenti l'asilo) e a quale uso deve essere data la priorità in caso d'evento. Si pone infatti regolarmente la domanda dove troverebbe protezione la popolazione residente se un rifugio pubblico o un impianto di protezione fosse già occupato da terzi (p. es. in caso d'alloggio di richiedenti l'asilo). A questo proposito la Confederazione dovrebbe emanare delle disposizioni unitarie a livello nazionale. Potrebbe anche essere ipotizzabile una normativa a livello di legge.

La frase introduttiva deve essere riformulata: «*Der Bundesrat regelt im Bereich der Schutzbauten*» (Nell'ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale disciplina). Considerata l'importanza delle disposizioni di cui alle lettere a – c per la popolazione e i Cantoni e nell'ottica di una possibile limitazione della proprietà, le norme d'attuazione devono essere assolutamente emanate sotto forma di ordinanza federale. Si deve pertanto rinunciare a una delega di competenze legislative all'UFPP.

Canton LU

Occorre chiarire come deve essere gestito il piano d'attribuzione in caso di uso alternativo di rifugi pubblici e impianti di protezione da parte di terzi (p. es. come alloggio di fortuna per richiedenti l'asilo) e quale uso (protezione della popolazione o uso da parte di terzi) è prioritario in caso d'emergenza.

Canton VD

Considerata l'importanza delle lettere a – c per la popolazione e i Cantoni e dato che una normativa in questi settori è equiparabile a una limitazione della proprietà, le disposizioni esecutive non devono essere emanate dall'UFPP, bensì dal Consiglio federale.

FSPC, BZSV

Lettera b: questo aspetto deve essere disciplinato nell'ordinanza.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

Art. 76

Canton AG (in combinato disposto con l'art. 92)

Capoverso 2: si parte dal presupposto che un Cantone deve assumersi i costi per l'acquisizione di materiale solo se tale acquisizione è concordata con la Confederazione in forma scritta per il materiale in questione. In tutti gli altri casi un trasferimento dei costi non è accettabile. Le normative in questo settore devono essere commisurate al potenziale di risparmio. Concretamente si deve illustrare se i risparmi sui prezzi d'acquisto (effetto scala) siano maggiori dei costi supplementari generati dall'esercizio di un centro d'acquisizione centralizzato presso la Confederazione.

Canton BE

Favorevole al nuovo articolo poiché incentiva l'uniformazione e l'interoperabilità. Si tratta tuttavia di garantire che la centralizzazione degli acquisti presso la Confederazione non generi costi supplementari per i Cantoni e che l'ottimo livello qualitativo del Forum svizzero per il materiale della protezione civile sia mantenuto anche sotto la direzione dell'UFPP.

Occorre verificare se non sia opportuno che la Confederazione acquisti in modo centralizzato anche il materiale d'intervento e l'equipaggiamento personale dei militi per metterli a disposizione dei Cantoni. La Confederazione deve continuare a mettere a disposizione almeno le calzature. Si continuerebbe così a favorire l'uniformità e l'interoperabilità nella protezione civile.

Canton FR

Capoverso 1 lettera a: si deve specificare anche nella legge, e non solo nel rapporto esplicativo, che il materiale standardizzato comprende solo il materiale di protezione NBC e quello necessario per il caso di conflitto armato.

Cantoni FR, GE, JU, VS e VD

Capoverso 4 lettera b: per evitare malintesi in merito alle competenze dell'UFPP, si deve specificare che si tratta del materiale degli impianti di protezione.

Canton VD (in aggiunta)

Capoverso 2: si deve tenere conto delle competenze dei Cantoni in questo campo.

Canton UR

In merito al capoverso 2, nel rapporto esplicativo si deve specificare che la centralizzazione dell'acquisizione e della gestione del materiale presso la Confederazione non deve generare costi supplementari per i Cantoni e che il buon livello qualitativo del FMPC deve essere mantenuto anche sotto la direzione dell'UFPP.

Unione delle città svizzere

Il capoverso 1 e il capoverso 2 si contraddicono. Si deve chiarire se di principio la Confederazione può decidere da sola in merito all'acquisizione dell'equipaggiamento personale e del materiale d'intervento o se deve dapprima accordarsi con i Cantoni.

FSPC, BZSV

Capoverso 1 lettera a: il materiale standardizzato deve essere regolamentato nell'ordinanza.

Il capoverso 1 lettera d deve essere staciato (cfr. proposte all'art. 35 cpv. 4).

Il capoverso 2 deve essere riformulato come segue: «*Er kann in Absprache mit den Kantonen die Beschaffung des Einsatzmaterials übernehmen*» (Può, di comune accordo con i Cantoni, provvedere all'acquisizione del materiale d'intervento).

Nuovo capoverso 3: «*Er beschafft die persönliche Ausrüstung der Schutzdienstpflichtigen*» (Acquista l'equipaggiamento personale dei militi).

Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile

Art. 77

CG MPP, Cantoni AR, AG, BE, BL, FR, GE, LU, NW, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VD e ZG, Unione delle città svizzere, FSPC, BZSV

L'avamprogetto di legge prevede che il distintivo internazionale della protezione civile debba essere utilizzato unicamente in caso di conflitto armato. Ciò non è accettabile; la normativa attuale deve essere mantenuta. Il distintivo internazionale della protezione civile serve anche a identificare i veicoli della protezione civile. Solo i veicoli contrassegnati sono ad esempio esentati dalla vignetta autostradale. Dalle spiegazioni non si evince se i veicoli della protezione civile saranno riconosciuti come tali anche senza distintivo internazionale e quindi esonerati ad esempio dalla TTPCP.

Canton VD (in aggiunta)

Questa misura è in contraddizione anche con la nuova ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali, che offre la possibilità di contrassegnare i beni culturali anche in tempo di pace.

Capoverso 3: la locuzione «*en temps de guerre*» (in tempo di guerra) non è azzeccata. Per garantire la coerenza terminologica, si dovrebbe utilizzare la locuzione «*en cas de conflit armé*» (in caso di conflitto armato).

PVL

Il capoverso 1 deve essere riformulato come segue: «*Im Falle eines bewaffneten Konflikts muss sichergestellt sein, dass das Personal und das Material des Zivilschutzes sowie die Schutzbauten mit dem internationalen Schutzzeichen des Zivilschutzes gekennzeichnet sind*» (In caso di conflitto armato si deve assicurare che il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione siano contrassegnate con il distintivo internazionale della protezione civile).

Non si capisce perché il distintivo debba essere apposto solo in caso di conflitto armato. È molto più semplice apporre il distintivo al momento dell'acquisto del materiale risp. dell'equipaggiamento dei militi.

Capitolo 8: Responsabilità per danni

Art. 78 Principi

FSPC, BZSV, Centre Patronal

Capoverso 2: la responsabilità solidale deve essere mantenuta secondo la normativa attuale (art. 60 cpv. 2).

Art. 79 Regresso e indennizzo

Cantoni BE, FR, GE, JU, LU, NE, SH, VS e VD, Unione delle città svizzere, FSPC, BZSV

La locuzione «*auf nationaler Ebene*» (a livello nazionale) deve essere stralciata dal secondo capoverso. L'obbligo di indennizzo non deve essere limitato agli interventi di portata nazionale, ma deve valere anche per gli interventi a livello cantonale e regionale.

Art. 80 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

CG MPP, Cantoni BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e VD

Occorre aggiungere un capoverso 4 dal tenore seguente: «*Die Eigentümer von Schutzräumen haften bei fahrlässiger oder absichtlicher Zerstörung eines Schutzraumes für den entstandenen Schaden*» (I proprietari sono responsabili dei danni arrecati a un rifugio intenzionalmente o per negligenza).

Capitolo 9: Protezione giuridica e procedimento

Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Cantoni GE e VD

Conformemente all'articolo 52 capoverso 3, i Cantoni hanno la possibilità di decidere in merito all'incorporazione dei militi in un'altra funzione. Tenendo conto di questa disposizione è opportuno verificare se occorre prevedere un diritto di ricorso a livello cantonale.

Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, SH, SO, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Si deve specificare per quali decisioni cantonali di ultima istanza si applica il ricorso e in quali casi questo compete alla giurisdizione amministrativa cantonale. La via di ricorso non è chiara per i casi in cui una decisione cantonale riguarda gli aspetti organizzativi di un oggetto disciplinato nella LPPC, come ad esempio l'appartenenza di un Comune a un organo di condotta o a un'organizzazione di protezione civile. Dato che la creazione di organi di condotta si basa sull'articolo 15 LPPC e che la LPPC è al contempo la base su cui fondano le organizzazioni di protezione civile, si potrebbe argomentare che in caso di disaccordo sull'organizzazione di organi di condotta comunali o organizzazioni di protezione civile si tratti di una vertenza non pecuniaria secondo il capoverso 1 e che si possa interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale. D'altro canto si potrebbe argomentare che la suddivisione territoriale degli organi di condotta rispettivamente delle organizzazioni di protezione civile è di competenza dei Cantoni, motivo per cui si deve applicare la procedura amministrativa cantonale.

Canton GE

Capoverso 1: a complemento di quanto disciplinato in questo capoverso si deve specificare esplicitamente che le chiamate in servizio non sono impugnabili.

Sezione 2: Pretese pecuniarie

Art. 87

FSPC, BZSV

Aggiungere le normative attuali di cui all'articolo 67a capoversi 1 e 2.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 88 Infrazioni alla presente legge

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZG

Nella LPPC deve essere integrato un ordinamento disciplinare analogamente al secondo libro del Codice penale militare (CPM). Gli adeguamenti previsti nell'avamprogetto di legge rispondono a un'esigenza di disposizioni semplici da applicare. Rimane tuttavia necessario inoltrare una denuncia per avviare un procedimento. Nell'ambito del servizio militare invece, il CPM contiene un ordinamento disciplinare che permette di perseguire infrazioni disciplinari direttamente e senza sporgere denuncia. L'introduzione di un ordinamento disciplinare nella protezione civile semplificherebbe le procedure (permettendo eventualmente ai Cantoni di risparmiare), e le infrazioni disciplinari potrebbero essere sanzionate direttamente dai comandanti.

Succede spesso che un rifugio venga modificato nella sostanza senza autorizzazione, al punto da renderne sproporzionato il ripristino e imponendone quindi la soppressione. Oggi non sussiste la possibilità di sanzionare una tale soppressione non autorizzata. Occorre pertanto statuire in una disposizione che in questi casi il responsabile è sanzionato con la multa (almeno pari all'ammontare dei contributi sostitutivi) dall'Ufficio cantonale competente o che può essere obbligato al versamento a posteriori di un contributo sostitutivo.

Canton BL (in aggiunta)

Si deve verificare se il termine «protezione civile» possa essere sostituito da «protezione della popolazione». In questo modo sarebbero compresi tutti i servizi d'intervento e terzi che sono al servizio della protezione della popolazione.

Canton GR (in aggiunta)

Le disposizioni penali nella loro forma attuale non sono sufficienti. Occorre elencare singolarmente tutti i reati per i quali è prevista una sanzione. In particolare nell'ambito dell'obbligo di costruire rifugi non esistono disposizioni penali, nonostante sussista un obbligo nei confronti dei proprietari. Un semplice rimando a una legge o un'ordinanza non è sufficiente.

Canton GE

Capoverso 2 lettera a numero 4: l'obbligo di notifica è disciplinato nell'articolo 44, non 41.

È deplorabile che si sia rinunciato a introdurre una procedura disciplinare. L'unica possibilità di sanzionare gli inadempienti consiste nello sporgere una denuncia penale, che comporta una procedura lenta e complessa anche per infrazioni lievi che potrebbero essere trattate direttamente all'interno delle organizzazioni di protezione civile sgravando le autorità di perseguimento penale.

Canton LU

Si deve introdurre una disposizione che autorizzi l'ufficio cantonale competente a sanzionare con una multa (pari almeno all'ammontare dei contributi sostitutivi) chiunque apporti delle modifiche edilizie non autorizzate a un rifugio che di fatto impongono la soppressione del rifugio.

Art. 89 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Canton GR

Questa disposizione deve essere stralciata (cfr. motivazioni all'art. 88).

Capitolo 11: Finanziamento

Art. 91 Confederazione

CG MPP, Cantoni AG (al cpv. 1 lett. d), BE, BL, BS (al cpv. 3), FR (al cpv. 3), GL (ai cpv. 1 lett. d e 3), GR (al cpv. 1 lett. d e 3), LU (al cpv. 1 lett. d e 3), NE (ai cpv. 3 e 7), NW, SH (ai cpv. 1 lett. f, 3 e 7), SO, SZ, TG, UR (ai cpv. 1 lett. d, 3 e 7), VS, VD (al cpv. 7) e ZG

Il capoverso 1 lettera d deve essere riformulato come segue: «*Entschädigungen der Kantone für die Bereitstellung von Schutzdienstleistenden zur Erfüllung von Aufgaben nach Artikel 35 Absatz 4*» (dalle indennità dei Cantoni per la messa a disposizione di militi per l'adempimento di compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4). Nel rapporto esplicativo si deve inoltre specificare che queste indennità si basano su un accordo sulle prestazioni tra la Confederazione e uno o più Cantoni e comprende tutti i costi derivanti da istruzione, interventi e controlli. Considerato che i militi messi a disposizione per assolvere compiti della Confederazione rimangono incorporati nel Cantone, questo rimane responsabile per l'istruzione, gli interventi (su incarico della Confederazione) e i controlli. La Confederazione deve indennizzare i Cantoni per le loro prestazioni fornitele (cfr. anche commenti all'art. 12).

Capoverso 1 lettera f: verificare se il contenuto della lettera f può essere incluso nella lettera c. Se l'intervento di pubblica utilità a livello nazionale (o un rispettivo CR) è un intervento per il quale i militi sono chiamati in servizio dal Consiglio federale, si può rinunciare a una lettera f separata. Nel rapporto esplicativo va specificato quali costi concreti si assume la Confederazione.

Come esempio di come si possa continuare ad adempiere allo scopo e alla missione della protezione civile, il rapporto esplicativo cita la possibilità di utilizzare un impianto di protezione soppresso per alloggiare richiedenti l'asilo. Tuttavia, l'alloggio di richiedenti l'asilo non rispecchia né uno scopo né una missione della protezione civile. Questo passaggio deve quindi essere stralciato. L'alloggio di persone in cerca di protezione è già compreso nell'esempio dell'alloggio di fortuna.

Il capoverso 3 deve essere riformulato come segue: «*Er trägt die Kosten für den notwendigen Rückbau der technischen Schutzbausysteme von Schutzanlagen*» (Essa si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione). Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza. Il previsto trasferimento dei costi al fondo dei contributi sostitutivi o ad altri fondi comporta un onere supplementare per i Cantoni. La Confederazione deve continuare ad assumersi questi costi, dato che i sistemi tecnici in questione sono stati installati secondo le sue direttive e che li ha (co)finanziati. Inoltre, dal testo di legge e dal rapporto esplicativo non si evince che cosa succederebbe se il fondo dei contributi sostitutivi fosse esaurito o se questi mezzi dovessero rimanere riservati per colmare eventuali deficit di posti protetti.

Il presupposto che la soppressione di impianti di protezione comporti uno sgravio finanziario per Confederazione, Cantoni e Comuni vale solo per la Confederazione, poiché in tal caso non dovrebbe più versare importi forfettari. Tuttavia, dato che l'infrastruttura potrà essere utilizzata per altri scopi, non vi sarebbe alcuno sgravio per Cantoni e Comuni. Al contrario, questi sarebbero gravati da spese supplementari. Le spiegazioni nel rapporto esplicativo non sono pertanto veritiere e devono essere adeguate specificando che la soppressione porterebbe effettivamente a un risparmio per la Confederazione, ma anche a un aumento delle spese per Cantoni e Comuni. Alla stessa stregua devono essere adattate anche le spiegazioni concernenti le conseguenze finanziarie della revisione di legge per la Confederazione e i Cantoni.

Il capoverso 7 deve essere stralciato. La pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione attivi deve rimanere di competenza dei Cantoni. Solo questi possono infatti decidere di quanti e quali impianti hanno bisogno. Che la valutazione spetti all'UFPP non è accettabile. Vi sono motivi superiori (p. es. mancanza di personale medico) che potrebbero impedire la messa in esercizio di un impianto di protezione e che non sono sempre influenzabili dal

proprietario. Non sarebbe giusto se quest'ultimo dovesse sopportarne le conseguenze non ricevendo più i contributi forfettari. Sarebbe ancora più inaccettabile se gli impianti di protezione non potessero essere messi in esercizio per mancanza di pianificazione da parte della Confederazione.

Canton BE (in aggiunta)

Capoverso. 3: l'affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui i Cantoni dovrebbero assumersi i costi dello smantellamento dell'involucro di protezione deve essere stralciata.

La prevista rinuncia da parte della Confederazione di assumersi i costi dello smantellamento dei sistemi tecnici delle costruzioni di protezione viene tra l'altro motivata dal fatto che attualmente la Confederazione non ha pianificato mezzi finanziari a tal fine. Ma il fatto che si sia omesso di preventivare tali costi non costituisce una giustificazione valida per questo modo di agire. Sarebbe infatti stato compito della Confederazione pianificare queste spese.

Capoverso 5: nel rapporto esplicativo è specificato che il capoverso 5 si riferisce anche a «supporti di dati», senza meglio definire questo termine. Si pone la domanda se s'intendano semplicemente CD, DVD e altri supporti di dati mobili, o anche locali server, ecc. A seconda del caso, la Confederazione dovrebbe far fronte a spese considerevoli.

Capoversi 10 e 11: né dal testo di legge né dal rapporto esplicativo si evince come vengano fissati gli importi forfettari. Occorre precisare in base a quali parametri sono fissati. Si deve inoltre definire il procedimento per il caso in cui gli importi forfettari non sono sufficienti a coprire i costi effettivi.

Canton LU (in aggiunta)

Capoverso 5: il passaggio «*Einrichtung der Schutzräume*» (equipaggiamento dei rifugi) deve essere precisato per evitare confusione con i rifugi privati. Nel rapporto esplicativo si deve inoltre precisare che cosa s'intende per «supporto di dati».

Capoverso 10 lett. b: l'adeguamento dell'importo forfettario è necessario da tempo. I costi sono aumentati, addirittura esponenzialmente nel settore della telematica.

Capoverso. 11: nel rapporto esplicativo si deve esemplificare l'assunzione dei costi da parte della Confederazione per gli interventi di pubblica utilità. L'eventuale importo forfettario giornaliero da fissare deve coprire i costi individuali. Deve inoltre essere adeguato all'importo forfettario per gli interventi in caso di catastrofe, situazione d'emergenza e conflitto armato a livello nazionale (art. 46 e 91 cpv. 1 lett. h).

In un nuovo capoverso 12 si deve statuire che la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario annuo volto a garantire l'efficienza operativa delle sirene e degli apparecchi di comando per il caso di conflitto armato.

Canton UR (in aggiunta)

Nuovo capoverso 12: «*Der Bund leistet den Kantonen einen jährlichen Pauschalbeitrag zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Sirenen, Kommandogerät und virtuelle Kommandogeräte für den bewaffneten Konflikt*» (Il Consiglio federale versa ai Cantoni un importo forfettario annuo volto a garantire l'efficienza operativa delle sirene, dell'apparecchio di comando e degli apparecchi di comando virtuali per il caso di conflitto armato).

Canton AI

I piani d'emergenza rivestono un'importanza fondamentale per i beni culturali. Per questo motivo la Confederazione deve finanziarli per le opere d'importanza nazionale.

Canton GE

Capoverso 3: il trasferimento dei costi ai Cantoni e la decisione unilaterale relativa al finanziamento da parte della Confederazione non sono accettabili. Le attuali competenze della

Confederazione devono essere mantenute. Nel caso in cui questa disposizione fosse mantenuta, dovrebbe essere completata come segue: «[...] *sous réserve d'une décision émanant de sa part et imposant une telle situation*» ([...] fatto salvo il caso in cui questa situazione sia riconducibile a una sua decisione).

Capoverso 7: i Cantoni devono essere gli unici a poter decidere se siano dati o meno i presupposti per l'efficienza operativa di un impianto di protezione. La Confederazione non deve immischiarsi in questo ambito, ad esempio prescrivendo un tipo di esercizio che non corrisponde all'organizzazione cantonale. Anche in questo caso la Confederazione avrebbe la possibilità di decidere unilateralmente in merito a ciò che intende finanziare o meno.

Cantoni JU, VS

Il capoverso 3 porta a un trasferimento dei costi ai Cantoni, il che non è ammissibile. Se la Confederazione non accetta la decisione di sopprimere un impianto di protezione o se contro il volere dei Cantoni decide di adibirlo ad altro uso, allora deve assumersi anche il finanziamento. Completare la disposizione come segue: «[...] *sous réserve d'une décision émanant de sa part imposant une telle situation*» ([...] fatto salvo il caso in cui questa situazione sia riconducibile a una sua decisione).

Canton OW

Capoverso 3: di regola gli impianti di protezione sono ubicati sotto un edificio. Uno smantellamento separato del corpo edilizio è quindi escluso e la destinazione ad altro uso imperativa. Per questo motivo la Confederazione deve assumersi in ogni caso i costi di smantellamento dei sistemi tecnici delle costruzioni di protezione; la seconda frase del capoverso 3 deve essere stralciata.

Il capoverso 7 contraddice il capoverso 6 e deve essere stralciato. Al momento attuale è impossibile garantire l'efficienza operativa poiché mancano circa 30'000 persone (rinforzo della protezione della popolazione).

Canton TI

Capoverso 1 lettera d: errore di trascrizione nella versione italiana (si fa riferimento all'art. 32 cpv. 4 anziché all'art. 35 cpv. 4).

Capoverso 2: dal 2002 la Confederazione (UFPP) ha sempre riconosciuto, per la realizzazione degli impianti di protezione, il finanziamento completo della struttura protetta (scavo, involucro e infrastrutture tecniche) secondo le ITO 1977. Non si comprende quanto descritto nel rapporto esplicativo a pagina 47. Se i costi per la realizzazione di un posto di comando tipo PC I sono di circa 3 milioni di franchi, secondo quanto menzionato, i costi supplementari riconosciuti dalla Confederazione si ridurrebbero sensibilmente (scavo, spessori standard per cantinati, onorari, ecc.). Per quanto riguarda gli impianti si richiede quindi una formulazione specifica dei costi riconosciuti.

Capoverso 3: si ritiene essenziale che la Confederazione riconosca incentivi finanziari ai Cantoni che s'impegheranno a trasformare gli impianti non più in pianificazione (non in prontezza per il caso bellico), nei Comuni con un disavanzo in posti protetti, in rifugi pubblici a favore della popolazione. Ai Cantoni, che provvederanno ad una oculata pianificazione strategica e a un cambiamento di destinazione esecutivo, dovrà venir corrisposto un importo forfettario che sarà poi trasformato per incrementare il grado di copertura in posti protetti. L'importo riconosciuto dovrà essere elargito a dipendenza del tipo di impianto (PC / IAP / CSP / OP). Adeguare la disposizione come segue: «[...] se queste ultime sono messe fuori uso e versa un importo forfettario per lo smantellamento degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile».

Capoverso 7: la Confederazione dovrebbe vigilare affinché i Cantoni garantiscano la prontezza operativa, la manutenzione e le opere di miglioria necessarie alla salvaguardia degli impianti di protezione per il «caso bellico». La documentazione fornita dai Cantoni, relativa

alle nuove «Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sui controlli periodici degli impianti di protezione (Istruzioni CPI 2018)», permetterà comunque alla Confederazione di avere un controllo sullo stato degli impianti di protezione. Per questo si propone di stralciare questo capoverso.

Capoverso 9 lettera c: gli impianti selezionati per il «caso bellico» saranno pianificati dal Cantone e approvati dall'UFPP. Queste strutture dovranno garantire la prontezza operativa e risultare in perfetto stato di conservazione. Pertanto, la manutenzione ordinaria deve essere finanziata dalla Confederazione. Gli importi forfettari annui versati dalla Confederazione non sono sufficienti a garantire una corretta manutenzione delle infrastrutture. Completare la lettera c come segue: «i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione non pianificati per il caso bellico».

Canton VD

Gli articoli 91 e 92 devono essere riformulati.

Capoverso 3: è comprensibile che la Confederazione intenda finanziare con contributi sostitutivi lo smantellamento degli impianti di protezione destinati ad altro uso. Non è invece accettabile che ai Cantoni vengano accollati i costi per lo smantellamento degli impianti di protezione che continuano ad essere usati per scopi di protezione civile. La disposizione non viene quindi accettata. Inoltre non è chiaro in che modo i Cantoni possano approfittare di questo cambiamento delle competenze, che costituisce al contrario un onere supplementare per i Cantoni rispettivamente per i proprietari delle costruzioni di protezione. Si pone inoltre la domanda di chi si assuma i costi qualora il fondo dei contributi sostitutivi non sia sufficiente a coprire i costi.

Nel caso in cui la Confederazione non accettasse la soppressione totale di un impianto di protezione o decidesse, contro il volere del Cantone, di destinarlo ad altro uso, allora le competerebbe anche il finanziamento del cambiamento di destinazione e della successiva soppressione. Completare la disposizione come segue: «*Elle ne supporte pas les coûts du démontage pour des constructions protégées qui sont affectées à d'autres fins par les autorités compétentes ou par des tiers, sous réserve d'une décision émanant de sa part imposant une telle situation*» (Essa non si assume i costi per la soppressione di costruzioni di protezione che vengono destinate ad altro uso dalle autorità competenti o da terzi, fatto salvo il caso in cui questa situazione sia riconducibile a una sua decisione).

Capoverso 5: nella legge si deve statuire che la Confederazione si assume anche i costi per lo stoccaggio dei supporti di dati. Ciò è menzionato solo nel rapporto esplicativo. Adattare il capoverso 5 come segue: «*Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la modernisation d'abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale ainsi que les frais d'équipement des abris, y compris ceux liés aux supports de données*» (Essa si assume i costi supplementari riconosciuti legati alla realizzazione e al rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale come pure i costi per l'equipaggiamento dei rifugi, compresi quelli per i supporti di dati).

Unione delle città svizzere

Capoverso 3: il previsto trasferimento dei costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione adibiti ad altro uso al fondo dei contributi sostitutivi o ad altri fondi comporterebbe un onere supplementare per Cantoni e Comuni. La Confederazione deve continuare ad assumersi questi costi, dato che i relativi sistemi tecnici sono stati installati secondo le sue prescrizioni e da lei (co)finanziate. Né dal testo di legge, né dal rapporto esplicativo si evince che cosa succederebbe e chi si assumerebbe i relativi costi se il fondo dei contributi sostitutivi fosse esaurito o se questi mezzi dovessero rimanere riservati alla realizzazione di posti protetti mancanti.

Capoverso 11: un eventuale importo forfettario giornaliero deve coprire i costi individuali. Deve inoltre essere proporzionato all'importo forfettario per interventi in caso di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati a livello nazionale (art. 46 e 91 cpv. 1 lett. h). I costi

degli interventi della protezione civile devono essere assunti dalla Confederazione.

FSPC, BZSV

Il capoverso 1 lettera d deve essere stralciato (cfr. commento all'art. 35 cpv. 4).

Il capoverso 7 deve essere adeguato come segue: «*Für Schutzanlagen bei denen die Wartungs- und Unterhaltsarbeiten nicht den Vorgaben gemäss Artikel 73 entsprechend ausgeführt werden, trägt der Bund [...]*» (Per gli impianti di protezione nei quali i lavori di manutenzione non sono eseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 73, la Confederazione [...]).

Adeguare l'articolo 11 come segue: «*Die Kosten für den Einsatz des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft trägt der Bund. Eine Tagespauschale hat die Selbstkosten der dienstleistenden Organisation zu decken*» (I costi per gli interventi di pubblica utilità della protezione civile sono a carico della Confederazione. Un importo forfettario giornaliero deve coprire i costi individuali dell'organizzazione che presta servizio).

Ente per la protezione dei beni culturali del Canton LU

Nel caso di un cambiamento di destinazione di un rifugio per persone in rifugio per beni culturali, sembrerebbe che i Cantoni debbano assumersi i relativi costi, anche se vi saranno custoditi beni culturali d'importanza nazionale (art. 63 cpv. 3 e 4). Il capoverso 5 prevede invece che in caso di realizzazione di una nuova costruzione e di rimodernamento di un rifugio per beni culturali destinato ad ospitare archivi e collezioni cantonali d'importanza nazionale, la Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la costruzione e i costi per l'arredamento. Viene così a crearsi una discrepanza tra realizzazione e rimodernamento d'un canto, e cambiamento di destinazione dall'altro. Per i beni culturali mobili d'importanza nazionale deve valere un'unità di dottrina. Il capoverso 5 deve essere completato in modo che anche in caso di cambiamento di destinazione di un rifugio ai fini della protezione dei beni culturali per archivi e collezioni cantonali d'importanza nazionale, i costi supplementari riconosciuti siano assunti dalla Confederazione.

Art. 92 Cantoni

Canton BE

L'articolo deve essere interamente rielaborato conformemente alle richieste esposte sopra.

La lettera a va relativizzata e adattata in base alle competenze dell'UFPP in materia d'istruzione (art. 57).

La lettera c deve essere stralciata. Il materiale d'intervento e l'equipaggiamento personale dei militi devono essere finanziati dalla Confederazione. Va adeguato di conseguenza anche l'articolo 91.

Cantoni GE, JU, NE, VS, VD

Le lettere c e d non sono accettabili, dato che le conseguenze finanziarie per i Cantoni non sono chiare e le relative disposizioni equivalgono a un "assegno in bianco". I concetti per il passaggio della gestione del Forum svizzero del materiale della protezione civile all'UFPP e lo sviluppo del sistema PISA non sono conclusi. Prima di mettere in atto questi progetti è indispensabile coinvolgere i Cantoni.

Canton VD (in aggiunta)

Lettera a: manca una parola: «les coûts de l'instruction».

Lettera c: se i costi devono essere sopportati dai Cantoni, questi devono essere responsabili anche dell'acquisto del materiale. Le condizioni quadro non sono chiare. Devono essere

assunti i costi per l'intera prestazione o solo quando il materiale è acquisito tramite la piattaforma? La disposizione lascia troppo margine d'interpretazione e permette di addossare i costi d'esercizio ai Cantoni.

FSPC, BZSV

Lettera c: cancellare «equipaggiamento personale» (cfr. richieste relative all'. 76 cpv. 2).

Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell'UFPP

Art. 95

Canton VD

L'articolo non è del tutto chiaro, il rapporto esplicativo dovrebbe riportare degli esempi.

SCR

Si chiede che venga mantenuta la formulazione attuale secondo l'articolo 73a cpv. 2.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 98 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Canton BE

Nel capitolo 1.7 del rapporto esplicativo si accenna a modifiche della LM. Queste non sono tuttavia reperibili nell'avamprogetto di legge. Il capitolo 1.7 deve essere adeguato di conseguenza.

Allegato: Elenco dei destinatari

Cantoni

Tutti i Cantoni

Conferenza dei governi cantonali (CdC)

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Partito borghese-democratico

Partito popolare democratico (PPD)

Partito cristiano sociale Obwaldo (Christlich-soziale Partei Obwalden, csp-ow)

Partito cristiano sociale Alto Vallese (Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis)

Partito evangelico svizzero (PEV)

I Liberali radicali (PLR)

I Verdi

Partito verde liberale svizzero (Verdi liberali)

Lega dei Ticinesi (Lega)

Mouvement Citoyens Genevois (MCG)

Partito svizzero del Lavoro (PSL)

Unione democratica di centro (UDC)

Partito socialista svizzero (PS)

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri

Unione delle città svizzere

Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Associazione svizzera degli imprenditori

Unione svizzera arti e mestieri (USAM)

Unione svizzera degli imprenditori

Unione svizzera dei contadini (USC)

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Unione sindacale svizzera (USS)

Società svizzera degli impiegati di commercio

Travail.Suisse

Organizzazioni militari e di protezione civile

Federazione svizzera della protezione civile (FSPC)

Conferenza nazionale delle associazioni mantello del settore militare (CNAM)

Società svizzera degli ufficiali (SSU)

Associazione svizzera dei sergenti maggiori (ASSgtm)

Associazione svizzera dei furieri (ASF)

Associazione svizzera dei sottufficiali (ASSU)

Federazione sportiva svizzera di tiro (FST)

Associazione svizzera dei comandanti di circondario

Associazioni femminili

Alliance F – Alleanza delle società femminili svizzere (ASF)

Associazione mantello delle donne impegnate nel volontariato (Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen, SGF)

Altre organizzazioni e istituzioni

Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)

Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP)

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK)

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS)

Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)

Federazione svizzera dei pompieri (FSP)

Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)

Commissione federale per la telematica nel campo del salvataggio e della sicurezza (ComT-mAOSS)

Commissione federale della protezione dei beni culturali (CFPBC)

Suva

Fondazione per la protezione dei consumatori (Stiftung für Konsumentenschutz, SKS)

Associazione svizzera per il servizio civile (CIVIVA)

Croce Rossa Svizzera (CRS)

Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS)

Interassociazione di salvataggio (IAS)

Inclusion Handicap

Pro Infirmis

Procap

AGILE.CH Le organizzazioni di persone con handicap

Gestori di infrastrutture critiche

Axpo Holding SA

BLS SA

Carbura
Coop
La Posta svizzera
Aeroporto di Zurigo SA
Genève Airport
Centrale nucleare di Beznau
Centrale nucleare di Gösgen
Centrale nucleare di Leibstadt
Centrale nucleare di Mühleberg
Federazione delle cooperative Migros
Pharmalog.ch
Autopostale SA
Rega
FFS
Agenzia telegrafica svizzera (ATS)
Banca nazionale svizzera
Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR
Porti svizzeri sul Reno
Six Group
Skyguide
Swisscom
Swissgas
Swissnuclear
Swissgrid
upc cablecom
Zwilag

Altre prese di posizione pervenute (di organi non invitati)

Assicurazione immobiliare del Canton Argovia (AGV)
Federazione della protezione civile bernese (Bernischer Zivilschutzverband BZSV)
Centre Patronal
Chance Suisse – Cercle de travail pour les questions de sécurité
Ente per la protezione dei beni culturali del Canton Lucerna
Frick Gotthard, 4103 Bottmingen
Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF)
H+ Gli ospedali svizzeri
Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE)

Regione Oberhasli (Comuni di Brienz, Brienzwiler, Guttannen, Hasliberg, Hofstetten, Innertkirchen, Meiringen, Oberried, Schattenhalb, Schwanden)

Commissione Svizzera per l'UNESCO

Consiglio svizzero per la pace

Associazione svizzera per la conservazione e il restauro (SCR)

Unione radioamatori svizzeri (USKA)

Gruppo GIARDINO, associazione per un esercito di milizia forte

Associazione delle amministrazioni cantonali responsabili della tassa d'esenzione dall'obbligo militare (Verein der Kantonalen Wehrpflichtersatzverwaltungen, VkWPEV)

Associazione degli archivisti svizzeri (VSA-AAS)

Associazione svizzera dei pompieri professionisti (ASPP)